



REA S.p.A.

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001

(Testo deliberato dall'Amministratore Unico in data 20 dicembre 2016)

REV.	DATA	DESCRIZIONE	APP. AU
0	20/12/2016	Approvazione Modello	
1	10/03/2017	Correzioni formali Parte Generale	

INDICE

INDICE.....	2
PARTE GENERALE	9
DEFINIZIONI	10
1 IL REGIME DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA PREVISTO A CARICO DELLE PERSONE GIURIDICHE, SOCIETÀ ED ASSOCIAZIONI	17
1.1 Il Decreto Legislativo n. 231/2001 e la normativa di riferimento	18
1.2 L'adozione del "modello di organizzazione, gestione e controllo".....	28
2 ADOZIONE DEL MODELLO DA PARTE DI REA	30
2.1 La missione della Società ed adozione del Modello	30
2.1.1 Le Linee Guida Confindustria	35
2.2 Le caratteristiche del Modello.....	37
2.3 Funzione e scopo del Modello.....	39
2.4 La costruzione del Modello e la sua struttura	41
2.4.1 Identificazione delle Attività Sensibili: attività preliminare	41
2.4.2 As is e Gap Analysis	41
2.4.3 Predisposizione del Modello.	42
2.5 Principi generali cui si ispira il Modello	43
2.6 La procedura di adozione del Modello.....	45
2.7 Destinatari del Modello	46
2.8 Modello e Codice Etico.....	47
3 LE ATTIVITA' SENSIBILI DI REA	48
3.1 Identificazione dell'Organismo di Vigilanza	49
3.1.1 Autonomia e indipendenza.	49
3.1.2 Onorabilità e cause di ineleggibilità.....	49

3.1.3	Comprovata professionalità, capacità specifiche in tema di attività ispettiva e consulenziale.	51
3.1.4	Continuità d'azione.	51
3.2	Composizione e Nomina	52
3.3	Durata in carica	53
3.4	Funzione e poteri dell'Organismo di Vigilanza.....	56
3.5	Poteri dell'Organismo di Vigilanza	59
3.6	Regole di convocazione e di funzionamento	61
3.7	Flussi informativi dell'OdV verso il vertice aziendale	62
3.8	Flussi informativi verso l'OdV: informazioni di carattere generale ed informazioni specifiche obbligatorie	64
3.9	Modalità delle segnalazioni	66
3.10	Obblighi di riservatezza	67
3.11	Raccolta e conservazione delle informazioni	67
4	LA FORMAZIONE DELLE RISORSE E LA DIFFUSIONE DEL MODELLO.....	68
4.1	Formazione ed informazione dei Dipendenti	68
4.1.1	La comunicazione iniziale	68
4.1.2	La formazione	68
4.2	Informazione dei Consulenti, Partner, Fornitori	69
5	SISTEMA SANZIONATORIO.....	70
5.1	Funzione del sistema sanzionatorio	70
5.2	Dipendenti soggetti al CCNL	71
5.2.1	Sistema sanzionatorio.....	71
5.3	Misure nei confronti dei dirigenti.....	74
5.4	Misure nei confronti degli Amministratori.....	75
5.5	Misure nei confronti dei Sindaci.....	75

5.6	Misure nei confronti dei membri dell'OdV	75
5.7	Misure nei confronti dei Consulenti, Partner, Fornitori e Terzi.....	75
6	VERIFICHE SULL'ADEGUATEZZA DEL MODELLO.....	77
7	PARTE SPECIALE A: Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	78
7.1	CRITERI PER LA DEFINIZIONE DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, DI PUBBLICI UFFICIALI E DI SOGGETTI INCARICATI DI UN PUBBLICO SERVIZIO .	79
7.1.1	Enti della Pubblica Amministrazione	79
7.1.2	Pubblici Ufficiali.....	80
7.1.3	Incaricati di un pubblico servizio	82
7.2	LE TIPOLOGIE DEI REATI NEI RAPPORTI CON LA P.A.(Artt. 24 e 25 del Decreto) E REATO DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA (Art. 25-decies del Decreto)	83
7.2.1	Reati di tipo corruttivo	83
7.2.2	La concussione	86
7.2.3	Le ipotesi di truffa.....	87
7.2.4	Le ipotesi di malversazione e di indebita percezione di erogazioni.....	88
7.2.5	Il reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci alle Autorità Giudiziarie (art. 377-bis c.p.).....	90
7.3	Attività Sensibili	92
7.4	Principi generali di comportamento	97
7.4.1	Il sistema di deleghe e procure	99
7.5	PRINCIPI DI CONTROLLO SPECIFICI.....	102
8	PARTE SPECIALE B: Reati Societari.....	107
8.1	LE FATTISPECIE DI REATO	108

8.1.1	Le ipotesi di falsità	108
8.1.2	La tutela del capitale sociale.....	110
8.1.3	La tutela del corretto funzionamento della Società	113
8.1.4	La tutela penale contro le frodi.....	114
8.1.5	La tutela delle funzioni di vigilanza.....	115
8.2	ATTIVITA' SENSIBILI.....	116
8.2.1	Attività Sensibili nell'ambito dei reati societari.....	116
8.3	REGOLE GENERALI	117
8.3.1	Il sistema in linea generale	117
8.3.2	Principi generali di comportamento.....	118
8.4	PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI.....	120
8.4.1	Predisposizione delle comunicazioni sociali e divulgazione verso l'esterno di dati o notizie riguardanti la Società	120
8.4.2	La Selezione dei consulenti	120
8.4.3	Tenuta della contabilità e predisposizione di bilanci e relazioni	120
8.4.4	Altre regole finalizzate alla prevenzione dei reati societari in genere.....	120
9	PARTE SPECIALE C: Reati di Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro e reato di impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	121
9.1	LE FATTISPECIE DEI REATO.....	122
9.2	ATTIVITÀ SENSIBILI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO.....	126
9.3	REGOLE E PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI	129
9.3.1	Principi di comportamento	129
9.3.2	La politica aziendale in tema di sicurezza.....	129
9.3.3	Il processo di pianificazione	129
9.3.4	L'organizzazione del sistema	130

9.3.5	L'attività di monitoraggio	140
10	PARTE SPECIALE D:Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché di autoriciclaggio	144
10.1	LE FATTISPECIE DI REATO.....	145
10.2	Attività sensibili.....	149
10.2.1	Attività sensibili nell'ambito dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché di Autoriciclaggio	149
10.3	Regole e principi procedurali specifici	150
10.3.1	Principi generali di comportamento	150
10.3.2	Principi procedurali specifici	151
11	PARTE SPECIALE E: Delitti informatici e trattamento illecito di dati	153
11.1	LE FATTISPECIE DI REATO.....	154
11.1.1	Le fattispecie dei delitti informatici e trattamento illecito di dati.....	154
11.2	Attività sensibili.....	164
11.2.1	Attività Sensibili nell'ambito dei delitti informatici	164
11.3	E.3 Regole Generali.....	165
11.3.1	E.3.1 Regole e principi generali.....	165
11.3.2	Principi procedurali specifici	166
12	PARTE SPECIALE F: Delitti di Criminalità Organizzata	170
12.1	LE FATTISPECIE DI REATO.....	171
12.1.1	I delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter D.Lgs. 231/2001).....	171
12.1.2	I Reati Tributari	173
12.2	Attività Sensibili	175
12.2.1	Attività Sensibili nell'ambito dei delitti di criminalità organizzata	175
12.3	Regole Generali	176
12.3.1	Regole e Principi generali.....	176

12.3.2	Principi procedurali specifici	177
13	PARTE SPECIALE G:Reati in tema di falsità nei segni di riconoscimento e di turbata libertà dell'industria e del commercio	181
13.1	Fattispecie di Reato	182
13.1.1	Le fattispecie di reati in tema di falsità nei segni di riconoscimento.....	182
13.2	Attività Sensibili.....	188
13.2.1	Attività Sensibili	188
13.2.2	Principi Generali di comportamento.....	188
13.3	Principi Procedurali Specifici.....	190
14	PARTE SPECIALE H: Reati ambientali.....	191
14.1	Fattispecie di Reato	192
14.1.1	Fattispecie di reato di cui agli artt. 452-bis, 452-quater e 452-quinquies del Codice Penale.....	194
14.1.2	Fattispecie di reato di cui all'art. 137 Cod. Amb.....	195
14.1.3	Fattispecie di reato di cui all'art. 256 Cod. Amb.....	195
14.1.4	H.1.4. Fattispecie di reato di cui all'art. 257 Cod. Amb.	197
14.1.5	Fattispecie di reato di cui all'art. 258 comma 4 secondo periodo Cod. Amb. 199	
14.1.6	Fattispecie di reato di cui all'art. 260 primo e secondo comma Cod. Amb. 200	
14.1.7	Fattispecie di reato di cui all'art. 260-bis Cod. Amb.....	200
14.1.8	Fattispecie di reato di cui all'art. 279 Cod. Amb.....	201
14.1.9	Fattispecie di reato di cui alla L.n. 549/1993.....	201
14.2	Attività Sensibili.....	202
14.3	Regole e principi generali.....	204
14.3.1	Introduzione.....	204

14.3.2	Regole e principi generali	206
14.3.3	Principi procedurali specifici	208
15	PARTE SPECIALE I:Reato di corruzione tra privati.....	212
15.1	LE FATTISPECIE DI REATO.....	213
15.1.1	Tutela contro la corruzione	213
15.2	Attività Sensibili	215
15.2.1	Aree a Rischio ed Attività Sensibili	215
15.3	Regole e principi generali.....	216
15.3.1	Regole e principi generali	216
15.3.2	Principi procedurali specifici	217

PARTE GENERALE

REa Rosignano Energia Ambiente S.p.A.

Società con Socio Unico RetiAmbiente S.p.A.

Soggetta ad attività di direzione e coordinamento di RetiAmbiente S.p.A.

Località Le Morelline due snc - 57016 - Rosignano Solvay (LI)

Tel. 0586 76511 - Fax 0586 765128 - P.IVA 01098200494 - reaspa@pec.it

DEFINIZIONI

REA Rosignano Energia Ambiente S.p.A.

Società con Socio Unico RetiAmbiente S.p.A.

Soggetta ad attività di direzione e coordinamento di RetiAmbiente S.p.A.

Località Le Morelline due snc - 57016 - Rosignano Solvay (LI)

Tel. 0586 76511 - Fax 0586 765128 - P.IVA 01098200494 - reaspa@pec.it

- "Attività Sensibili": le attività e/o operazioni di Rea Rosignano Energia Ambiente SPA in cui sussiste il rischio di commissione dei Reati.
- "REA" o la "Società": Rea Rosignano Energia Ambiente S.p.A. con sede legale in Località Le Morelline, Rosignano Marittimo LI, Italia.
- "CCNL": il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (contratto per i lavoratori addetti al settore Ambiente - UTILITALIA) attualmente in vigore ed applicato da REA.
- "Codice Etico": il Codice Etico adottato da REA.
- "Consulenti": coloro che agiscono in nome e/o per conto di REA sulla base di un mandato ovvero coloro che collaborano con la Società in forza di un contratto di collaborazione di qualsiasi natura.
- "Decreto Sicurezza": il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro".
- "Dipendenti": tutti i dipendenti di REA (compresi eventuali i dirigenti).
- "D.Lgs. 231/2001" o "Decreto": il Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001 e successive modifiche ed integrazioni.
- "Fornitori": fornitori di beni e servizi della società, professionali e non, inclusi quelli di natura finanziaria.
- "Linee Guida Confindustria": le Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 approvate da Confindustria in data 7 marzo 2002 e successivi aggiornamenti.
- "Modello": il modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dal D.Lgs. 231/2001.
- "Manuale di gestione integrato" : il manuale in cui sono indicate le regole del sistema di gestione integrato qualità sicurezza e ambiente "SI" adottato dalla Società.
- "Organi Sociali": i membri del Consiglio di Amministrazione, ovvero Amministratore Unico e del Collegio Sindacale di REA.
- "Organismo di Vigilanza" o "OdV": organismo interno preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello (come qui di seguito definito) e al relativo aggiornamento.

- "P.A.": la Pubblica Amministrazione, inclusi i relativi funzionari ed i soggetti incaricati di pubblico servizio.
- "Partner": controparti contrattuali di REA, sia persone fisiche sia persone giuridiche, con cui la Società addivenga ad una qualunque forma di rapporto di collaborazione contrattualmente regolato (anche a solo fine esemplificativo associazione temporanea d'impresa - ATI, joint venture, consorzi, ecc.), ove destinati a cooperare con la Società nell'ambito delle Attività Sensibili.
- "Reati": i reati ai quali si applica la disciplina prevista dal D.Lgs. 231/2001.
- "Terzi": tutti coloro, persone fisiche o persone giuridiche, che intrattengono REA.
- BS – OHSAS 18001 o British Standard: British Standard OHSAS 18001, edizione 2007.
- "Datore di Lavoro": soggetto titolare del rapporto di lavoro con il Lavoratore o, comunque, che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il Lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità, in virtù di apposita delega, dell'organizzazione stessa o del singolo settore in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.
- "Decreto Sicurezza": il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro".
- "DUVRI" o "Documento Unico di Valutazione dei Rischi per le Interferenze": il documento redatto dal Datore di Lavoro committente contenente una valutazione dei rischi che indichi le misure per eliminare o, ove ciò non risulti possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze.
- "DVR" o "Documento di Valutazione dei Rischi": il documento redatto dal Datore di Lavoro contenente una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa ed i criteri per la suddetta valutazione, l'indicazione delle misure di prevenzione e protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati a seguito di tale valutazione, il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono

provvedere, l'indicazione del nominativo del RSPP, del RLS e del Medico Competente che ha partecipato alla valutazione del rischio, nonché l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione ed addestramento.

- “Lavoratori”: persone che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolgono un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione della Società.
- “Linee guida Uni-Inail”: le linee guida elaborate dall’UNI e dall’INAIL per la costituzione volontaria da parte delle imprese di un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro del 28 settembre 2001.
- “Medico Competente”: medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formali e professionali indicati nel Decreto Sicurezza che collabora con il Datore di Lavoro ai fini della valutazione dei rischi e al fine di effettuare la Sorveglianza Sanitaria ed adempiere tutti gli altri compiti di cui al Decreto Sicurezza.
- “Reati commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro”: reati di cui all'art. 25-septies del D.Lgs. 231/2001, ovvero l'omicidio colposo (art. 589 cod. pen) e le lesioni personali gravi o gravissime (art. 590 terzo comma cod. pen.) commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.
- “RLS” o “Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza”: soggetto eletto o designato per rappresentare i Lavoratori in relazione agli aspetti della salute e sicurezza durante il lavoro.
- “Sorveglianza Sanitaria”: l'insieme degli atti medici finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei Lavoratori in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali, ed alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa.
- “SPP” o “Servizio di Prevenzione e Protezione”: l'insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni alla Società finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dei rischi professionali per i Lavoratori.
- “SSL”: Salute e Sicurezza dei Lavoratori;

- “Acque reflue industriali”: qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici o impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche o dalle acque meteoriche di dilavamento.
- “Bonifica”: l’insieme degli interventi atti ad eliminare le fonti di inquinamento e le sostanze inquinanti o a ridurre le concentrazioni delle stesse presenti nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee ad un livello uguale o inferiore ai valori delle concentrazioni soglia rischio (CSR).
- “Cod. Amb. o Codice dell’Ambiente”: il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 recante “Norme in materia ambientale” e successive modifiche e integrazioni.
- “Commerciante di Rifiuti”: qualsiasi impresa che agisce in qualità di committente al fine di acquistare e successivamente vendere Rifiuti, compresi i commercianti che non prendono materialmente possesso dei Rifiuti.
- “CER”: codice di identificazione dei Rifiuti sulla base del catalogo europeo dei rifiuti istituito con Decisione della Commissione 2000/532/CE del 3 maggio 2000.
- “CSC”: concentrazioni soglia di contaminazione.
- “CSR”: concentrazioni soglia di rischio.
- “Deposito Temporaneo”: il raggruppamento dei Rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, nel rispetto dei limiti quantitativi ovvero temporali previsti dalla normativa applicabile, anche in ragione della tipologia dei Rifiuti oggetto del deposito.
- “Detentore di Rifiuti”: il Produttore di Rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso.
- “Discarica”: area adibita a smaltimento dei Rifiuti mediante operazioni di deposito sul suolo o nel suolo, compresa la zona interna al luogo di produzione dei Rifiuti adibita allo smaltimento dei medesimi da parte del produttore degli stessi, nonché qualsiasi area ove i Rifiuti sono sottoposti a Deposito Temporaneo per più di un anno. Sono esclusi da tale definizione gli impianti in cui i Rifiuti sono scaricati al fine di essere preparati per il successivo trasporto in un impianto di recupero, trattamento o smaltimento, e lo stoccaggio di Rifiuti in attesa di recupero o trattamento per un periodo inferiore a tre anni come norma generale, o lo stoccaggio di Rifiuti in attesa di smaltimento per un periodo inferiore a un anno

(definizione di cui all'art. 2 comma 1 lett. g) del Decreto Legislativo 13 gennaio 2003 n. 36 recante "Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti" richiamato dall'art. 182 Cod. Amb.).

- "Gestione di Rifiuti": le attività di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei Rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di Commerciante di Rifiuti o Intermediario.
- "Habitat": zone terrestri o acquatiche che si distinguono grazie alle loro caratteristiche geografiche, abiotiche e biotiche, interamente naturali o semi-naturali (definizione di cui all'art. 1 lett. b) della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e semi-naturali e della flora e della fauna selvatiche).
- "Intermediario": qualsiasi impresa che dispone il recupero o lo smaltimento dei Rifiuti per conto di terzi, compresi gli intermediari che non acquisiscono la materiale disponibilità dei Rifiuti.
- "Miscelazione di Rifiuti": mescolanza, volontaria o involontaria, di due o più tipi di rifiuti aventi differenti codici identificativi e/o differenti caratteristiche di pericolosità;
- "Politica Ambientale": Intenzioni e direttive complessive di un'organizzazione relative alla propria prestazione ambientale come espresso formalmente dall'alta direzione
- "Produttore di Rifiuti": il soggetto la cui attività produce Rifiuti (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti Rifiuti.
- "Reati Ambientali": i reati ambientali di cui all'art. 25-undecies del Decreto.
- "Rifiuto": qualsiasi sostanza o oggetto di cui il Detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
- "Rifiuto Pericoloso": rifiuto che presenta uno o più caratteristiche di cui all'Allegato I della Parte IV del Codice dell'Ambiente.
- "Scarico": qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete

fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione.

- “Sistema di Gestione Ambientale, Sicurezza e Ambiente o Sistema Integrato (“SI”): il sistema che, ai sensi di una norma riconosciuta a livello internazionale (per REA il riferimento nella parte ambientale è alla norma ISO 14001:2004) riguarda la struttura organizzativa, le attività di pianificazione, le responsabilità, le prassi, le procedure, i processi, le risorse per elaborare, mettere in atto, conseguire, riesaminare e mantenere attiva la politica ambientale, sicurezza ed ambiente.
- “SISTRI”: il sistema di controllo della tracciabilità dei Rifiuti, di cui all’art. 188 bis comma 2, lett. a) del Cod. Amb., istituito ai sensi dell’articolo 14 bis del decreto-legge n. 78 del 2009 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009) e del Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in data 17 dicembre 2009.
- “UNI EN ISO 14001:2004 o ISO 14001:2004 o Norma ISO”: norma internazionale di carattere volontario, applicabile a tutte le tipologie di imprese, che definisce come deve essere sviluppato un efficace sistema di gestione ambientale.
- Valori limite di emissione: il fattore di emissione, la concentrazione, la percentuale o il flusso di massa di sostanze inquinanti nelle emissioni che non devono essere superati.

1 IL REGIME DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA PREVISTO A CARICO DELLE PERSONE GIURIDICHE, SOCIETÀ ED ASSOCIAZIONI

1.1 Il Decreto Legislativo n. 231/2001 e la normativa di riferimento

In data 4 luglio 2001, in attuazione della delega di cui all'art. 11 della legge 29 settembre 2000 n. 300, è entrato in vigore il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante la "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica" – pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 140, del 13 giugno 2001, Serie Generale.

Scopo del D.Lgs. 231/2001 è di adeguare l'ordinamento giuridico interno ad alcune convenzioni internazionali tra cui la Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee, la Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione in cui sono coinvolti funzionari della Comunità Europea e degli Stati Membri e la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche e internazionali.

L'art. 5 del D.Lgs. 231/2001 sancisce la responsabilità della società qualora determinati reati (reati cd. presupposto) siano stati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

- a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della società o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo della stessa (ad esempio, amministratori e direttori generali, collaboratori con particolari incarichi di gestione);
- b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati alla lettera precedente (ad esempio, dipendenti non dirigenti).

Pertanto, nel caso in cui venga commesso uno dei reati cd. presupposto, alla responsabilità penale della persona fisica che ha materialmente realizzato il fatto si aggiunge - se ed in quanto siano integrati tutti gli altri presupposti normativi - anche la responsabilità "amministrativa" della società.

Sotto il profilo sanzionatorio, per tutti gli illeciti commessi è sempre prevista a carico della persona giuridica l'applicazione di una sanzione pecuniaria; per le ipotesi di maggiore gravità è prevista anche l'applicazione di sanzioni interdittive, quali l'interdizione dall'esercizio dell'attività, la sospensione o la revoca di autorizzazioni, licenze o

concessioni, il divieto di contrarre con la P.A., l'esclusione da finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

La responsabilità prevista dal Decreto si configura anche in relazione ai reati commessi all'estero, purché per gli stessi non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il reato medesimo.

Ad oggi, tra i reati cd. Presupposto sono contemplati:

- Reati commessi nei rapporti con la P.A. [artt. 24 e 25]
 - Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.);
 - Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 640, 2° comma, n. 1 c.p.);
 - Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.);
 - Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.);
 - Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.);
 - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.);
 - Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.);
 - Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.);
 - Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
 - Concussione (art. 317 c.p.);
 - Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.);
 - Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.);
 - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);
 - Pene per il conduttore (art. 321 c.p.);
 - Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.);
 - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.).
- Reati in tema di "falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento" [art. 25-bis]
 - Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
 - Alterazione di monete (art. 454 c.p.);
 - Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
 - Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
 - Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);

- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
 - Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
 - Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.);
 - Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.);
 - Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).
- Reati societari [art. 25-ter]
- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
 - False comunicazioni delle società quotate (art. 2622 c.c.);
 - Impedito controllo (art. 2625 c.c.);
 - Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
 - Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
 - Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
 - Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
 - Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
 - Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis c.c.);
 - Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
 - Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
 - Aggiotaggio (art. 2637 c.c.);
 - Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.);
 - Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.).

- Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico [Art 25-querter]
 - Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordinamento democratico (art. 270 bis c.p.);
 - Assistenza agli associati (art. 270 ter c.p.);
 - Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quater c.p.);
 - Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quinquies c.p.);
 - Condotte con finalità di terrorismo (art. 270-sexies c.p.);
 - Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.);
 - Atti di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis c.p.);
 - Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289 bis c.p.);
 - Istigazione a commettere alcuno dei delitti contro la personalità dello Stato (art. 302 c.p.);
 - Cospirazione politica mediante accordo e cospirazione politica mediante associazione (artt. 304 e 305 c.p.);
 - Banda armata e formazione e partecipazione e assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (artt. 306 e 307 c.p.);
 - Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (L. n. 342/1976, art. 1);
 - Danneggiamento delle installazioni a terra (L. n. 342/1976, art. 2);
 - Sanzioni (L. n. 342/1976, art. 3);
 - Pentimento operoso (D.Lgs. 625/1979, art 5);
 - Convenzione di New York del 9 dicembre 1999 (art 2).
- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili [art. 25-quater 1]
 - Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art 583-bis c.p.)
- Reati contro la personalità individuale [art 25-quinquies]
 - Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);
 - Prostituzione minorile (art. 600-bis, c.p.);
 - Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.);

- Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater c.p.);
 - Pornografia virtuale (art. 600-quater 1 c.p.);
 - Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 quinquies c.p.);
 - Tratta di persone (art. 601 c.p.);
 - Alienazione e acquisto di schiavi (art. 602 c.p.);
 - Adescamento di minorenni (art. 609-undecies)
- Reati ed illeciti amministrativi di abuso di mercato [art. 25-sexies]
- Reato di abuso di informazioni privilegiate (ex art. 184 TUF);
 - Reato di manipolazione del mercato (ex art. 185 TUF);
 - Illecito amministrativo di abuso di informazioni privilegiate (ex art. 187-bis TUF);
 - Illecito amministrativo di manipolazione del mercato (ex art. 187-ter TUF).
- Reati transnazionali [L. n. 146/2006]

Costituiscono presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti i seguenti reati se commessi in modalità transnazionale: i delitti previsti dagli artt. 416 (associazione per delinquere) e 416-bis c.p. (associazione di stampo mafioso); dall'art 291-quater del Testo Unico di cui al D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (associazione finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri); dall'art. 74 del Testo Unico di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope); i reati concernenti il traffico di migranti, ossia i delitti di cui all'art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del Testo Unico di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n.286 e successive modificazioni; i reati concernenti l'intralcio alla giustizia di cui agli artt. 377-bis (induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria) e 378 del codice penale (favoreggiamento personale); cui si aggiungevano, prima della recente modifica ad opera del D.Lgs. 231(2007, i delitti di cui agli artt. 648-bis (riciclaggio) e 648-ter del codice penali (impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita).

A tal fine si definisce "reato transnazionale", a norma dell'art. 3 della medesima legge 16 marzo 2006 n. 146, "il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

- a) sia commesso in più di uno Stato;
 - b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
 - c) ovvero sia commesso in uno Stato ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
 - d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato".
- Reati di riciclaggio [Art. 25-octies]
 - Ricettazione (art. 648 c.p.);
 - Riciclaggio (art. 648 bis c.p.);
 - Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.);
 - Autoriciclaggio (art. 648-ter 1 c.p.).
 - Reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro [art. 25 -septies]
 - Omicidio colposo (art. 589 c.p.);
 - Lesioni colpose gravi o gravissime (art. 590 comma 3 c.p.) commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.
 - Delitti informatici e trattamento illecito di dati [Art. 24-bis]
 - Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491-bis c.p.);
 - Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.);
 - Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.);
 - Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.);
 - Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.);
 - Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.);

- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.);
 - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.);
 - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.);
 - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.);
 - Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.).
- Delitti contro l'industria e il commercio [Art. 25-bis 1]
- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
 - Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.);
 - Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);
 - Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
 - Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
 - Vendita di prodotti con segni mendaci (art. 517 c.p.);
 - Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.);
 - Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.).
- Delitti in materia di violazione del diritto d'autore [Art. 25-novies]

Sono puniti una serie di reati previsti dalla legge 22 aprile 1941 n. 633 recante "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio"; in particolar modo figurano tra i reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti ex Decreto 231 quelli previsti dagli articoli 171 comma 1 lett. a-bis, 171 comma 3, 171-bis, 171-ter, 171-septies, 171-octies della citata legge.

- Delitti di criminalità organizzata [Art. 24-ter]
 - Associazione per delinquere (art 416 c.p.)
 - Associazioni di stampo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.);
 - Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.);
 - Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.);
 - Associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del D.P.R. n. 390/1990).
- Reati ambientali [Art. 25-undecies]
 - Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.);
 - Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.);
 - Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.);
 - Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.);
 - Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.);
 - Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.);
 - Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.);
 - Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. n. 150/1992, art. 1, art. 2, art. 3-bis e art. 6);
 - Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (D.Lgs. n. 152/2006, art. 137);
 - Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D.Lgs. n. 152/2006, art. 256);
 - Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (D.Lgs. n. 152/2006, art. 257);
 - Traffico illecito di rifiuti (D.Lgs. n. 152/2006, art. 259),
 - Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D.Lgs. n. 152/2006, art. 258);
 - Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (D.Lgs. n. 152/2006, art. 260);

- False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione nel trasporto di rifiuti (D.Lgs. n. 152/2006, art. 260-bis);
 - Sanzioni (D.Lgs. n. 152/2006, art. 279).
 - Inquinamento doloso provocato da navi (D.Lgs. n. 202/2007, art. 8)
 - Inquinamento colposo provocato da navi (D.Lgs. n. 202/2007, art. 9)
 - Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (L. n. 549/1993 art. 3)
- Reati di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare [art. 25-duodecies]

Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22 comma 12-bis D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286).

Altre fattispecie di reato potranno in futuro essere inserite dal legislatore nella disciplina dettata dal D.Lgs. 231/2001.

Si rinvia alle singole Parti Speciali del presente Modello per la descrizione analitica dei singoli Reati. REA ha adottato le Parti Speciali che si riferiscono esclusivamente alle Attività Sensibili rilevate.

1.2 L'adozione del "modello di organizzazione, gestione e controllo"

L'adozione del "modello di organizzazione e controllo" è una possibile esimente dalla responsabilità amministrativa. Il D.Lgs. 231/2001 prevede, agli articoli 6 e 7, una forma di esonero dalla responsabilità qualora l'ente dimostri di aver adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire la realizzazione dei cd. Reati Presupposto.

La Società dovrà cioè dimostrare:

- a) di aver adottato ed efficacemente attuato attraverso il suo organo dirigente, prima della commissione del fatto, un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) di aver affidato ad un organismo interno, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, nonché di curare il loro aggiornamento;
- c) che le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente il suddetto Modello;
- d) che non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla precedente lett. b).

Il Decreto prevede inoltre, che, in relazione all'estensione dei poteri delegati ed al rischio di commissione dei Reati, il Modello debba rispondere alle seguenti esigenze:

1. individuare le aree a rischio di commissione dei Reati;
2. prevedere, o fare rinvio a specifici protocolli che regolino la formazione e l'attuazione delle decisioni aziendali in relazione ai reati da prevenire;
3. individuare le risorse finanziarie idonee ad implementare un sistema di organizzazione tale da prevenire la commissione dei Reati;
4. prescrivere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello;
5. configurare un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Lo stesso Decreto dispone che il Modello può essere adottato, garantendo le esigenze di cui sopra, sulla base di codici di comportamento (i.e. "Linee Guida Confindustria") redatti da associazioni rappresentative di categoria.

2 ADOZIONE DEL MODELLO DA PARTE DI REA

2.1 La missione della Società ed adozione del Modello

REA è una Società per azioni avente socio unico.

Nasce nel 1993 con la denominazione RE (Rosignano Energia) in partecipazione con il Comune di Rosignano Marittimo, alla fine del 1996 si trasforma in R.E.A. (Rosignano Energia Ambiente S.p.a.) allargando la propria attività al campo della gestione integrata dei rifiuti. Dal 1° Gennaio 2013 gestisce unicamente il ciclo di raccolta e trasporto dei rifiuti sui territori Comunali, avendo ceduto la gestione del polo impiantistico di Scapigliato e la gestione del servizio del “Verde” ad una società privata (REA Impianti S.r.l.).

REA S.p.A. confluirà nella futura società che provvederà alla gestione del servizio rifiuti nell'ATO Costa.

Attualmente svolge le seguenti attività: REA S.p.A. svolge i servizi di:

- Raccolta, Trasporto e Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani;
- Attività di spazzamento e svuotamento cestini per il decoro urbano;
- Ritiro a domicilio di materiali ingombranti, potature e Rifiuti RAEE per i Comuni convenzionati;
- Gestione dei Centri di Raccolta;
- Lavaggio e manutenzione cassonetti;
- Pulizia spiagge;
- Attività di Educazione Ambientale.

REA ha un capitale sociale di euro 2.520.000,00 interamente detenuto dal 30 giugno 2016 da:

RETIAMBIENTE S.P.A.

REA è inoltre accreditata presso l'Albo Nazionale Gestori Ambientali iscritta nella sezione di Firenze con il numero FI/001709.

La Società si è dotata della seguente struttura organizzativa al fine di perseguire con efficienza il proprio scopo:


- un Amministratore Unico, investito dei più ampi poteri per la gestione sia ordinaria che straordinaria della Società con firma sociale e rappresentanza in giudizio di fronte a terzi;
- un collegio sindacale con 3 membri effettivi e 2 supplenti;
- un revisore unico;
- un preposto alla gestione tecnica ai sensi del D.m. 274/97.

Il Capitolo 5 del Manuale di gestione integrato riporta le descrizione delle mansioni delle funzioni aziendali di cui alla tabella seguente.

ABBREVIAZIONE	DEFINIZIONE
AAO	Addetto amministrativo officina
ACR	Addetti centri di raccolta
ADDEM	Addetti emergenza
AI	Addetto Impianto
ALA	Addetto logistica attrezzature
AMA	Addetto manutenzione attrezzature
AOF	Addetto officina
AP	Addetto pulizie
AR	Amministrazione Rifiuti
ASG	Addetto segreteria generale
AU	Amministratore Unico
AUS	Ausiliare
AUT	Autista
CdA	Consiglio di Amministrazione
CEN	Centralino
CON	Contabilità Generale e Analitica
CTO	Capo turno officina
DEC	Direttore dell'Esecuzione dei Contratti
DG	Direttore Generale

ABBREVIAZIONE	DEFINIZIONE
DL	Datore di Lavoro
DLL	Direttore dei Lavori
EDA	Educazione Ambientale
GIG	Gestione informatica giri
GTA	Gestione tecnico amministrativa
MC	Medico Competente
NET	Netturbino
OSC	Operatore Servizio Cortesia
PRE	Presidente del consiglio di amministrazione
PREP	Preposto
RACQ	Responsabile Acquisti
RAM	Responsabile Amministrazione e Finanza
RAP	Responsabile gestione amministrativa del personale
RAR	Responsabile Amministrativo Rifiuti
RATS	Responsabile Tecnico Area Servizi
RCF	Responsabile Comunicazione e Formazione
RCRD	Responsabile Centri di Raccolta e Raccolta a Domicilio
RICT	Responsabile Information and Communication Technologies
RLS	Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
ROF	Responsabile Officina, impianto di lavaggio e manutenzione immobili
RP	Responsabile del procedimento
RRTC	Responsabile Raccolta sul Territorio e manutenzione cassonetti
RSGI	Responsabile Sistema Gestione Integrato
RSPP	Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione
RSPS	Responsabile spazzamento e pulizia spiagge
RUP	Responsabile Unico del Procedimento
SEG	Segreteria Generale
STA	Supporto tecnico Amministrativo
SUF	Supporto Formazione

La loro relazione gerarchico-funzionale viene rappresentata nell'organigramma riportato di seguito, mentre il Cap. 5 del Manuale di Gestione Integrato ne descrive le mansioni.



Organigramma nominativo REA SPA

Il presente Modello è stato adottato dall'Amministratore Unico di REA con decreto del 12/12/2016. Con un altro decreto del 12/12/2016 è stato nominato un Organismo di Vigilanza Monocratico, cui è attribuito il compito di vigilare sul funzionamento, sull'efficacia e sull'osservanza del Modello stesso, nonché di curarne l'aggiornamento.

2.1.1 Le Linee Guida Confindustria

Nella predisposizione del presente Modello, REA si è ispirata alle Linee Guida Confindustria quale utile strumento di orientamento per l'interpretazione e l'analisi delle implicazioni giuridiche ed organizzative derivanti dall'introduzione del D.Lgs. 231/2001.

I punti fondamentali individuati dalle Linee Guida Confindustria per la costruzione dei Modelli possono essere così sintetizzati:

individuazione delle aree di rischio, volta a verificare in quale area/settore aziendale sia possibile la realizzazione dei Reati;
predisposizione di un sistema di controllo in grado di prevenire i rischi attraverso l'adozione di apposite procedure. Le componenti più rilevanti del sistema di controllo sono individuate nei seguenti strumenti:

- o codice etico;
- o sistema organizzativo e manuale di gestione integrato;
- o procedure aziendali;
- o poteri autorizzativi e di firma;
- o sistemi di controllo e gestione;
- o comunicazione al personale e sua formazione.

Le componenti del sistema di controllo devono essere ispirate ai seguenti principi:

- verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione;
- documentazione dei controlli;
- previsione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle norme del codice etico e delle procedure previste dal Modello;
- individuazione dei requisiti dell'organismo di vigilanza, riassumibili come segue:
 - autonomia e indipendenza
 - onorabilità e professionalità;
 - continuità di azione.

Obblighi di informazione dell'organismo di vigilanza.

Resta inteso che la scelta di non adeguare il Modello ad alcune indicazioni di cui alle Linee Guida Confindustria o alla best practice applicata non inficia la validità dello stesso. Il singolo Modello, infatti, dovendo essere redatto con riferimento alla realtà concreta della Società, ben può discostarsi dalle indicazioni contenute o rappresentate dagli strumenti operativi di riferimento che, per loro natura, hanno carattere generale.

2.2 Le caratteristiche del Modello

Gli elementi che il presente Modello organizzativo possiede sono l'efficacia, la specificità e l'attualità.

L'efficacia

L'efficacia di un modello organizzativo dipende dalla sua idoneità in concreto ad elaborare meccanismi di decisione e di controllo tali da eliminare o quantomeno ridurre significativamente l'area di rischio da responsabilità. Tale idoneità è garantita dall'esistenza di meccanismi di controllo preventivo e successivo idonei ad identificare le operazioni che possiedono caratteristiche anomale, tali da segnalare condotte rientranti nelle aree di rischio e strumenti di tempestivo intervento nel caso di individuazione di siffatte anomalie. L'efficacia di un modello organizzativo, infatti, è anche funzione dell'efficienza degli strumenti idonei ad identificare "sintomatologie da illecito".

La specificità

La specificità di un modello organizzativo è uno degli elementi che ne connota l'efficacia. E' necessaria una specificità connessa alle aree a rischio, così come richiamata dall'art. 6, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 231, che impone un censimento delle attività nel cui ambito possono essere commessi i reati.

E' altrettanto necessaria una specificità dei processi di formazione delle decisioni dell'ente e dei processi di attuazione nei settori "sensibili", così come previsto dall'art. 6, comma 2 lett. b) del D.Lgs. 231.

Analogamente, l'individuazione delle modalità di gestione per la gestione delle risorse finanziarie, l'elaborazione di un sistema di doveri d'informativa, l'introduzione di un adeguato sistema disciplinare sono obblighi che richiedono la specificità delle singole componenti del Modello.

Il Modello, ancora, deve tener conto delle caratteristiche proprie, delle dimensioni della società/ente e del tipo di attività svolte, nonché della storia della società/ente.

L'attualità

Riguardo a tale aspetto un modello è idoneo a ridurre i rischi da reato in quanto sia costantemente adattato ai caratteri della struttura e dell'attività d'impresa.

2.3 Funzione e scopo del Modello

REA è consapevole del valore che può derivare da un sistema di controllo interno idoneo a prevenire la commissione dei Reati da parte dei propri Dipendenti, Organi Sociali, Consulenti, Partner, Fornitori. Inoltre, la Società è consapevole altresì che l'adozione e l'efficace attuazione del Modello migliorano il sistema di controllo e gestione in azienda in quanto limitano il rischio di commissione dei Reati e consentono di beneficiare dell'esimente prevista dal D.Lgs. 231/2001.

Pertanto, scopo del presente Modello è la predisposizione di un sistema strutturato ed organico di prevenzione, dissuasione e controllo finalizzato alla riduzione del rischio di commissione dei Reati mediante l'individuazione di attività sensibili e dei principi di comportamento che devono essere rispettati dai destinatari del Modello. A tal fine, viene di seguito individuata e descritta la costante attività dell'Organismo di Vigilanza finalizzata a garantire il rispetto del sistema organizzativo adottato e la vigilanza sull'operato dei suoi destinatari, anche attraverso il ricorso ad idonei strumenti sanzionatori, sia disciplinari che contrattuali.

I principi contenuti nel presente Modello sono volti, da un lato, a determinare una piena consapevolezza del potenziale autore del Reato di commettere un illecito (la cui commissione è fortemente condannata da REA perché contraria alle norme di deontologia cui essa si ispira e ai suoi interessi, anche quando apparentemente la Società potrebbe trarne un vantaggio), dall'altro, grazie ad un monitoraggio costante dell'attività, a consentire a REA di reagire tempestivamente nel prevenire od impedire la commissione del Reato stesso.

Tra le finalità del Modello vi è, quindi, quella di sviluppare nei Dipendenti, negli Organi Sociali, nei Consulenti, nei Partner nei Fornitori, e in tutti coloro che operano nell'ambito delle Attività Sensibili di REA la consapevolezza di poter determinare - in caso di comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello e alle altre norme e procedure aziendali (oltre che alla legge) - illeciti passibili di conseguenze penalmente rilevanti non solo per se stessi, ma anche per la Società.

A tal riguardo, le procedure aziendali già adottate e quelle di futura emanazione, così come i principi procedurali indicati sia nel Manuale di gestione integrato che nel presente Modello, si caratterizzano per:

- separazione all'interno di ciascun processo tra il soggetto che lo inizia, e/o lo esegue ed il soggetto che lo controlla;
- traccia scritta di ciascun passaggio rilevante del processo;
- adeguato livello di formalizzazione.

2.4 La costruzione del Modello e la sua struttura

La predisposizione del presente Modello è stata preceduta da una serie di attività preparatorie, suddivise in differenti fasi qui di seguito descritte, tutte finalizzate alla costruzione di un sistema di prevenzione e gestione dei rischi in linea e ispirato, oltre che alle norme contenute nel D.Lgs. 231/2001, anche ai contenuti e suggerimenti dettati dalle Linee Guida Confindustria e alla best practice italiana.

2.4.1 Identificazione delle Attività Sensibili: attività preliminare

- I. Esame preliminare della documentazione aziendale, tra cui a titolo esemplificativo: organigramma societario, statuto sociale, codice etico (non esistente in REA), verbali del Consiglio di Amministrazione (in particolare relativi al conferimento di deleghe e procure), procedure aziendali e certificazioni su tematiche sensibili in relazione ai reati previsti dal Decreto.
- II. Interviste ai soggetti chiave della struttura aziendale mirate all'approfondimento delle Attività Sensibili e del controllo sulle stesse tra cui, a titolo esemplificativo: Amministratore Unico, Direttore Generale, Responsabili delle principali funzioni aziendali (e, in particolare, responsabile amministrativo, del personale e del sistema integrato, ecc.).

2.4.2 As is e Gap Analysis

Sulla base dell'analisi sopra descritta, la Società ha individuato - insieme ai propri consulenti legale e aziendali - le proprie Attività Sensibili relativamente alla situazione aziendale esistente (as-is analysis), nonché le azioni di miglioramento (gap analysis) da attuare nell'ambito delle stesse sia a livello di procedure interne che di requisiti organizzativi al fine di pervenire alla definizione del Modello. Tenuto conto della natura pubblicistica dell'azionariato di REA e gli obblighi di trasparenza a cui essa è soggetta, la ricognizione è stata effettuata congiuntamente all'analisi svolta per la Società in ambito Legge 190.

2.4.3 Predisposizione del Modello.

Il presente Modello è così composto:

- i. una "Parte Generale", contenente l'insieme delle regole e dei principi generali dettati dal Modello;
- ii. n. 9 "Parti Speciali" predisposte per alcune categorie di Reato in relazione all'attività svolta dalla Società, ossia:
 - ❖ "Parte Speciale A", denominata "Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione";
 - ❖ "Parte Speciale B", denominata "Reati Societari";
 - ❖ "Parte Speciale C" denominata "Reati di Ricettazione, Riciclaggio e impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita e Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico";
 - ❖ "Parte Speciale D" denominata "Reati di Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro ed impiego di cittadini senza regolare permesso di soggiorno";
 - ❖ "Parte Speciale "E", denominata "Delitti informatici e trattamento illecito di dati";
 - ❖ "Parte Speciale "F", denominata "Delitti di criminalità organizzata";
 - ❖ "Parte Speciale "G", denominata " Delitti contro l'industria e il commercio e Delitti di violazione del diritto d'autore";
 - ❖ "Parte Speciale "H" denominata "Reati Ambientali";
 - ❖ "Parte Speciale "I" denominata "Reati in tema di corruzione tra privati";

2.5 Principi generali cui si ispira il Modello

Nella predisposizione del presente Modello si è tenuto conto delle procedure e dei sistemi di controllo esistenti in azienda (rilevati in fase di "as-is analysis"), ove considerati idonei a valere anche come misure di prevenzione dei Reati e strumenti di controllo sulle Attività Sensibili. Detto Modello si pone, pertanto, quale ulteriore componente del sistema di controllo interno adottato dalla Società.

In particolare, quali specifici strumenti diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società anche in relazione ai Reati da prevenire, la Società ha individuato i seguenti:

- a) il Codice Etico dalla Società;
- b) la struttura gerarchico-funzionale e organizzativa della Società;
- c) Il sistema di Gestione Integrato, conforme alle norme UNI EN ISO 9001:2008, 14001:2004, OHSAS 18001:2008, EMAS
- d) la formazione del personale;
- e) il sistema sanzionatorio di cui al CCNL;
- f) il sistema procedurale.

Le regole, procedure e principi di cui agli strumenti sopra elencati, non vengono riportati dettagliatamente nel presente Modello, ma fanno parte del più ampio sistema di organizzazione e controllo che lo stesso intende integrare.

Principi cardine cui il Modello si ispira, oltre a quanto sopra indicato, sono:

1. le Linee Guida Confindustria e le migliori pratiche esistenti in materia, in base alle quali è stata predisposta la mappatura delle Attività Sensibili;
2. i requisiti indicati dal D.Lgs. 231/2001 ed in particolare:
 - L'attribuzione ad un Organismo di Vigilanza interno a REA del compito di attuare in modo efficace e corretto il Modello anche attraverso il monitoraggio dei comportamenti aziendali ed il diritto ad una informazione costante sulle attività rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/2001;
 - la messa a disposizione dell'OdV di risorse aziendali di numero e valore ragionevole e proporzionato ai compiti affidatigli e ai risultati attesi e ragionevolmente ottenibili;
 - l'attività da parte dell'OdV di verifica del funzionamento del Modello con conseguente aggiornamento periodico (controllo ex post);
 - la sensibilizzazione e diffusione a tutti i livelli aziendali delle regole comportamentali e delle procedure istituite;
3. i principi generali di un adeguato sistema di controllo interno ed in particolare:
 - la verificabilità e documentabilità di ogni operazione rilevante ai fini del D.Lgs. 231/2001;
 - il rispetto del principio della separazione delle funzioni;
 - la definizione di poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate;
 - la comunicazione all'Organismo di Vigilanza delle informazioni rilevanti.
4. il sistema dei controlli interni che monitora le aree in cui vi è un'alta probabilità di commissione dei Reati ed un alto valore delle operazioni poste in essere nell'ambito delle Attività Sensibili.

2.6 La procedura di adozione del Modello

Sebbene l'adozione del Modello sia prevista dalla legge come facoltativa e non obbligatoria, REA ha ritenuto comunque necessario procedere alla predisposizione del presente Modello, la cui adozione è sottoposta a determinazione dell'Amministratore Unico.

Essendo il Modello un atto di emanazione dell'organo dirigente (in conformità alle prescrizioni dell'art. 6, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 231/2001) le successive modifiche e integrazioni sono rimesse alla competenza dell'Amministratore Unico.

2.7 Destinatari del Modello

Le regole contenute nel presente Modello si rivolgono:

- a) alle persone che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione della Società;
- b) alle persone che esercitano, anche di fatto, la gestione ed il controllo della Società stessa;
- c) a tutti i Dipendenti della Società sottoposti alla direzione o alla vigilanza dei soggetti di cui sopra;
- d) ai Consulenti, Fornitori, procuratori e, in genere, ai terzi che operano in nome o per conto o comunque nell'interesse della Società.

I soggetti sopra indicati sono definiti collettivamente i "Destinatari".

Il Modello ed i contenuti dello stesso sono comunicati ai Destinatari con modalità idonee ad assicurarne l'effettiva conoscenza, secondo quanto indicato al successivo Capitolo 5 della presente Parte Generale, pertanto, i Destinatari del Modello sono tenuti a rispettarne puntualmente tutte le disposizioni, anche in adempimento dei doveri di correttezza e diligenza derivanti dal rapporto giuridico da essi instaurato con la Società.

2.8 Modello e Codice Etico

Le regole di comportamento contenute nel presente Modello si integrano sia con quelle del Codice Etico che con quelle del Piano triennale anticorruzione e trasparenza, pur presentando il Modello, per le finalità che esso intende perseguire in attuazione delle disposizioni riportate nel Decreto, una portata diversa rispetto al Codice e Piano stessi.

Sotto tale profilo, infatti:

- il Codice Etico rappresenta uno strumento adottato in via autonoma e suscettibile di applicazione sul piano generale da parte della Società allo scopo di esprimere dei principi di "deontologia aziendale" che REA riconosce come propri e sui quali richiama l'osservanza da parte di tutti i suoi destinatari;
- il Piano triennale rappresenta lo strumento adottato dalla Società in ottemperanza a quanto previsto dalle Legge 190 in tema di limitazione ed eliminazione della corruzione attiva e passiva all'interno degli enti.
- il Modello risponde invece a specifiche prescrizioni contenute nel Decreto, finalizzate a prevenire la commissione di particolari tipologie di reati (per fatti che, commessi apparentemente a vantaggio dell'azienda, possono comportare una responsabilità amministrativa in base alle disposizioni del Decreto medesimo).

3 LE ATTIVITA' SENSIBILI DI REA

REA è una società specializzata nel settore ambientale e dei rifiuti che opera nel mercato da diversi anni impegnandosi a fornire i propri servizi con efficacia ed efficienza.

REA ha, inoltre, come obiettivo primario la salvaguardia ed il risparmio delle risorse ambientali nonché il rispetto della salute umana. L'azienda si occupa, poi di monitorare costantemente le emissioni nell'ambiente, e di controllare l'efficienza dei mezzi e degli impianti usati.

Dall'analisi dei rischi aziendali condotta ai fini dell'adozione del Modello è emerso che le Attività Sensibili, allo stato, riguardano le seguenti tipologie di reati:

- A. reati commessi nei rapporti con la P.A.;
- B. reati societari;
- C. reati di ricettazione riciclaggio ed autoriciclaggio;
- D. reati di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro ed impiego di cittadini senza regolare permesso di soggiorno;
- E. delitti informatici e trattamento illecito dei dati;
- F. reati di criminalità organizzata;
- G. delitti contro l'industria ed il commercio e delitti in violazione del diritto d'autore;
- H. delitti ambientali;
- I. corruzione tra privati.

Si rinvia alle singole Parti Speciali del presente Modello per la descrizione analitica delle singole Attività Sensibili relative a ciascuna categoria di Reato.

L'Organismo di Vigilanza ha il potere di individuare ed indicare all'Amministratore Unico ed eventualmente anche al Responsabile anticorruzione eventuali ulteriori attività a rischio che – a seconda dell'evoluzione legislativa o dell'attività della Società – potranno essere comprese nel novero delle Attività Sensibili.

L'ORGANISMO DI VIGILANZA

3.1 Identificazione dell'Organismo di Vigilanza

Ai sensi dell'art. 6, lett. b), D.Lgs. 231/2001, condizione indispensabile per la concessione dell'esimente dalla responsabilità amministrativa è l'attribuzione ad un organismo della Società, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, del compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento.

Sul tema le Linee Guida Confindustria, interpretando le disposizioni del Decreto, ne suggeriscono l'individuazione in un organo interno alla struttura della società, caratterizzato da autonomia, indipendenza, continuità di azione, nonché in possesso di professionalità ed onorabilità adeguate al ruolo.

Volendo nello specifico analizzare i singoli requisiti che devono caratterizzare l'Organismo di Vigilanza, si precisa quanto segue.

3.1.1 Autonomia e indipendenza.

Il requisito di autonomia e indipendenza presuppone che l'OdV risponda, nello svolgimento di questa sua funzione, solo al massimo vertice gerarchico (ad esempio, Amministratore Unico ovvero Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale).

In sede di costituzione dell'OdV, la sua indipendenza è assicurata dall'obbligo, in capo all'organo dirigente, di approvare una dotazione annua adeguata di risorse finanziarie, anche su proposta dell'Organismo di Vigilanza stesso, della quale quest'ultimo potrà disporre per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei propri doveri (es. consulenze specialistiche, eventuali trasferte, ispezioni, etc.).

L'indipendenza, infine, presuppone che i membri dell'Organismo di Vigilanza non si trovino in una posizione, neppure potenziale di conflitto d'interessi con la Società, né siano titolari all'interno della stessa di funzioni di tipo operativo che ne minerebbero l'obiettività di giudizio nel momento delle verifiche sul rispetto del Modello.

3.1.2 Onorabilità e cause di ineleggibilità.

Non possono essere eletti membri dell'Organismo di Vigilanza e, se lo sono, decadono necessariamente ed automaticamente dalla carica:

- I. coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 codice civile, ovvero sia gli inabilitati, interdetti, falliti o condannati ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, da uffici pubblici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- II. coloro che siano stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (legge sulle misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità) o della legge 31 maggio 1965, n. 575 (legge contro la mafia);
- III. coloro che sono stati condannati a seguito di sentenza ancorché non ancora definitiva, o emessa ex artt. 444 e ss. codice procedura penale o anche se con pena condizionalmente sospesa, salvi gli effetti della riabilitazione:
 1. per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile (Disposizioni penali in materia di società e consorzi) e nel Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, e sue successive modifiche od integrazioni (disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa);
 2. a pena detentiva, non inferiore ad un anno, per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento (tra questi si segnalano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i reati di abusivismo bancario e finanziario di cui agli artt. 130 e seguenti del Testo Unico Bancario, i reati di falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate di cui all'art. 453 codice penale, i reati di fraudolento danneggiamento dei beni assicurati e mutilazione fraudolenta della propria persona di cui all'art. 642 codice penale);
 3. per un delitto contro la pubblica amministrazione, o alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;

4. alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
 5. in ogni caso e a prescindere dall'entità della pena per uno o più illeciti tra quelli tassativamente previsti dal D.Lgs. 231/2001;
- IV. coloro che hanno rivestito la qualifica di componente dell'OdV in società nei cui confronti siano state applicate le sanzioni previste dall'art. 9, D.Lgs. 231/2001, salvo che siano trascorsi 5 anni dalla inflizione in via definitiva delle sanzioni e il componente non sia incorso in condanna penale ancorché non definitiva;
- V. coloro nei cui confronti siano state applicate le sanzioni amministrative accessorie previste dall'art. 187-quater TUF (D.Lgs. 58/1998).

3.1.3 Comprovata professionalità, capacità specifiche in tema di attività ispettiva e consulenziale.

L'Organismo di Vigilanza deve possedere, al suo interno, competenze tecnico-professionali adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere. Tali caratteristiche, unite alla sua indipendenza, ne garantiscono l'obiettività di giudizio; è necessario, pertanto, che all'interno dell'Organismo di Vigilanza siano presenti soggetti con professionalità adeguate in materia 231, economica, di controllo e gestione dei rischi aziendali. L'Organismo di Vigilanza potrà, inoltre, anche avvalendosi di professionisti esterni, dotarsi di risorse competenti in materia giuridica di organizzazione aziendale, revisione, contabilità e finanza.

3.1.4 Continuità d'azione.

L'Organismo di Vigilanza svolge in modo continuativo le attività necessarie per la vigilanza in merito alla corretta applicazione del Modello con adeguato impegno e con i necessari poteri di indagine; è una struttura interna alla società, in modo da garantire la dovuta continuità nell'attività di vigilanza; cura l'attuazione del Modello assicurandone il costante aggiornamento; non svolge mansioni operative che possano condizionare e contaminare quella visione d'insieme sull'attività aziendale che ad esso si richiede. L'OdV può anche fornire pareri sulla costruzione del Modello.

3.2 Composizione e Nomina

La legge non fornisce indicazioni puntuali circa la composizione dell'Organismo di vigilanza. Ciò consente di optare per una composizione sia monosoggettiva che plurisoggettiva. In questo ultimo caso, possono essere chiamati a comporre l'Organismo soggetti interni ed esterni all'ente, purché dotati dei requisiti di cui tra breve si dirà.

A dispetto della indifferenza del legislatore rispetto alla composizione, la scelta tra l'una o l'altra soluzione deve tenere conto delle finalità perseguite dalla stessa legge e, quindi, assicurare l'effettività dei controlli. Come ogni aspetto del modello, anche la composizione dell'Organismo di vigilanza dovrà modularsi sulla base delle dimensioni, del tipo di attività e della complessità organizzativa dell'ente.

Inoltre, qualora l'ente risulti dotato di un Collegio Sindacale (o organo equivalente nel caso di adozione di forme di governo societario differenti da quella tradizionale), potrebbe avvalersi di un'altra opportunità offerta dal Decreto (in seguito alle modifiche introdotte dalla legge 183 del 2011): l'attribuzione delle funzioni di Organismo di vigilanza al Collegio Sindacale.

Quale che sia la scelta organizzativa compiuta dal singolo ente, l'Organismo dovrà rispettare alcuni basilari requisiti e risultare realmente dotato dei poteri e compiti previsti dal legislatore.

In considerazione dei requisiti e dei compiti sopra delineati e tenuto conto delle dimensioni e della complessità delle attività delle Società, l'Organismo di Vigilanza può assumere la veste di organo monosoggettivo.

3.3 Durata in carica

L'Amministratore Unico provvede alla nomina dell'Organismo di Vigilanza mediante apposito decreto: a tal riguardo, al momento della nomina dovranno essere forniti adeguati chiarimenti in merito alla professionalità dei o del componente, il cui curriculum vitae verrà allegato al relativo verbale.

Il primo OdV nominato successivamente all'approvazione del presente Modello, viene investito per un periodo coincidente con quello previsto per la restante durata della carica del Collegio Sindacale al momento della nomina. Gli OdV successivi saranno nominati per il periodo di tre anni, coincidente con la durata della carica del Collegio Sindacale.

Alla scadenza dell'incarico, l'OdV potrà continuare a svolgere le proprie funzioni e ad esercitare i poteri di propria competenza, come in seguito meglio specificati, sino alla nomina dei nuovi componenti da parte dell'Amministratore Unico.

Al fine di garantire i requisiti di indipendenza e di autonomia, dal momento della nomina e per tutta la durata della carica, i componenti dell'Organismo:

- a) non devono rivestire incarichi esecutivi o delegati dell'Amministratore Unico della Società;
- b) non devono svolgere funzioni operative o di business all'interno della Società;
- c) non devono intrattenere significativi rapporti d'affari con la Società, con società da essa controllate o ad essa collegate, salvo il rapporto di lavoro subordinato o l'eventuale appartenenza al Collegio Sindacale, né intrattenere significativi rapporti d'affari con gli amministratori muniti di deleghe (amministratori esecutivi);
- d) non devono avere rapporti con o far parte del nucleo familiare degli amministratori esecutivi, dovendosi intendere per nucleo familiare quello costituito dal coniuge non separato legalmente, dai parenti ed affini entro il quarto grado;
- e) non devono risultare titolari, direttamente o indirettamente, di partecipazioni nel capitale della Società;
- f) devono avere e mantenere i requisiti di onorabilità indicati nella lettera b) del paragrafo 4.1 che precede.

Rappresentano ipotesi di decadenza automatica le incompatibilità di cui alle precedenti lettere da a) ad e), le circostanze di cui alla lettera f), la sopravvenuta incapacità e la morte; fatte salve le ipotesi di decadenza automatica, i membri dell'Organismo non possono essere revocati dall'Organo Amministrativo se non per giusta causa.

Rappresentano ipotesi di giusta causa di revoca:

- una sentenza di condanna della Società ai sensi del Decreto o una sentenza di patteggiamento, passata in giudicato, ove risulti dagli atti l'omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. d) del Decreto;
- la violazione degli obblighi di riservatezza di cui al successivo paragrafo 4.9;
- la mancata partecipazione a più di tre riunioni consecutive senza giustificato motivo;
- grave negligenza nell'adempimento dei propri compiti;
- in caso di soggetti interni alla struttura aziendale, le eventuali dimissioni o licenziamento.

In caso di dimissioni o di decadenza automatica di un membro effettivo dell'Organismo di Vigilanza, quest'ultimo ne darà comunicazione tempestiva all'Organo Amministrativo, che prenderà senza indugio le decisioni del caso.

L'Organismo di Vigilanza si intende decaduto se viene a mancare, per dimissioni o altre cause, la maggioranza dei componenti. In tal caso, l'Amministratore Unico provvede a nominare nuovi componenti.

3.4 Funzione e poteri dell'Organismo di Vigilanza

All'OdV è affidato il compito di vigilare:

- a) sull'osservanza del Modello da parte dei Dipendenti, degli Organi Sociali, dei Consulenti, dei Fornitori;
- b) sull'efficacia e adeguatezza del Modello in relazione alla struttura aziendale ed alla effettiva capacità di prevenire la commissione dei Reati;
- c) sull'opportunità di aggiornamento del Modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione a mutate condizioni aziendali e/o normative.

Su di un piano più operativo all'OdV è affidato il compito di:

i. Aggiornamenti, potestà normativa, segnalazioni:

- a) suggerire e promuovere l'emanazione di disposizioni procedurali attuative dei principi e delle regole contenute nel Modello;
- b) interpretare la normativa rilevante e verificare l'adeguatezza del Modello a tali prescrizioni normative, segnalando all'Organo Amministrativo le possibili aree di intervento;
- c) valutare le esigenze di aggiornamento del Modello, segnalando all'Amministratore Unico le possibili aree di intervento;
- d) indicare nella relazione annuale all'Amministratore Unico di cui al paragrafo 4.6 le opportune integrazioni ai sistemi di gestione delle risorse finanziarie (sia in entrata che in uscita) per introdurre alcuni accorgimenti idonei a rilevare l'esistenza di eventuali flussi finanziari atipici e connotati da maggiori margini di discrezionalità rispetto a quanto ordinariamente previsto;
- e) indicare nella relazione annuale all'Amministratore Unico di cui al paragrafo 4.6 l'opportunità di emanare particolari disposizioni procedurali attuative dei principi contenuti nel Modello, che potrebbero non essere coerenti con quelle in vigore attualmente nella Società, curando altresì il coordinamento delle stesse con quanto esistente.

ii. Verifiche e controlli:

- a) condurre ricognizioni sull'attività aziendale ai fini dell'aggiornamento della mappatura delle Attività Sensibili;

- b) in ottemperanza a quanto previsto nel calendario annuale delle attività dell'organismo, effettuare periodiche verifiche mirate su determinate operazioni o specifici atti posti in essere da REA, soprattutto nell'ambito delle Attività Sensibili, i cui risultati devono essere riassunti in un apposito rapporto da esporsi in sede di reporting agli Organi Sociali deputati;
- c) raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello, nonché aggiornare la lista di informazioni che devono essere ad esso trasmesse o tenute a propria disposizione (vedi in dettaglio il successivo par. 4.7);
- d) coordinarsi con le altre funzioni aziendali, come per esempio con il responsabile di sistema (anche attraverso apposite riunioni) per il miglior monitoraggio delle attività in relazione alle procedure stabilite nel Modello. A tal fine, l'OdV ha libero accesso a tutta la documentazione aziendale (sia cartacea sia informatica) che ritiene rilevante e deve essere costantemente informato dal management: a) sugli aspetti dell'attività aziendale che possono esporre REA al rischio di commissione di uno dei Reati; b) sui rapporti con i Consulenti, Partner, Fornitori e Terzi che operano per conto della Società nell'ambito di Attività Sensibili;
- e) attivare e svolgere le inchieste interne, raccordandosi di volta in volta con le funzioni aziendali interessate per acquisire ulteriori elementi di indagine;
- f) sollecitare l'attuazione delle procedure di controllo previste dal Modello anche tramite l'emanazione o proposizione di disposizioni (normative e/o informative) interne;

iii. Formazione:

- a) definire i programmi di formazione per il personale e il contenuto delle comunicazioni periodiche da farsi ai Dipendenti e agli Organi Sociali, finalizzate a fornire ai medesimi la necessaria sensibilizzazione e le conoscenze di base della normativa di cui al D.Lgs. 231/2001 ;
- b) monitorare le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello e predisporre la documentazione interna necessaria al fine della sua efficace attuazione, contenente istruzioni d'uso, chiarimenti o aggiornamenti dello stesso;

- c) far predisporre ed aggiornare con continuità lo spazio nell'Intranet della Società contenente tutte le informazioni relative al D.Lgs. 231/2001 e al Modello;
- d) considerato che la Società è una partecipata pubblica nell'ottica di società trasparente tenere costantemente aggiornato il Modello ed il Codice etico pubblicato sul sito internet ufficiale della Società.

iv. Sanzioni:

coordinarsi con il management aziendale per valutare o proporre l'adozione di eventuali sanzioni o provvedimenti, fermo restando la competenza di quest'ultimo - e in particolare degli incaricati della gestione delle risorse umane in collaborazione con l'Amministratore Unico - in merito alla decisione e alla irrogazione dei medesimi (si rinvia in merito a questo punto al successivo Capitolo 6 della presente Parte Generale).

3.5 Poteri dell'Organismo di Vigilanza

L'OdV ha, ex lege, autonomi poteri di iniziativa e controllo ai fini di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, ma non ha poteri coercitivi o di intervento sulla struttura aziendale o sanzionatori, poteri questi che sono demandati ai competenti Organi Sociali o alle funzioni aziendali competenti.

Tenuto conto delle peculiarità delle attribuzioni e degli specifici contenuti professionali richiesti, nello svolgimento dei compiti di vigilanza e controllo l'OdV sarà costantemente supportato anche da tutti i dirigenti e dal management della Società. In capo a questi ultimi, nell'ambito delle rispettive funzioni e nei limiti delle deleghe assegnate, ricade una responsabilità primaria per quanto concerne: 1) il controllo delle attività e delle aree di competenza; 2) l'osservanza del Modello da parte dei Dipendenti sottoposti alla loro direzione; 3) la tempestiva e puntuale informazione verso l'OdV su eventuali anomalie, problematiche riscontrate e/o criticità rilevate.

L'OdV potrà richiedere ai dirigenti specifiche attività di controllo sul corretto e preciso funzionamento del Modello.

Tutti i soggetti coinvolti all'interno della struttura aziendale sono tenuti a vigilare ed informare l'OdV sulla corretta applicazione del presente Modello, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze operative.

L'OdV può avvalersi, ogni qualvolta lo ritiene necessario all'espletamento della propria attività di vigilanza e di tutto quanto previsto nel presente Modello, della collaborazione di ulteriori risorse, prescelte nell'ambito delle varie funzioni aziendali, senza limitazioni di tempo e di numero.

L'autonomia e l'indipendenza che necessariamente devono connotare le attività dell'OdV hanno reso necessario introdurre alcune forme di tutela in suo favore, al fine di garantire l'efficacia del Modello e di evitare che la sua attività di controllo possa ingenerare forme di ritorsione a suo danno. Pertanto, le decisioni in merito a trasferimento o sanzioni relative all'OdV e ai suoi membri, allorquando essi siano dipendenti della Società, sono attribuite alla competenza esclusiva dell'Amministratore Unico, sentito, laddove necessario, il responsabile del personale.

Pertanto, l'Amministratore Unico della Società conferisce all'OdV i seguenti poteri:

- potere di accedere a tutti i documenti e a tutte le informazioni relative alla Società;
- potere di avvalersi di tutte le strutture della Società, che sono obbligate a collaborare, dei revisori e di consulenti esterni;
- potere di raccogliere informazioni presso tutti i Destinatari del presente Modello, incluso il revisore unico ovvero RCT in relazione a tutte le attività della Società;
- potere di richiedere, attraverso i canali e le persone appropriate, la riunione con l'Amministratore Unico e Collegio Sindacale per affrontare questioni urgenti;
- potere di richiedere ai titolari delle funzioni aziendali di partecipare, senza potere deliberante, alle sedute dell'Organismo di Vigilanza;
- potere di avvalersi di consulenti esterni ai quali delegare circoscritti ambiti di indagine o attività. A tale proposito, l'Organo Amministrativo dovrà approvare ogni anno un budget di spesa per l'OdV, il quale ne potrà disporre liberamente in relazione alle proprie attività, salvo richieste integrazioni per eventuali necessità sopravvenute.

3.6 Regole di convocazione e di funzionamento

L'Organismo di Vigilanza può disciplinare con specifico regolamento le modalità del proprio funzionamento, sulla base dei principi di seguito riportati:

- l'Organismo di Vigilanza si riunisce trimestralmente e la documentazione relativa viene distribuita almeno 3 giorni prima della seduta;
- le sedute si tengono di persona, per video o tele conferenza (o in combinazione);
- l'Amministratore Unico e il Collegio Sindacale possono richiedere che l'Organismo di Vigilanza si riunisca in qualsiasi momento;
- per la validità delle sedute è richiesto l'intervento della maggioranza dei membri in carica;
- possono essere effettuate sedute ad hoc e tutte le decisioni prese durante queste sedute devono essere riportate nella successiva seduta trimestrale;
- le decisioni vengono assunte sulla base di decisioni unanimi; in caso di mancanza di unanimità, prevale la decisione maggioritaria e ciò viene riportato immediatamente all'Organo Amministrativo;
- i verbali delle sedute riportano tutte le decisioni prese dall'organo e riflettono le principali considerazioni effettuate per raggiungere la decisione; tali verbali vengono conservati dall'Organismo di Vigilanza nel proprio archivio.

3.7 Flussi informativi dell'OdV verso il vertice aziendale

L'OdV riferisce in merito all'attuazione del Modello e all'emersione di eventuali criticità.

L'OdV ha due differenti tipologie di flussi informativi:

- La prima, su base continuativa, direttamente verso l'Amministratore Unico;
- La seconda, su base almeno semestrale, nei confronti dell'organo Amministrativo e del Collegio Sindacale.

Tali flussi informativi hanno ad oggetto:

1. l'attività svolta dall'ufficio dell'OdV;
2. le eventuali criticità (e spunti per il miglioramento) emerse sia in termini di comportamenti o eventi interni a REA, sia in termini di efficacia del Modello. Qualora l'OdV rilevi criticità riferibili a qualcuno dei soggetti referenti, la corrispondente segnalazione è da destinarsi prontamente ad uno degli altri soggetti sopra individuati.

Inoltre, l'OdV predispose annualmente una relazione scritta per l'Amministratore Unico ove sia contenuta:

- a) un'analisi sintetica di tutta l'attività svolta nel corso dell'anno (indicando in particolare i controlli effettuati e l'esito degli stessi, le verifiche specifiche di cui al successivo Capitolo 7 della presente Parte Generale e l'esito delle stesse, l'eventuale aggiornamento della mappatura delle Attività Sensibili, ecc.);
- b) un piano di attività prevista per l'anno successivo.

Gli incontri con gli organi cui l'OdV riferisce devono essere verbalizzati e copie dei verbali devono essere custodite dall'OdV.

L'Organo Amministrativo ha la facoltà di convocare in qualsiasi momento l'OdV che, a sua volta, ha la facoltà di richiedere, attraverso le funzioni o i soggetti competenti, la convocazione dei predetti organi per motivi urgenti.

L'OdV deve, inoltre, coordinarsi con le funzioni competenti presenti in Società per i diversi profili specifici, come ad esempio:

- con la funzione legale, se esistente e segreteria societaria per gli adempimenti sociali che possono avere rilevanza ai fini della commissione dei reati societari;
- con il responsabile del personale e dell'organizzazione in ordine alla formazione e ai provvedimenti disciplinari;
- con il responsabile della funzione amministrazione finanza e controllo e della funzione acquisti e servizi in ordine alla gestione dei flussi finanziari;
- con il responsabile del sistema di gestione integrato per le questioni relative ai potenziali rischi in materia di sicurezze e ambiente;
- con RSPP, il datore di lavoro e il responsabile della sicurezza per le tematiche relative alla sicurezza sul lavoro;
- con il responsabile della funzione IT per le tematiche relative ai potenziali delitti informatici e delitti in violazione del diritto d'autore.

3.8 Flussi informativi verso l'OdV: informazioni di carattere generale ed informazioni specifiche obbligatorie

L'OdV deve essere informato, mediante apposite segnalazioni da parte dei Dipendenti, degli Organi Sociali, dei Consulenti, dei Partner, dei Fornitori e dai Terzi in merito ad eventi che potrebbero ingenerare responsabilità di REA ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

Valgono al riguardo le seguenti prescrizioni di carattere generale:

- i Dipendenti e gli Organi Sociali devono segnalare all'OdV le notizie relative alla commissione, o alla ragionevole convinzione di commissione, dei Reati;
- i Dipendenti con la qualifica di dirigente (se presenti) hanno l'obbligo di segnalare all'OdV anche le violazioni delle regole di comportamento o procedurali contenute nel presente Modello di cui vengano a conoscenza;
- i Consulenti, i Partner, i Fornitori ed i Terzi in genere sono tenuti ad effettuare le segnalazioni con le modalità e nei limiti previsti contrattualmente.

Le segnalazioni devono essere eseguite, in forma scritta, con le seguenti modalità:

- (a) dai Dipendenti al superiore gerarchico, che provvederà a indirizzarle verso l'OdV. In caso di mancata canalizzazione verso l'OdV da parte del superiore gerarchico o comunque nei casi in cui il Dipendente si trovi in una situazione di disagio psicologico nell'effettuare la segnalazione al superiore gerarchico, la segnalazione potrà essere fatta direttamente all'OdV, che potrà tenere in considerazione anche le denunce anonime purché sufficientemente circostanziate e tali da risultare credibili a suo insindacabile giudizio;
- (b) i Consulenti, i Partner, i Fornitori e Terzi, per quanto riguarda la loro attività svolta nei confronti di REA, effettuano la segnalazione direttamente all'OdV.

L'OdV valuta le segnalazioni ricevute e adotta gli eventuali provvedimenti conseguenti a sua ragionevole discrezione e responsabilità, ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione e motivando per iscritto eventuali rifiuti di procedere ad una indagine interna.

In ogni caso, REA garantisce i segnalanti da qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione ed assicura la massima riservatezza circa la loro identità, fatti salvi gli

obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

Oltre alle segnalazioni sopra descritte, gli Organi Sociali, i Dipendenti e, nei modi e nei limiti previsti contrattualmente, i Consulenti, i Partner, i Fornitori e i Terzi devono **obbligatoriamente ed immediatamente** trasmettere all'OdV le informazioni concernenti:

- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i Reati qualora tali indagini coinvolgano REA o suoi Dipendenti, Organi Sociali, Consulenti, Partner, Fornitori e Terzi;
- le notizie relative ai procedimenti sanzionatori svolti e alle eventuali sanzioni irrogate (ivi compresi i provvedimenti verso i Dipendenti) ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni, qualora essi siano legati a commissione di Reati o violazione delle regole di comportamento o procedurali del Modello.

In ogni caso, qualora uno dei soggetti sopra indicati non adempia agli obblighi informativi di cui al presente paragrafo 4.7, allo stesso sarà irrogata una sanzione disciplinare che varierà a seconda della gravità dell'inottemperanza agli obblighi sopra menzionati e che sarà comminata secondo le regole indicate nel capitolo 6 del presente Modello.

L'OdV, inoltre, ha il diritto di richiedere informazioni in merito al sistema di deleghe adottato da REA, secondo modalità dallo stesso stabilite.

3.9 Modalità delle segnalazioni

Qualora uno dei Dipendenti desideri effettuare una segnalazione tra quelle sopra indicate, dovrà riferire al suo diretto superiore (o al suo riporto) il quale canalizzerà la suddetta segnalazione all'OdV. Qualora la segnalazione non dia alcun esito, la segnalazione potrà essere fatta direttamente all'OdV.

L'OdV valuta le segnalazioni ricevute ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione e motivando per iscritto eventuali rifiuti di procedere ad una indagine interna.

Per ciò che concerne i Consulenti, i Partner, i Fornitori ovvero i Terzi e gli Organi Sociali, gli stessi potranno fare le segnalazioni di cui al precedente paragrafo 4.7 direttamente all'OdV.

Per quanto concerne le segnalazioni dirette all'OdV, le stesse potranno infine essere effettuate anche tramite e-mail all'indirizzo di posta elettronica [odv@reaspa.it] che sarà comunque indicato a tutti i Destinatari – unitamente ad ulteriori eventuali modalità per poter inviare le proprie segnalazioni all'Organismo di Vigilanza.

3.10 Obblighi di riservatezza

I componenti dell'Organismo di Vigilanza assicurano la riservatezza delle informazioni di cui vengano in possesso, in particolare se relative a segnalazioni che agli stessi dovessero pervenire in ordine a presunte violazioni del Modello.

I componenti dell'OdV si astengono, altresì, dall'utilizzare informazioni riservate per fini diversi da quelli di cui al precedente paragrafo 4.3 e comunque per scopi non conformi alle funzioni proprie di un organismo di vigilanza, fatto salvo il caso di espressa e consapevole autorizzazione.

L'inosservanza di tali obblighi costituisce giusta causa di revoca della carica.

3.11 Raccolta e conservazione delle informazioni

Ogni informazione raccolta e ogni report ricevuto o preparato dall'Organismo di Vigilanza è conservato per 10 anni in un apposito archivio tenuto dall'OdV in formato cartaceo o elettronico.

4 LA FORMAZIONE DELLE RISORSE E LA DIFFUSIONE DEL MODELLO

4.1 Formazione ed informazione dei Dipendenti

Ai fini dell'efficacia del presente Modello, è precipuo obiettivo di REA quello di garantire una corretta conoscenza delle regole di condotta ivi contenute sia alle risorse già presenti in Società sia a quelle future. Il livello di conoscenza è realizzato con differente grado di approfondimento in relazione al diverso livello di coinvolgimento delle risorse medesime nelle Attività Sensibili.

4.1.1 La comunicazione iniziale

L'adozione del presente Modello è comunicata a tutti i Dipendenti presenti in azienda al momento della sua adozione.

Il Modello è, inoltre, comunicato a cura dei Responsabili delle varie Funzioni, attraverso i mezzi ritenuti più opportuni (ad es. bacheca aziendale, consegna cartacea, invio tramite formato elettronico), ivi compreso il sistema intranet aziendale, qualora accessibile dal destinatario. Al riguardo, sono stabilite modalità idonee ad attestare l'avvenuta ricezione del Modello da parte del personale della Società.

Ai nuovi assunti, invece, viene consegnato un set informativo (ad es. CCNL, Modello Organizzativo, D.Lgs. 231/2001, Codice Etico, ecc.), con il quale assicurare agli stessi le conoscenze considerate di primaria rilevanza.

4.1.2 La formazione

L'attività di formazione finalizzata a diffondere la conoscenza della normativa di cui al D.Lgs. 231/2001 è differenziata, nei contenuti e nelle modalità di erogazione, in funzione della qualifica dei Destinatari, del livello di rischio dell'area in cui operano, dell'avere o meno i Destinatari funzioni di rappresentanza della Società.

In particolare, REA cura l'adozione e l'attuazione di un adeguato livello di formazione mediante idonei strumenti di diffusione e, in particolare attraverso:

incontri specifici;
corsi istituzionali (in aula ovvero on line) aventi ad oggetto specifiche Attività Sensibili previste dalla società in accordo con quanto indicato del Decreto.

Il sistema di informazione e formazione è supervisionato ed integrato dall'attività realizzata in questo campo dall'OdV avvalendosi della collaborazione degli incaricati della gestione delle risorse umane o di consulenti esterni.

La mancata partecipazione all'attività di formazione senza giustificazione da parte degli Dipendenti costituisce una violazione dei principi contenuti nel presente Modello e, pertanto, sarà sanzionata ai sensi di quanto indicato nel capitolo 6 che segue.

4.2 Informazione dei Consulenti, Partner, Fornitori

Relativamente ai Consulenti, ai Partner, ai Fornitori, gli stessi devono essere informati al momento della stipula del relativo contratto, anche attraverso la previsione di specifiche clausole contrattuali, che REA ha adottato il presente Modello e il Codice Etico e quali sono i principi fondamentali a cui gli stessi si ispirano e le conseguenze in caso di loro violazione.

5 SISTEMA SANZIONATORIO

5.1 Funzione del sistema sanzionatorio

La definizione di un sistema di sanzioni (commisurate alla violazione e dotate di adeguata efficacia deterrente) applicabili in caso di violazione delle regole di cui al presente Modello, rende effettiva l'azione di vigilanza dell'OdV ed ha lo scopo di garantirne l'efficace attuazione.

La definizione di tale sistema sanzionatorio costituisce, infatti, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. e), D.Lgs. 231/2001, un requisito essenziale del Modello medesimo ai fini dell'esimente rispetto alla responsabilità della Società.

L'applicazione del sistema sanzionatorio e dei relativi provvedimenti è indipendente dallo svolgimento e dall'esito del procedimento penale che l'autorità giudiziaria abbia eventualmente avviato nel caso in cui il comportamento da censurare valga anche ad integrare una fattispecie di reato rilevante ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

Il presente capitolo contiene la descrizione delle misure sanzionatorie adottate dalla Società in caso di violazione del Modello da parte dei Destinatari, in coordinamento con il sistema disciplinare di cui al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicato da REA, nel rispetto delle procedure previste dall'art. 7, legge 30 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori).

5.2 Dipendenti soggetti al CCNL

5.2.1 Sistema sanzionatorio

I comportamenti tenuti dai Dipendenti in violazione delle singole regole comportamentali dedotte nel presente Modello sono definiti come illeciti disciplinari.

In relazione a quanto sopra, il Modello fa riferimento alle categorie di fatti sanzionabili previste dall'apparato sanzionatorio esistente e cioè le norme pattizie di cui al CCNL (v. art. 25 "Provvedimenti disciplinari" e "Criteri di correlazione"- in REA trovano applicazione i criteri di correlazione tra le mancanze dei dipendenti ed i provvedimenti disciplinari disciplinati dall'accordo sindacale nazionale del 25 luglio 1982)

Tali categorie descrivono i comportamenti sanzionati a seconda del rilievo che assumono le singole fattispecie considerate e le sanzioni in concreto previste per la commissione dei fatti stessi a seconda della loro gravità.

In particolare, in applicazione dei "Criteri di correlazione per le mancanze dei lavoratori ed i provvedimenti disciplinari" vigenti in REA e richiamati dal CCNL, si prevede che:

1. Incorre nei provvedimenti di RIMPROVERO VERBALE O SCRITTO il lavoratore che:

violò le procedure interne e/o le regole previste dal presente Modello (ad esempio che non osservi le procedure prescritte, ometta di dare comunicazione all'OdV delle informazioni prescritte, ometta di svolgere controlli, ecc.)

o

adotti, nell'espletamento di attività nelle Attività Sensibili, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, dovendosi ravvisare in tali comportamenti una "non osservanza delle disposizioni portate a conoscenza dalla Società con ordini di servizio o altro mezzo idoneo" di cui al punto 6 del paragrafo I dei suddetti criteri di correlazione.

2. Incorre nel provvedimento della **MULTA** il lavoratore che:

violi più volte le procedure interne e/o le regole previste dal presente Modello o adottati, nell'espletamento di attività nelle Attività Sensibili, un comportamento più volte non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, prima ancora che dette mancanze siano state singolarmente accertate e contestate, dovendosi ravvisare in tali comportamenti la ripetuta effettuazione della mancanza della "non osservanza delle disposizioni portate a conoscenza dalla Società con ordini di servizio o altro mezzo idoneo" prima ancora che la stessa sia stata singolarmente accertata e contestata, ai sensi di quanto previsto al punto 7 del paragrafo II dei suddetti criteri di correlazione.

3. Incorre nel provvedimento della **SOSPENSIONE DAL SERVIZIO E DALLA RETRIBUZIONE** il lavoratore che:

nel violare le procedure interne e/o le regole previste dal presente Modello o adottando, nell'espletamento di attività nelle Attività Sensibili, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, nonché compiendo atti contrari all'interesse di REA arrechi danno alla Società o la esponga ad una situazione oggettiva di pericolo per l'integrità dei beni dell'azienda, dovendosi ravvisare in tali comportamenti la determinazione di un danno o di una situazione di pericolo per l'integrità dei beni del gruppo o il compimento di atti contrari ai suoi interessi parimenti derivanti dalla "non osservanza delle disposizioni portate a conoscenza dalla Società con ordini di servizio o altro mezzo idoneo", ai sensi di quanto previsto al punto 1 del paragrafo III dei suddetti criteri di correlazione.

4. Incorre nei provvedimenti del **LICENZIAMENTO CON INDENNITÀ SOSTITUTIVA DEL PREAVVISO E CON TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO** il lavoratore che:

adotti, nell'espletamento delle attività nelle Attività Sensibili, un comportamento non conforme alle prescrizioni del presente Modello e diretto in modo univoco al compimento di un Reato o di un illecito, dovendosi ravvisare in tale comportamento la determinazione di un danno notevole o di una situazione di notevole pregiudizio, ai sensi di quanto previsto ai punti 1,3,4,5,7 del paragrafo IV dei suddetti criteri di correlazione.

5. Incorre nel provvedimento del LICENZIAMENTO SENZA PREAVVISO E CON TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO il lavoratore che:

adotti, nell'espletamento delle attività nelle Attività Sensibili un comportamento palesemente in violazione alle prescrizioni del presente Modello e tale da determinare la concreta applicazione a carico della Società di misure previste dal Decreto, dovendosi ravvisare in tale comportamento il compimento di "atti tali da far venire meno radicalmente la fiducia della Società nei suoi confronti", ovvero il verificarsi delle mancanze richiamate ai punti precedenti con la determinazione di un grave pregiudizio per la Società ai sensi di quanto previsto ai punti 4, 5 e 6 del paragrafo V dei suddetti criteri di correlazione.

Il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sopra richiamate, saranno applicate, ai sensi di quanto previsto dal codice disciplinare aziendale vigente in REA, in relazione:

- all'intenzionalità del comportamento o grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell'evento;
- al comportamento complessivo del lavoratore con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo, nei limiti consentiti dalla legge;
- alle mansioni del lavoratore;
- alla posizione funzionale delle persone coinvolte nei fatti costituenti la mancanza;
- alle altre particolari circostanze che accompagnano la violazione disciplinare.

Per quanto riguarda l'accertamento delle suddette infrazioni, i procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni, restano invariati i poteri già conferiti, nei limiti della rispettiva competenza, alla direzione aziendale.

Il sistema disciplinare viene costantemente monitorato dall'OdV e dal responsabile del personale e dell'organizzazione della Società.

5.3 Misure nei confronti dei dirigenti

In caso di violazione, da parte di Dipendenti che ricoprono la qualifica di dirigenti, delle procedure previste dal presente Modello o di adozione, nell'espletamento di attività connesse con le Attività Sensibili, di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, la Società provvede ad applicare nei confronti dei responsabili le misure più idonee in conformità a quanto previsto dalla legge e dalla Contrattazione Collettiva applicabile.

La sanzione minima consisterà in una contestazione verbale o scritta al Dirigente.

Nelle ipotesi più gravi, come ad esempio la commissione di un Reato, sarà valutata l'ipotesi del licenziamento.

I comportamenti sanzionabili che costituiscono violazione del presente Modello sono, a titolo esemplificativo, i seguenti:

- a) adozione, nell'espletamento delle Attività Sensibili, di comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello e diretti in modo univoco al compimento di uno o più Reati riconducibili alla Società;
- b) violazione di procedure interne previste dal presente Modello o adozione, nell'espletamento delle Attività Sensibili, di comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello stesso che espongono la Società ad una situazione oggettiva di rischio imminente di commissione di uno dei reati.

Per quanto riguarda l'accertamento delle infrazioni e l'irrogazione delle sanzioni restano invariati i poteri già conferiti, nei limiti della rispettiva competenza, agli Organi Sociali ed alle competenti direzioni aziendali.

5.4 Misure nei confronti degli Amministratori

In caso di violazione del Modello da parte di uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, ovvero da parte dell'Amministratore Unico, l'OdV informa il Collegio Sindacale e l'intero Consiglio di Amministrazione (in caso sia possibile) e/o Amministratore Unico i quali prendono gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la convocazione dell'assemblea dei soci al fine di adottare le misure più idonee previste dalla legge.

Inoltre, al momento della nomina dei nuovi amministratori, gli stessi procederanno a sottoscrivere impegni unilaterali di rispetto degli obblighi previsti dal Modello nonché un impegno a rassegnare le proprie dimissioni, rinunciando al proprio compenso relativo all'esercizio in corso, nel caso di condanna, anche di primo grado, per uno dei Reati.

5.5 Misure nei confronti dei Sindaci

In caso di violazione del presente Modello da parte di uno o più Sindaci, l'OdV informa l'intero Collegio Sindacale e il Consiglio di Amministrazione ovvero l'Amministratore Unico i quali prenderanno gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la convocazione dell'assemblea dei soci al fine di adottare le misure più idonee previste dalla legge.

5.6 Misure nei confronti dei membri dell'OdV

In caso di violazione del presente Modello da parte di uno o più membri dell'OdV, gli altri membri dell'OdV ovvero uno qualsiasi tra i Sindaci o tra gli Amministratori, informerà immediatamente il Collegio Sindacale e l'Organo Amministrativo i quali prenderanno gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la revoca dell'incarico ai membri dell'OdV che hanno violato il Modello e la conseguente nomina di nuovi membri in sostituzione degli stessi ovvero la revoca dell'incarico all'intero organo e la conseguente nomina di un nuovo OdV.

5.7 Misure nei confronti dei Consulenti, Partner, Fornitori e Terzi

Ogni violazione da parte dei Consulenti, dei Partner, dei Fornitori delle regole di cui al presente Modello agli stessi applicabili o di commissione dei Reati è sanzionata secondo quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali inserite nei relativi contratti.

Resta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni concreti alla Società, come nel caso di applicazione alla stessa da parte dell'autorità giudiziaria delle misure previste dal D.Lgs. 231/2001.

6 VERIFICHE SULL'ADEGUATEZZA DEL MODELLO

Oltre all'attività di vigilanza che l'OdV svolge continuamente sull'effettività del Modello (e che si concreta nella verifica della coerenza tra i comportamenti concreti dei Destinatari ed il Modello stesso), questo periodicamente effettua specifiche verifiche sulla reale capacità del Modello alla prevenzione dei Reati, coadiuvandosi anche ed eventualmente con soggetti terzi in grado di assicurare una valutazione obiettiva dell'attività svolta.

Tale attività si concretizza, tra le altre cose, in una verifica a campione dei principali atti societari e dei contratti di maggior rilevanza conclusi o negoziati da REA in relazione alle Attività Sensibili e alla conformità degli stessi alle regole di cui al presente Modello.

Inoltre, viene svolta una verifica sistematica di tutte le segnalazioni ricevute nel corso dell'anno, delle azioni intraprese dall'OdV, degli eventi considerati rischiosi e della consapevolezza dei Dipendenti e degli Organi Sociali rispetto alla problematica della responsabilità penale dell'impresa con verifiche a campione.

Per le verifiche l'OdV si avvale, di norma, anche del supporto di quelle funzioni interne che, di volta in volta, si rendano a tal fine necessarie.

Le verifiche e il loro esito sono oggetto di report annuale dell'Organo Amministrativo. In particolare, in caso di esito negativo, l'OdV esporrà, nel piano relativo all'anno, i miglioramenti da attuare.

7 PARTE SPECIALE A: Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

7.1 CRITERI PER LA DEFINIZIONE DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, DI PUBBLICI UFFICIALI E DI SOGGETTI INCARICATI DI UN PUBBLICO SERVIZIO

I reati di cui alla presente Parte Speciale "A", ad eccezione del reato di cui all'art. 25 nonies (bis) del Decreto che attiene ai rapporti con le autorità giudiziarie, italiane e straniere, trovano tutti come presupposto l'instaurazione di rapporti con la P.A. (ricomprendendo in tale definizione anche la P.A. di Stati esteri).

Si indicano pertanto qui di seguito alcuni criteri generali per la definizione di "Pubblica Amministrazione", "Pubblici Ufficiali" e "Incaricati di Pubblico Servizio".

7.1.1 Enti della Pubblica Amministrazione

Agli effetti della legge penale, viene comunemente considerato come "Ente della Pubblica Amministrazione" qualsiasi persona giuridica che abbia in cura interessi pubblici e che svolga attività legislativa, giurisdizionale o amministrativa in forza di norme di diritto pubblico e di atti autoritativi.

A titolo esemplificativo, si possono indicare quali soggetti della Pubblica Amministrazione, i seguenti Enti o Organi Pubblici:

- organi costituzionali (Camera, Senato) e poteri dello Stato (Magistratura ordinaria e amministrativa), organi della Pubblica Amministrazione (Ministeri) ed enti amministrativi (Agenzia delle Entrate);
- Regioni, Province e Comuni;
- Società a partecipazione pubblica, statale (es. ENI, ENEL), locale (società regionali o municipalizzate);
- Autorità di Vigilanza (quali ad esempio Banca d'Italia, Consob, AGCM);
- Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, e loro associazioni;
- tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali (quali, ad esempio, INPS, CNR, INAIL, ISTAT, ENASARCO);
- ASL;
- Enti e Monopoli di Stato;
- Soggetti di diritto privato che esercitano un pubblico servizio (ad esempio, Cassa Depositi e Prestiti, Ferrovie dello Stato);
- Fondazioni di previdenza ed assistenza.

Fermo restando la natura puramente esemplificativa di tale elenco, si evidenzia come non tutte le persone fisiche che agiscono nella sfera ed in relazione ai suddetti enti siano soggetti nei confronti dei quali (o ad opera dei quali) si perfezionano le fattispecie di Reati nei rapporti con la P.A.

In particolare, le figure che assumono rilevanza a tal fine sono soltanto quelle dei “Pubblici Ufficiali” e degli “Incaricati di Pubblico Servizio”.

7.1.2 Pubblici Ufficiali

L'art. 357 c.p. definisce **pubblici ufficiali** "*coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa*", precisando che "*è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi*".

Il Codice Penale prevede quindi 3 tipi di pubbliche funzioni: legislativa, giudiziaria ed amministrativa.

Le prime due (legislativa e giudiziaria) non sono definite espressamente dall'art. 357 c.p. perché presentano caratteristiche tipiche che consentono una loro immediata individuazione; infatti:

- la funzione legislativa è l'attività svolta dagli organi pubblici (Parlamento, Regioni e Governo) che, secondo la Costituzione italiana, hanno il potere di emanare atti aventi valore di legge;
- la funzione giudiziaria è l'attività svolta dagli organi giudiziari (civili, penali e amministrativi) e dai loro ausiliari (cancelliere, segretario, perito, interprete, etc.), per l'applicazione della legge al caso concreto.

La funzione amministrativa, così come definita dal comma secondo dell'art. 357 è un'attività che si caratterizza per il fatto di essere disciplinata da norme di diritto pubblico o da atti autoritativi della P.A. (e ciò la differenzia dalle attività di natura privatistica che sono disciplinate da strumenti di diritto privato, quali il contratto) e per la circostanza di essere accompagnata dalla titolarità di almeno uno dei seguenti tre poteri:

- potere di formare e manifestare la volontà della P.A. (ad es.: sindaco o assessore di un comune, componenti di commissioni di gare di appalto, dirigenti di aziende pubbliche, etc.);
- potere autoritativo, che comporta l'esercizio di potestà attraverso le quali si esplica il rapporto di supremazia della P.A. nei confronti dei privati cittadini (ad esempio, gli appartenenti alle forze dell'ordine, i componenti delle commissioni di collaudo di lavori eseguiti per un ente pubblico, i funzionari degli organismi di vigilanza – Banca d'Italia e Consob – etc.);
- potere certificativo, vale a dire potere di redigere documentazione alla quale l'ordinamento giuridico attribuisce efficacia probatoria privilegiata (ad es. notai).

Per fornire infine un contributo pratico alla risoluzione di eventuali “casi dubbi”, può essere utile ricordare che assumono la qualifica di pubblici ufficiali non solo i soggetti al vertice politico - amministrativo dello Stato o di enti territoriali, ma anche tutti coloro che, in base allo statuto, nonché alle deleghe che esso consenta, ne formino legittimamente la volontà e/o la portino all'esterno in forza di un potere di rappresentanza.

7.1.3 Incaricati di un pubblico servizio

La definizione della categoria di “soggetti incaricati di un pubblico servizio” si rinviene all’art. 358 c.p. il quale recita che “Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un’attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest’ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale”.

Il legislatore puntualizza la nozione di “pubblico servizio” attraverso due ordini di criteri, uno positivo ed uno negativo. Il servizio, affinché possa definirsi pubblico, deve essere disciplinato, del pari alla “pubblica funzione”, da norme di diritto pubblico, ma con la differenziazione relativa alla mancanza dei poteri autoritativi (di natura certificativa, autorizzativa e deliberativa) propri della pubblica funzione.

Esempi di incaricati di pubblico servizio sono: i dipendenti delle autorità di vigilanza che non concorrono a formare la volontà dell’autorità e che non hanno poteri autoritativi, i dipendenti degli enti che svolgono servizi pubblici anche se aventi natura di enti privati, gli impiegati degli uffici pubblici, etc.

Sulla base dei criteri su indicati, appare chiaro come la Società svolga un’attività di natura privatistica e gli Esponenti Aziendali esercenti un’attività nell’ambito della stessa non possono pertanto essere considerati né come “pubblici ufficiali” né come “incaricati di un pubblico servizio”. Tale precisazione assume non poco rilievo per la definizione delle Aree a Rischio nell’ambito dei Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione di cui al successivo paragrafo A.2.

7.2 LE TIPOLOGIE DEI REATI NEI RAPPORTI CON LA P.A.(Artt. 24 e 25 del Decreto) E REATO DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA (Art. 25-decies del Decreto)

Si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati contemplati nella presente Parte Speciale "A", così come indicati agli artt. 24 e 25 (di seguito i "Reati nei rapporti con la P.A.") e all'art. 25 decies del Decreto.

7.2.1 Reati di tipo corruttivo

- a) Corruzione per l'esercizio della funzione e ambito applicativo (artt. 318 e 320 c.p.)

L'ipotesi di reato di cui all'art. 318 c.p. si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale, nell'esercitare le sue funzioni o i suoi poteri riceve, per sé o per un terzo, in denaro o altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta o ne accetta la promessa (si pensi ad esempio al caso in cui al fine di velocizzare l'ottenimento di un'autorizzazione da parte della Consob, un Esponente aziendale prometta al pubblico ufficiale competente l'assunzione o l'attribuzione di una consulenza fittizia ad un suo familiare).

La pena prevista per il soggetto che realizzi la suddetta fattispecie criminosa è la reclusione da sei mesi a tre anni.

Ai sensi dell'art. 320 c.p. le disposizioni di cui all'art. 318 c.p. si applicano anche alla persona incaricata di un pubblico servizio, qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato: in tali casi, tuttavia, le pene previste dal legislatore sono ridotte fino ad un terzo rispetto alle fattispecie delittuose che vedono coinvolto un pubblico ufficiale.

- b) Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio, circostanze aggravanti e ambito applicativo (artt. 319, 319 bis e 320 c.p.)

L'ipotesi di reato di cui all'art. 319 c.p. si configura nel caso in cui il pubblico ufficiale, per compiere un atto contrario ai suoi doveri di ufficio o per omettere o ritardare un atto del suo ufficio riceve, per sé o per un terzo, in denaro o altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta o ne accetta la promessa (si pensi ad

esempio ad ipotesi corruttive nei confronti della Consob da parte di esponenti aziendali o a mezzo di consulenti per impedire la comminazione di sanzioni pecuniarie in relazione agli illeciti amministrativi di market abuse).

Ai fini della configurabilità di tale reato in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio vanno considerati sia gli atti illegittimi o illeciti (vietati, cioè, da norme imperative o contrastanti con norme dettate per la loro validità ed efficacia) sia quegli atti che, pur formalmente regolari, siano stati posti in essere dal pubblico ufficiale violando il dovere d'imparzialità o asservendo la sua funzione ad interessi privati o comunque estranei a quelli propri della Pubblica Amministrazione.

La pena prevista per il soggetto che realizzi la suddetta fattispecie criminosa è la reclusione da due a cinque anni.

Per questa fattispecie di reato la pena può essere aumentata ai sensi dell'art. 319 bis c.p. qualora l'atto contrario ai doveri di ufficio abbia ad oggetto il conferimento di pubblici impieghi, stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene.

Ai sensi dell'art. 320 c.p., le disposizioni dell'art. 319 c.p. si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio: in tali casi, tuttavia, le pene previste dal legislatore sono ridotte fino ad un terzo rispetto alle fattispecie delittuose che vedono coinvolto un pubblico ufficiale.

Ai sensi dell'art. 321 c.p. le pene previste dagli artt. 318 e 319 c.p. si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il danaro o altra utilità.

Si sottolinea infine come le ipotesi di reato di cui agli artt. 318 e 319 c.p. si differenzino dalla concussione in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio.

Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per favorire o danneggiare una parte in un procedimento giudiziario, si corrompa un pubblico ufficiale, e dunque un magistrato, un cancelliere o altro funzionario dell'autorità giudiziaria (si pensi ad esempio al caso in cui un esponente aziendale della Società faccia "pressioni" su un Pubblico Ministero per ottenere una richiesta di archiviazione di un procedimento penale).

E' importante sottolineare come il reato possa configurarsi a carico della Società indipendentemente dal fatto che la stessa sia parte del procedimento.

La pena prevista per il soggetto che realizzi la suddetta fattispecie criminosa è la reclusione da tre a venti anni, a seconda se dal fatto derivi un'ingiusta condanna e del tipo di ingiusta condanna inflitta.

Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater)

Il reato si configura nel caso in cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, abusando della propria qualità o dei propri poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità. Inoltre, tale nuova fattispecie punisce al contempo anche il soggetto privato che perfeziona la dazione dell'indebito.

Il reato è stato introdotto nel codice penale dalla L. 190/2012 (c.d. "Legge Anticorruzione") che lo ha inoltre incluso tra i reati presupposto del D.Lgs. 231/2001.

Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

La pena prevista per tale reato si applica a chiunque offra o prometta denaro od altra utilità non dovuti, a un pubblico ufficiale o a un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, o per indurlo a omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, qualora la promessa o l'offerta non vengano accettate.

La pena prevista per il soggetto che realizzi la suddetta fattispecie criminosa è la pena prevista per la fattispecie di cui all'art. 318 c.p., ridotta di un terzo, qualora l'offerta o la promessa sia fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio a compiere un atto del suo ufficio; qualora invece l'offerta o la promessa sia fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o ritardare un atto del suo ufficio, la pena è quella prevista per la fattispecie di cui all'art. 319 c.p., ridotta di un terzo.

Con riferimento alle fattispecie di reato di cui al presente paragrafo A.2.1, profili di rischio in capo alla Società si individuano essenzialmente nelle ipotesi in cui gli esponenti aziendali e/o i consulenti della stessa agiscano quali corruttori nei confronti di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio.

Per quanto riguarda invece la cd. corruzione passiva, la Società non potrebbe commettere il reato in proprio in quanto essa è sprovvista della necessaria qualifica pubblicistica; potrebbe tuttavia concorrere in un reato di corruzione commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio, nel caso in cui fornisse un qualsiasi di sostegno, materiale o morale ai sensi dell'art. 110 c.p., al pubblico funzionario per la commissione del reato. A tal riguardo, si precisa che sussiste l'ipotesi del concorso nel reato di corruzione, anche quando si agisca quale mediatore tra il privato e il pubblico funzionario.

7.2.2 La concussione

a) Concussione (art. 317 c.p.)

La concussione consiste nella strumentalizzazione, da parte del pubblico ufficiale, della propria qualifica soggettiva o delle attribuzioni ad essa connesse, al fine di costringere o indurre taluno alla dazione o alla promessa di prestazioni non dovute (denaro o altre utilità).

Anche la concussione, al pari della corruzione, è un reato bilaterale, in quanto richiede la condotta di due distinti soggetti, il concussore ed il concusso.

Tuttavia, a differenza della corruzione, solo il concussore è assoggettato a pena, in quanto il concusso è la vittima del reato: pertanto, per la natura privatistica dell'attività svolta dalla Società, i suoi esponenti non potrebbero commettere il reato in proprio in quanto sprovvisti della necessaria qualifica pubblicistica; i medesimi potrebbero tutt'al più concorrere in un reato di concussione commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio ai sensi dell'art. 110 c.p.

Inoltre, è astrattamente possibile che un dipendente della Società rivesta, al di fuori dell'attività lavorativa, una pubblica funzione o svolga un pubblico servizio: si pensi al dipendente della Società che svolga l'incarico di componente di una giunta comunale. In tale ipotesi, questi, nello svolgimento del proprio ufficio o servizio, dovrà astenersi dal tenere comportamenti che, in violazione dei propri doveri d'ufficio e/o con abuso delle proprie funzioni, siano idonei a recare un vantaggio alla Società.

La pena prevista per il soggetto che realizzi la suddetta fattispecie criminosa è la reclusione da quattro a dodici anni.

7.2.3 Le ipotesi di truffa

- a) Truffa in danno dello stato o di altro ente pubblico (art. 640, comma 2, n. 1 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto, siano posti in essere degli artifizii e raggiri (intendendosi ricompresa in tale definizione anche l'eventuale omissione di informazioni che, se conosciute, avrebbero certamente determinato in senso negativo la volontà dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea) tali da indurre in errore e da arrecare un danno (di tipo patrimoniale) a tali enti.

Si pensi, in particolare, alla trasmissione all'amministrazione finanziaria di documentazione contenente false informazioni al fine di ottenere un rimborso fiscale non dovuto; ovvero, più in generale, all'invio ad enti previdenziali o amministrazioni locali di comunicazioni contenenti dati falsi in vista di un qualsiasi vantaggio o agevolazione per la Società.

Si pensi, ancora, alla falsa prospettazione dolosa di determinati vantaggi a seguito della sottoscrizione di uno strumento finanziario che già ex ante non possiede tali caratteristiche vantaggiose.

La pena prevista per il soggetto che realizzi la suddetta fattispecie criminosa è la reclusione da uno a cinque anni e la multa da Euro 309 a Euro 1.549.

b) Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.)

Il reato in oggetto si perfeziona allorquando i fatti di cui al precedente art. 640 c.p. riguardano l'ottenimento di contributi, finanziamenti o altre erogazioni concesse dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione Europea.

Si pensi ad esempio alle ipotesi di indebito ottenimento di un finanziamento pubblico finalizzato al sostegno delle attività imprenditoriali in determinati settori (come ad esempio nel settore energetico), mediante la produzione di falsa documentazione attestante la sussistenza dei requisiti per l'ottenimento del finanziamento.

La pena prevista per il soggetto che realizzi la suddetta fattispecie criminosa è la reclusione da uno a sei anni.

c) Frode informatica (art. 640 ter c.p.)

Si configura il reato di frode informatica quando, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, venga alterato in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico, o si intervenga, senza diritto, su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico.

Ad esempio, integra il reato la modificazione delle informazioni relative alla situazione contabile di un rapporto contrattuale in essere con un ente pubblico, ovvero l'alterazione dei dati fiscali e/o previdenziali contenuti in una banca dati facente capo alla P.A.

La pena prevista per il soggetto che realizzi la suddetta fattispecie criminosa è la reclusione da sei mesi a cinque anni.

7.2.4 Le ipotesi di malversazione e di indebita percezione di erogazioni

a) Malversazione a danno dello stato (art. 316 bis c.p.)

Tale ipotesi di reati si configura nei confronti di chiunque, avendo ottenuto dallo Stato, da altro ente pubblico o dall'Unione Europea contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati

a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina a tali attività.

Per l'integrazione del reato è sufficiente che anche solo una parte delle attribuzioni ricevute sia stata impiegata per scopi diversi da quelli previsti, non rilevando, in alcun modo, che l'attività programmata sia stata comunque svolta. Risultano altresì irrilevanti le finalità che l'autore del reato abbia voluto perseguire, poiché l'elemento soggettivo del reato medesimo è costituito dalla volontà di sottrarre risorse destinate ad uno scopo prefissato.

Tipico esempio è rappresentato dall'ottenimento di un finanziamento pubblico erogato in vista dell'assunzione presso la società di personale appartenente a categorie privilegiate successivamente disattesa.

La pena prevista per il soggetto che realizzi la suddetta fattispecie criminosa è la reclusione da sei mesi a quattro anni.

b) Indebita percezione di erogazioni a danno dello stato (art. 316 ter c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui - mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute - si ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominati, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalla Unione Europea.

In questo caso, contrariamente a quanto visto in merito al reato precedente, a nulla rileva l'uso che venga fatto delle erogazioni, poiché il reato viene a realizzarsi nel momento dell'ottenimento dei finanziamenti.

Infine, va evidenziato che tale ipotesi di reato è residuale rispetto alla fattispecie di cui all'art. 640 bis c.p. (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche), nel senso che si configura solo nei casi in cui la condotta non integri gli estremi del reato di cui a quest'ultima disposizione.

La pena prevista per il soggetto che realizzi la suddetta fattispecie criminosa è la reclusione da sei mesi a tre anni e, nei casi meno gravi, una sanzione amministrativa tra Euro 5.164 ed Euro 25.822.

7.2.5 Il reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci alle Autorità Giudiziarie (art. 377-bis c.p.)

La previsione di cui all'art. 377-bis c.p.. intende sanzionare ogni comportamento diretto ad influenzare la persona chiamata dinanzi all'Autorità Giudiziaria a rendere dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale o in altri procedimenti connessi. Tale influenza può avere ad oggetto l'induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci, al fine di celare elementi "compromettenti" a carico di un determinato ente, con evidente interesse del medesimo.

La norma mira a tutelare il corretto svolgimento dell'attività processuale contro ogni forma di indebita interferenza.

Tale reato assume rilevanza anche se commesso a livello "transnazionale" ai sensi dell'art. 10 della Legge 16 marzo 2006, n. 146 di ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale.

A tal riguardo giova sottolineare che ai sensi dell'art. 3 della suddetta legge si considera "transnazionale" il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

- sia commesso in più di uno stato;
- ovvero sia commesso in uno stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro stato;
- ovvero sia commesso in uno stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno stato;
- ovvero sia commesso in uno stato ma abbia effetti sostanziali in un altro stato.

Per ciò che concerne i reati di cui agli artt. 316 bis, 316 ter e 640 bis c.p., si precisa che i contributi e le sovvenzioni sono attribuzioni pecuniarie a fondo perduto che possono avere

carattere periodico o una tantum, in misura fissa o determinata in base a parametri variabili, natura vincolata all'an o al quantum o di pura discrezionalità; i finanziamenti sono atti negoziali caratterizzati dall'obbligo di destinazione delle somme o di restituzione o da ulteriori e diversi oneri; i mutui agevolati sono erogazioni di somme di denaro con obbligo di restituzione per il medesimo importo, ma con interessi in misura minore a quelli praticati sul mercato.

7.3 Attività Sensibili

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, le aree ritenute più a rischio risultano essere, ai fini della presente Parte Speciale "A" quelle qui di seguito indicate.

a) Gestione dei rapporti con la P.A.

Con particolare riferimento alla gestione delle ispezioni da parte di enti pubblici, ovvero la gestione e richieste di rilascio di autorizzazioni per l'esercizio dell'attività.

Come esempio, tali attività comportano contatti, anche per interposta persona, con pubblici funzionari, competenti all'istruttoria della pratica, al rilascio, al rinnovo, alla modificazione del provvedimento amministrativo e alla verifica degli adempimenti in capo alla Società.

b) Selezione dei consulenti

Si noti che in tale ambito i profili di rischio sono legati prevalentemente a condotte di tipo corruttivo che potrebbero essere dirette, a titolo esemplificativo, all'ottenimento da parte della pubblica amministrazione di provvedimenti o regolamentari particolarmente favorevoli per la Società, ovvero l'aggiudicazione da parte delle medesime di contratti di appalto, o il mantenimento di concessioni, licenze e altri provvedimenti autorizzativi, etc.. grazie all'assunzione di un soggetto legato ad un pubblico ufficiale.

c) Richiesta di finanziamenti pubblici

Più in generale, sono da considerare ipotesi di condotte concorsuali nei reati di truffa, malversazione e indebita percezione di erogazioni al fine di far conseguire alla Società un ingiusto profitto, ad esempio in relazione all'ottenimento di contributi pubblici necessari per lo svolgimento delle proprie attività di business.

Si pensi ad esempio alla corruzione di un funzionario delle competenti autorità di vigilanza al fine di ottenere una modifica alle condizioni dei provvedimenti autorizzativi concessi, alla truffa aggravata ai danni dello Stato in relazione all'invio di documentazione falsa alla P.A.

Pur se non strettamente collegate alle aree di operatività della Società, sono altresì considerate Aree a Rischio, sia pur con minori profili di rischio, le seguenti:

d) Gestione del contenzioso e dei rapporti con le autorità giudiziarie, amministrative e di vigilanza

In tale ambito rientrano le attività relative alla gestione del contenzioso, anche a livello internazionale, in sede amministrativa, tributaria, penale o civile (ivi compresi gli arbitrati rituali). Tali attività, infatti, comportano contatti, anche per interposta persona (ad esempio, legali di fiducia della Società), con gli organi giudiziari o amministrativi competenti, nonché, eventualmente, con ausiliari dei medesimi, con organi di polizia giudiziaria, Guardia di Finanza, etc., cui compete lo svolgimento di attività ispettiva o di indagini delegate dall'Autorità giudiziaria, o infine rappresentanti delle Autorità di Vigilanza (Consob, Banca d'Italia).

Nell'ambito di tali attività potrebbero essere commessi nell'interesse della Società in particolare i reati di corruzione, truffa aggravata ai danni dello Stato, frode informatica ai danni dello Stato e induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria, finalizzati ad assicurare alla Società vantaggi di qualsiasi natura nella gestione del contenzioso.

Si pensi ad esempio alla corruzione di un militare della Guardia di Finanza in sede di accertamento fiscale, direttamente o tramite un commercialista di fiducia della Società, al fine di ottenere un esito favorevole e più celere dell'accertamento o alla corruzione di un funzionario della Consob (o di altra autorità di vigilanza, anche straniera), al fine di ottenere un trattamento favorevole per la società in sede di contenzioso amministrativo (ad esempio, relativo all'applicazione di una sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 187 bis TUF).

e) Gestione del personale con riferimento alla selezione ed assunzione del personale

Nell'ambito della gestione del personale, assumono particolare rilievo i rapporti con i soggetti pubblici relativi all'assunzione di personale appartenente a categorie protette o la cui assunzione sia agevolata, nonché la gestione amministrativa del personale, in particolare per gli aspetti fiscali, previdenziali e infortunistici.

Tra i reati ipotizzabili vi sono quelli di corruzione, ad esempio in caso di promessa o dazione di utilità al fine di ottenere indebiti favoritismi in relazione agli adempimenti

in capo alla Società in materia previdenziale e di truffa ai danni dello Stato e frode informatica, ad esempio in caso di induzione in errore della P.A. (anche attraverso l'abusivo accesso ad un sistema informatico e/o l'alterazione delle informazioni contenute in una banca dati) in merito agli adempimenti in capo alla Società in materia previdenziale e infortunistica.

f) Rapporti con l'amministrazione finanziaria

Possono presentare profili di rischio le attività svolte da funzioni che intrattengono in via ordinaria rapporti con l'amministrazione finanziaria per quanto attiene in particolare alle dichiarazioni dei redditi e a tutti i restanti adempimenti previsti dalla legislazione di settore.

Tra i reati ipotizzabili vi sono ad esempio quelli di corruzione, in caso di promessa o dazione di utilità al fine di ottenere indebiti favoritismi in relazione agli adempimenti in capo alla Società in materia fiscale e di truffa ai danni dello Stato e frode informatica, ad esempio in caso di induzione in errore della P.A. (anche attraverso l'alterazione delle informazioni contenute in una banca dati o l'abusivo accesso ad un sistema informatico) in merito agli adempimenti in capo alla Società in materia fiscale

g) Attività strumentali alla commissione dei reati di tipo corruttivo

Alcune attività che non comportano rapporti diretti con la P.A. possono tuttavia essere strumentali alla commissione della tipologia di reati di tipo corruttivo.

Ciò può accadere:

1. quando l'attività costituisce strumento di creazione di disponibilità occulte, da utilizzare per la corruzione di pubblici ufficiali.
2. Si pensi ad esempio al caso in cui la Società acquisti beni o servizi da Fornitori o affidi incarichi a Consulenti, pagando somme superiori al valore effettivo della prestazione, con l'accordo che il Fornitore/Collaboratore restituirà parte del prezzo pagato attraverso modalità non regolari.

3. quando l'attività costituisce il mezzo per corrispondere, direttamente o per interposta persona, ai funzionari pubblici, in forma occulta o indiretta, denaro o altra utilità in cambio di interessamenti indebiti.

Si indicano di seguito alcune tipologie di attività che possono comportare rischi nel senso sopra indicato:

- selezione del personale: si pensi, ad esempio, alla prospettata assunzione di un familiare del pubblico funzionario (o, in futuro, dello stesso pubblico funzionario) presso la Società, in vista del compimento di atti in suo favore;
- gestione del personale: può presentare profili di rischio nell'ipotesi in cui siano riconosciute ad un eventuale congiunto di un pubblico funzionario, dipendente della Società, privilegi o vantaggi professionali indebiti o non dovuti e collegati all'interessamento del pubblico funzionario medesimo in una pratica relativa alla Società;
- gestione delle spese di viaggio e di rappresentanza: Nell'ambito di tali attività potrebbero essere commessi nell'interesse della Società i reati di corruzione finalizzati ad ottenere un interessamento del pubblico funzionario in una pratica amministrativa della Società.
- consulenza: l'attribuzione di consulenze, può essere altresì utilizzata quale forma di retribuzione di prestazioni indebite erogate da pubblici funzionari; si pensi alla stipulazione di un contratto di consulenza a favore di un familiare di un pubblico funzionario, quale corrispettivo dell'interessamento da parte del medesimo in una pratica relativa alla Società, indipendentemente dal possesso dei requisiti di professionalità necessari per l'espletamento dell'incarico affidato;
- omaggistica: la gestione delle prestazioni gratuite erogate in qualsiasi forma dalla Società a titolo di omaggio a favore della clientela o di terzi (omaggi in occasione di ricorrenze; pranzi e viaggi; servizi di qualsiasi natura etc.) si presenta a rischio, in quanto possibile forma di corresponsione di utilità non dovute a pubblici funzionari o soggetti ad essi collegati; si pensi all'invio ad un pubblico funzionario, in occasione della conclusione di un contratto o delle festività natalizie, di un omaggio quale corrispettivo all'interessamento di detto funzionario nella pratica relativa alla Società.

Eventuali modifiche o integrazioni delle suddette aree di rischio sono rimesse alla competenza dell'Amministratore Unico.

7.4 Principi generali di comportamento

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari si attengano – nei limiti delle rispettive competenze e nella misura in cui siano coinvolti nello svolgimento della Aree a Rischio individuate in precedenza - a regole di condotta conformi a quanto prescritto in tale Parte Speciale, nelle policies, nel Piano triennale per la corruzione e trasparenza, il Sistema di gestione integrato e procedure cui la stessa fa riferimento diretto o indiretto, al fine di prevenire la commissione dei Reati nei rapporti con la P.A.

In particolare, agli esponenti aziendali, in via diretta, e ai Consulenti e Terzi tramite apposite clausole contrattuali, in relazione al tipo di rapporto posto in essere con la Società, è fatto divieto di:

- a. tenere comportamenti tali da integrare le fattispecie previste dai suddetti Reati nei rapporti con la P.A.;
- b. effettuare o promettere elargizioni in denaro a pubblici funzionari o riceverle;
- c. distribuire e/o ricevere omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dal Codice Etico e dalla procedura interna per la gestione degli omaggi e, in ogni caso, dalle prassi generalmente accettate (ovvero, ogni forma di regalo eccedente le normali pratiche di cortesia, o comunque rivolto ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività della Società). In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici, o a loro familiari, che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per la Società. I regali offerti - salvo quelli di modico valore (intendendosi come tali quelli di presumibile valore unitario non superiore ad Euro 150) - devono essere documentati in modo adeguato per consentire le prescritte verifiche e tale documentazione deve essere portata a conoscenza dell'OdV e devono essere effettuati nel rispetto della procedura di cui sopra;
- d. effettuare spese di rappresentanza ingiustificate e con finalità diverse dalla mera promozione dell'immagine della Società;
- e. promettere o offrire a funzionari della P.A. (o loro parenti o affini) la prestazione di consulenze e/o altri servizi che possano avvantaggiarli a titolo personale;
- f. sollecitare o ottenere informazioni e/o documenti riservati per i quali non si abbia un diritto di accesso legittimo oppure attraverso procedure trasparenti;

- g. esibire documenti/dati falsi o alterati, sottrarre o omettere informazioni dovute al fine di orientare indebitamente a proprio favore le decisioni della Pubblica Amministrazione;
- h. utilizzare criteri di selezione del personale che non garantiscano che la scelta venga effettuata in modo trasparente;
- i. riconoscere compensi in favore dei Consulenti che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti;
- j. presentare dichiarazioni false, fuorvianti o incomplete ad organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati o rendicontare in modo non veritiero l'attività per la quale sono già state effettuate delle erogazioni pubbliche;
- k. destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati;
- l. effettuare pagamenti in contanti oltre il limite di Euro 3.000; in ogni caso, i pagamenti non eccedenti tale somma dovranno essere supportati da idoneo giustificativo;
- m. effettuare incontri e stipulare contratti con la PA in mancanza delle seguenti condizioni: presenza di almeno due soggetti rappresentanti della Società, soggetti appositamente delegati dalla Società e garanzia della tracciabilità documentale dell'incontro con i rappresentanti della PA;
- n. porre in essere (direttamente o indirettamente) qualsiasi attività che possa favorire o danneggiare una delle parti in causa, nel corso del procedimento penale;
- o. condizionare, in qualsiasi forma e con qualsiasi modalità, la volontà dei soggetti chiamati a rispondere all'Autorità Giudiziaria al fine di non rendere dichiarazioni o dichiarare fatti non rispondenti al vero.

Ai fini dell'attuazione dei comportamenti di cui sopra:

- a tutti coloro che intrattengono per conto della Società rapporti con la Pubblica Amministrazione deve essere formalmente conferito potere in tal senso (con apposita delega per gli esponenti della Società ovvero nel relativo contratto di consulenza per i Consulenti);

- la selezione del personale deve essere effettuata in modo da garantire il rispetto dei criteri di: (i) professionalità adeguata rispetto all'incarico o alle mansioni da assegnare; e (ii) di parità di trattamento, anche attraverso l'eventuale adozione di procedure ad hoc qualora la struttura organizzativa raggiunta dalla Società o le esigenze di selezione del personale lo rendessero opportuno;
- la scelta dei Consulenti deve essere effettuata in modo trasparente, nel rispetto dei criteri di pari opportunità di accesso, professionalità, affidabilità ed economicità e, qualora ritenuto opportuno, secondo le specifiche procedure interne adottate dalla Società,
- alle ispezioni giudiziarie, tributarie ed amministrative (ad esempio in relazione alle verifiche dell'INPS, a verifiche tributarie, etc.) devono partecipare esclusivamente i soggetti a ciò delegati in virtù di atto formale. In tali ipotesi, l'OdV dovrà essere prontamente informato sull'inizio di ogni attività ispettiva mediante apposita comunicazione interna inviata a cura della funzione di volta in volta interessata;
- di qualunque criticità sorga nell'ambito del rapporto con la P.A. deve essere informato l'OdV con nota scritta.

Tali principi sono, in molti casi, contenuti in varia guisa anche nei documenti e di cui al successivo paragrafo A.5.

7.4.1 Il sistema di deleghe e procure

In linea di principio, il sistema di deleghe e procure deve essere caratterizzato da elementi di "sicurezza" ai fini della prevenzione dei reati cd. presupposto (rintracciabilità ed evidenziabilità delle attività sensibili) e, nel contempo, consentire comunque la gestione efficiente dell'attività aziendale.

Si intende per "delega" l'atto interno di attribuzione di funzioni e compiti, riflesso nel sistema di comunicazioni organizzative. Si intende per "procura" il negozio giuridico unilaterale con cui la società attribuisce dei poteri di rappresentanza nei confronti dei terzi. Ai titolari di una funzione aziendale, che necessitano, per lo svolgimento dei loro incarichi, di poteri di rappresentanza, viene conferita una "procura generale funzionale" di estensione adeguata e coerente con le funzioni ed i poteri di gestione attribuiti al titolare attraverso la "delega".

I requisiti essenziali del sistema di deleghe, ai fini di un'efficace prevenzione dei Reati sono i seguenti:

- a) tutti coloro che intrattengono per conto della Società rapporti con la P.A. devono essere dotati di delega formale in tal senso;
- b) le deleghe devono coniugare ciascun potere di gestione alla relativa responsabilità e ad una posizione adeguata nell'organigramma ed essere aggiornate in conseguenza dei mutamenti organizzativi;
- c) ciascuna delega deve definire in modo specifico ed inequivoco:
 - i poteri del delegato;
 - il soggetto (organo o individuo) cui il delegato riporta gerarchicamente;
- d) i poteri gestionali assegnati con le deleghe e la loro attuazione devono essere coerenti con gli obiettivi aziendali;
- e) Il delegato deve disporre di poteri di spesa adeguati alle funzioni conferitegli.

I requisiti essenziali del sistema di attribuzione delle procure, ai fini di un'efficace prevenzione dei Reati, sono i seguenti:

- le procure generali funzionali sono conferite esclusivamente a soggetti dotati di delega interna;
- le procure generali descrivono i poteri di gestione conferiti e, ove necessario, sono accompagnate da apposita comunicazione aziendale che fissi: l'estensione di poteri di rappresentanza ed i limiti di spesa numerici; ovvero i limiti assuntivi per categorie di rischio, richiamando comunque il rispetto dei vincoli posti dai processi di approvazione del budget e degli eventuali extrabudget, dai processi di monitoraggio delle Attività Sensibili da parte di funzioni diverse;
- la procura può essere conferita a persone fisiche espressamente individuate nella procura stessa, oppure a persone giuridiche che agiranno a mezzo di propri procuratori investiti, nell'ambito della stessa, di analoghi poteri;
- le procure speciali devono dettagliatamente stabilire l'ambito di operatività e i poteri del procuratore;
- una procedura ad hoc deve disciplinare modalità e responsabilità per garantire un aggiornamento tempestivo delle procure, stabilendo i casi in cui le procure devono

essere attribuite, modificate e revocate (assunzione o estensione di nuove responsabilità e poteri, trasferimento a diverse mansioni incompatibili con quelle per cui era stata conferita, dimissioni, licenziamento, revoca, ecc.).

L'OdV verifica periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, il sistema di deleghe e procure in vigore e la loro coerenza con tutto il sistema delle comunicazioni organizzative (tali sono quei documenti interni all'azienda con cui vengono conferite le deleghe), raccomandando eventuali modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al procuratore o vi siano altre anomalie.

7.5 PRINCIPI DI CONTROLLO SPECIFICI

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole di cui alla presente Parte Speciale, i Destinatari sono tenuti a conoscere e rispettare tutte le regole e i principi contenuti nei documenti di seguito indicati:

- Organigramma e mansionario aziendale;
- Procedura appalti;
- Procedura Gestione degli Omaggi;
- Procedura selezione consulenti (i.e. procedura acquisti);
- Gestione del Personale;
- Codice Etico;
- Sistema di Gestione Integrato ("SI").

Le procedure adottate dalla Società sono rinvenibili, nella loro versione aggiornata, nell'intranet aziendale, " accessibile a tutto il personale.

Con riferimento alle procedure sopramenzionate si riportano, di seguito, i principi di controllo specifici previsti in ambito 231. Per il dettaglio dei controlli si rimanda alle procedure, all'interno delle quali sono descritte le specifiche attività di controllo previste a presidio dei rischi - reato identificati.

Con riferimento alle procedure del SI che regolano gli approvvigionamenti, allo scopo di garantire un efficace sistema di controllo interno e gestione dei rischi, e di prevenire la commissione dei reati presupposto previsti dal Decreto 231/2001, REA ha definito dei protocolli di controllo che prevedono, in particolare:

- a) la valutazione delle offerte viene effettuata sulla base di criteri di qualità delle prestazioni, affidabilità del fornitore ed economicità ed i risultati vengono sintetizzati nella nota di acquisto;
- b) i soggetti autorizzati a richiedere offerte per beni, servizi, consulenze e incarichi di assistenza sono esplicitamente definiti all'interno della procedura;
- c) l'iter di approvazione degli acquisti prevede l'approvazione da parte del responsabile del servizio, del responsabile del contratto, del responsabile dell'area richiedente, dal legale (nel caso di contratti complessi) ed infine la sottoposizione

- alla firma di un Procuratore della Società (i.e. Amministratore Unico o altro soggetto munito di poteri formali secondo le modalità ed i livelli autorizzativi predefiniti);
- d) il pagamento delle forniture avviene soltanto dopo aver ricevuto conferma - dall'utilizzatore del bene/servizio - dell'adempimento degli obblighi contrattuali da parte del fornitore, e solo e soltanto in presenza di un relativo contratto stipulato in precedenza.

Con riferimento alla procedura gestione degli omaggi, allo scopo di garantire un efficace sistema di controllo interno e gestione dei rischi, e di prevenire la commissione dei reati presupposto previsti dal Decreto 231/2001, la Società ha definito alcuni protocolli di controllo che prevedono, in particolare:

- a) consultazione dell'OdV nei casi in cui tali omaggi o regalie siano al di fuori dell'ordinario uso degli affari o coinvolgano funzionari pubblici o loro famigliari;
- b) eventuali omaggi di valore superiore alla soglia di "modico valore" definita debbono essere: a) sporadici b) autorizzati dall'Amministratore Unico c) coerenti con il Codice Etico;
- c) obbligo di tracciabilità delle spese, in particolare i giustificativi devono indicare chiaramente il prezzo unitario, il numero e la descrizione degli stessi ed il rapporto di dettaglio delle spese con la descrizione, il valore e il destinatario degli omaggi devono essere trasmessi alla funzione competente per controllo ed archiviazione dello stesso.

Con riferimento alla procedura per la selezione dei consulenti allo scopo di garantire un efficace sistema di controllo interno e gestione dei rischi, e di prevenire la commissione dei reati presupposto previsti dal D.Lgs. 231/2001, REA ha definito dei protocolli di controllo che prevedono, in particolare:

- a) definizione di criteri su cui viene fondata la selezione, in particolare: competenza professionale; affidabilità; referenze; posizione di mercato; economicità;
- b) predisposizione “nota di selezione” con le motivazioni che hanno condotto alla individuazione dei singoli consulenti, di norma tre professionisti o società per ciascun settore di attività, cui inviare la richiesta di offerta;
- c) predisposizione, invio ed archiviazione della “richiesta di offerta”, valutazione delle offerte ricevute e redazione della graduatoria, presentazione della nota di selezione all'Amministratore Unico;
- d) definizione dei mandati di consulenza e formalizzazione incarichi ai consulenti con il ed inserimento della clausola di responsabilità ex D.Lgs. 231/2001 che impegni la controparte ad un comportamento coerente e conforme con il Modello 231 e con il Codice Etico per tutto quanto ad essa applicabile;
- e) attestazione della prestazione, attraverso verifica di coerenza tra servizio ricevuto e fattura passiva, con il supporto della funzione che ha ricevuto la prestazione.

Con riferimento alla procedura Gestione del Personale, allo scopo di garantire un efficace sistema di controllo interno e gestione dei rischi, e di prevenire la commissione dei reati presupposto previsti dal Decreto 231/2001, REA ha definito dei protocolli di controllo che prevedono, in particolare:

- a) nel corso del processo di selezione del personale, deve essere garantita la tracciabilità delle valutazioni effettuate e delle relative motivazioni, con trasmissione della documentazione prodotta alle funzioni coinvolte e Amministratore Unico;
- b) verifica correttezza dei cedolini elaborati dall'outsourcer e verifica importi e autorizzazione bonifici per il pagamento degli stipendi, in collaborazione con il responsabile del personale e dell'area amministrativa;
- c) presentazione nota spese, complete di giustificativi e firma del dipendente e verifica delle spese e autorizzazione al rimborso.

Con riferimento alla procedura Gestione adempimenti fiscali, allo scopo di prevenire la commissione dei reati presupposto previsti dal D.Lgs. 231/2001, REA ha definito dei protocolli di controllo che prevedono, in particolare:

- a) verifica dichiarazioni del Modello Unico/770/IVA e altri tributi minori predisposte e compilate dal consulente fiscale sulla base del bilancio d'esercizio, a cura della funzione amministrativa;
- b) autorizzazione delle dichiarazioni predisposte, da parte dell'Amministratore Unico;
- c) approvazione dell'inoltro delle dichiarazioni dall'amministrazione finanziaria, da parte dell'Amministratore Unico.

Con riferimento alle attività di richiesta di concessioni, licenze ed autorizzazioni presso Enti Pubblici, e aggiudicazione di contratti di appalto con Enti Pubblici, allo scopo di garantire di prevenire la commissione dei reati presupposto previsti dal Decreto 231/2001, REA ha definito dei protocolli di controllo che prevedono, in particolare:

- a) la documentazione sottostante alle richieste deve essere rivista dal responsabile della funzione aziendale preposta che ha provveduto alla predisposizione della medesima, al fine di garantire la veridicità e completezza dei dati forniti alla Pubblica Amministrazione;
- b) tutte le richieste di autorizzazioni, licenze e concessioni ed i relativi rinnovi, devono essere rivisti da parte del responsabile della funzione adibita alla gestione e monitoraggio della richiesta ed autorizzate da soggetti dotati di idonei poteri. Deve inoltre essere trasmessa all'OdV l'evidenza delle iniziative in corso per consentire allo stesso di effettuare le adeguate verifiche;
- c) deve essere assicurata la tracciabilità dei rapporti intrattenuti con la Pubblica Amministrazione in fase di aggiudicazione della gara;
- d) devono essere comunicati, senza ritardo, al proprio responsabile gerarchico e, contestualmente, all'Organismo di Vigilanza eventuali comportamenti posti in essere da persone operanti nell'ambito della controparte pubblica, rivolti ad ottenere favori, elargizioni illecite di danaro od altre utilità, anche nei confronti dei terzi, nonché qualunque criticità o conflitto di interesse sorga nell'ambito del rapporto con la Pubblica Amministrazione.

Con riferimento alle attività di gestione del contenzioso e dei rapporti con le autorità giudiziarie, amministrative e di vigilanza, allo scopo di prevenire la commissione dei reati

presupposto previsti dal Decreto 231/2001, REA ha definito dei protocolli di controllo che prevedono, in particolare:

- a) i rapporti con l'Autorità giudiziaria, in occasione di procedimenti giudiziari, devono essere gestiti esclusivamente da persone debitamente autorizzate all'interno della Società, con il supporto dei legali esterni, nominati dalla Società;
- b) la documentazione da inviare all'Autorità giudiziaria (mezzi probatori, atti, ecc.) deve essere verificata dai legali esterni e approvata dai soggetti coinvolti nel procedimento;
- c) tutta la documentazione relativa alla gestione dei rapporti con l'Autorità giudiziaria deve essere archiviata presso le funzioni coinvolte.
- d) i rapporti con autorità amministrative e di vigilanza devono essere gestite esclusivamente da personale interno adeguatamente autorizzato.

Con riferimento all'attività di gestione delle visite ispettive da parte di funzionari pubblici, allo scopo di garantire un efficace sistema di controllo interno e gestione dei rischi, e di prevenire la commissione dei reati presupposto previsti dal Decreto 231/2001, REA ha definito dei protocolli di controllo che prevedono, in particolare:

- a) predisposizione e continuo aggiornamento di un elenco di persone che la Reception deve contattare in occasione di visite e ispezioni da parte di funzionari della Pubblica Amministrazione;
- b) le attività ispettive devono essere sempre seguite da soggetti dotati degli adeguati poteri;
- c) conservare un'evidenza documentale delle visite ed eventuali richieste di documentazione ricevute, dei verbali predisposti dai funzionari pubblici in occasione delle visite, dei dati e dei documenti consegnati, resi disponibili e/o comunicati;
- d) la documentazione ed i verbali predisposti dai funzionari dovranno essere siglati solo da personale dotato di adeguate deleghe e poteri conferiti dalla Società.

8 PARTE SPECIALE B: Reati Societari

8.1 LE FATTISPECIE DI REATO

Le fattispecie dei reati societari (art. 25-ter, D.Lgs. 231/2001)

La presente Parte Speciale si riferisce ai reati societari.

Si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati contemplati nella presente Parte Speciale, così come indicati all' art. 25-ter del Decreto (di seguito i "Reati Societari").

8.1.1 Le ipotesi di falsità

FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI (ART. 2621 C.C.)

FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI DELLE SOCIETA' QUOTATE (ART. 2622 C.C.)

L'ipotesi di reato di cui all'art. 2621 c.c. si configura nel caso in cui nell'intento di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, vengano esposti, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, ovvero vengano omesse informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione.

L'ipotesi di reato di cui all'art. 2622 c.c. si configura nel caso in cui, nell'intento di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, vengano esposti nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, ovvero vengano omesse informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, cagionando un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori.

Pertanto, le due ipotesi di reato di cui agli articoli 2621 e 2622 c.c., prevedono una condotta che coincide quasi totalmente e si differenziano solo per il verificarsi (art. 2622 c.c.) o meno (art. 2621 c.c.) di un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori.

Si precisa che:

- le informazioni false o omesse devono essere tali da alterare sensibilmente la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene;
- la responsabilità sussiste anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Si rileva altresì come l'esposizione di fatti non rispondenti al vero o l'occultamento di informazioni può essere realizzata non soltanto attraverso la materiale alterazione di dati contabili ma anche attraverso una valutazione artificiosa di beni o valori inseriti in dette comunicazioni.

Soggetti attivi di tali reati sono gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori.

La punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento.

In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscano in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta.

La pena prevista per il soggetto che realizzi la fattispecie criminosa di cui all'art. 2621 c.c. è l'arresto fino a due anni e la reclusione da sei mesi a sei anni per la fattispecie criminosa di cui all'art. 2622 c.c.

OMESSA COMUNICAZIONE DEL CONFLITTO DI INTERESSI (ART. 2629-BIS C.C.)

Tale ipotesi di reato, solo astrattamente ipotizzabile per la Società in quanto non quotata nei mercati regolamentati, consiste nella violazione degli obblighi previsti dall'art. 2391, primo comma c.c. da parte dell'amministratore di una società con titoli quotati in mercati

regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea (ovvero di altri soggetti sottoposti a vigilanza), se dalla predetta violazione siano derivati danni alla società o a terzi.

L'art. 2391, primo comma c.c. impone agli amministratori delle società per azioni di dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbiano in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata. Gli amministratori delegati devono altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale. L'amministratore unico deve darne notizia anche alla prima assemblea utile.

La pena prevista per il soggetto che realizzi la fattispecie criminosa è la reclusione da uno a tre anni se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi.

8.1.2 La tutela del capitale sociale

INDEBITA RESTITUZIONE DEI CONFERIMENTI (ART. 2626 C.C.)

Il reato in questione, come quello previsto dal successivo art. 2627 c.c., riguarda la tutela dell'integrità del capitale sociale e si compie quando gli amministratori, in assenza di legittime ipotesi di riduzione del capitale sociale, provvedono a restituire, anche per equivalente, i conferimenti effettuati dai soci ovvero liberano i soci dall'obbligo di eseguirli. Il reato in esame assume rilievo solo quando, per effetto degli atti compiuti dagli amministratori, si intacca il capitale sociale e non i fondi o le riserve. Per questi ultimi, eventualmente, sarà applicabile il reato contemplato dal successivo art. 2627 c.c.

La restituzione dei conferimenti può essere palese (quando gli amministratori restituiscono beni ai soci senza incasso di alcun corrispettivo o rilasciano dichiarazioni dirette a liberare i soci dai loro obblighi di versamento) ovvero, più probabilmente, simulata (quando per realizzare il loro scopo gli amministratori utilizzano stratagemmi o artifici quali, per esempio, la distribuzione di utili fittizi con somme prelevate dal capitale sociale e non dalle riserve, oppure la compensazione del credito vantato dalla società con crediti inesistenti vantati da uno o più soci).

Soggetti attivi del reato possono essere solo gli amministratori. La legge, cioè, non ha inteso punire anche i soci beneficiari della restituzione o della liberazione, escludendo il concorso necessario. Resta, tuttavia, la possibilità del concorso eventuale, in virtù del

quale risponderanno del reato, secondo le regole generali del concorso di cui all'art. 110 c.p., anche i soci che hanno svolto un'attività di istigazione o di determinazione della condotta illecita degli amministratori.

La pena prevista per il soggetto che realizzi la fattispecie criminosa è la reclusione fino ad un anno.

ILLEGALE RIPARTIZIONE DEGLI UTILI E DELLE RISERVE (ART. 2627 C.C.)

Tale ipotesi di reato consiste nella ripartizione di utili (o acconti sugli utili) non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero nella ripartizione di riserve (anche non costituite con utili) che non possono per legge essere distribuite.

Si fa presente che la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori. La legge, cioè, non ha inteso punire anche i soci beneficiari della ripartizione degli utili o delle riserve, escludendo il concorso necessario. Resta, tuttavia, la possibilità del concorso eventuale, in virtù del quale risponderanno del reato, secondo le regole generali del concorso di cui all'art. 110 c.p., anche i soci che hanno svolto un'attività di istigazione o di determinazione della condotta illecita degli amministratori.

La pena prevista per il soggetto che realizzi la fattispecie criminosa è l'arresto fino ad un anno.

ILLECITE OPERAZIONI SULLE AZIONI O QUOTE SOCIALI O DELLA SOCIETÀ CONTROLLANTE (ART. 2628 C.C.)

Tale ipotesi di reato consiste nel procedere – fuori dai casi consentiti dalla legge – all'acquisto o alla sottoscrizione di azioni o quote emesse dalla società (o dalla società controllante) che cagioni una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

La norma è diretta alla tutela dell'effettività e integrità del capitale sociale e non può prescindere dall'analisi di cui all'art. 2357 c.c. il quale prevede che la società per azioni

non può acquistare azioni proprie, nemmeno tramite società fiduciaria o interposta persona, se non nei limiti degli utili distribuibili o delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato. La norma prevede che le azioni devono essere interamente liberate e che, inoltre, non possono essere acquistate azioni eccedenti la decima parte del capitale sociale, tenuto conto anche delle azioni possedute dalle società controllate.

Tra le fattispecie tramite le quali può essere realizzato l'illecito vanno annoverate non solo le ipotesi di semplice acquisto ma anche quelle di trasferimento della proprietà delle azioni, per esempio, mediante permuta o contratti di riporto, o anche quelle di trasferimento senza corrispettivo, quale la donazione.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori. Inoltre, è configurabile una responsabilità a titolo di concorso degli amministratori della controllante con quelli della controllata, nell'ipotesi in cui le operazioni illecite sulle azioni della controllante medesima siano effettuate da questi ultimi su istigazione dei primi.

La pena prevista per il soggetto che realizzi la fattispecie criminosa è la reclusione fino ad un anno.

OPERAZIONI IN PREGIUDIZIO DEI CREDITORI (ART. 2629 C.C.)

Tale ipotesi di reato consiste nell'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o di fusioni con altra società o di scissioni, tali da cagionare danno ai creditori.

Si fa presente che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Il reato è punibile a querela di parte.

Soggetti attivi del reato sono, anche in questo caso, gli amministratori.

La pena prevista per il soggetto che realizzi la fattispecie criminosa è la reclusione da sei mesi a tre anni.

FORMAZIONE FITTIZIA DEL CAPITALE (ART. 2632 C.C.)

Tale ipotesi di reato è integrata dalle seguenti condotte:

- a) formazione o aumento in modo fittizio del capitale sociale, anche in parte, mediante attribuzione di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale;
- b) sottoscrizione reciproca di azioni o quote;
- c) sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura, di crediti, ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori ed i soci conferenti.

La pena prevista per il soggetto che realizzi la fattispecie criminosa è la reclusione fino ad un anno.

8.1.3 La tutela del corretto funzionamento della Società

IMPEDITO CONTROLLO (ART. 2625 C.C.)

Tale ipotesi di reato consiste nell'impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti o con altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali, ovvero alle società di revisione.

Si pensi ad esempio all'occultamento di documenti essenziali per la verifica, in corso di esercizio, della regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione da parte della società di revisione.

L'illecito può essere commesso esclusivamente dagli amministratori.

La pena prevista per il soggetto che realizzi la fattispecie criminosa è la sanzione amministrativa pecuniaria fino ad Euro 10.392 e, qualora la condotta abbia cagionato un danno ai soci, la reclusione fino ad un anno.

ILLECITA INFLUENZA SULL'ASSEMBLEA (ART. 2636 C.C.)

Tale ipotesi di reato consiste nel determinare la maggioranza in assemblea con atti simulati o fraudolenti, allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.

Tra gli interventi che sono suscettibili di integrare il reato in questione, si possono annoverare ad esempio l'ammissione al voto di soggetti non aventi diritto (perché ad esempio, in conflitto di interessi con la delibera in votazione) o la minaccia o l'esercizio della violenza per ottenere dai soci l'adesione alla delibera o la loro astensione.

Il reato è costruito come un reato comune, che può essere commesso da "chiunque" ponga in essere la condotta criminosa.

La pena prevista per il soggetto che realizzi la fattispecie criminosa è la reclusione da sei mesi a tre anni.

8.1.4 La tutela penale contro le frodi

AGGIOTAGGIO (ART. 2637 C.C.)

Tale ipotesi di reato consiste nel diffondere notizie false ovvero nel realizzare operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero nell'incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.

Si pensi ad esempio al caso in cui vengano diffuse dalla Società degli studi su società non quotate con previsioni di dati e suggerimenti esagerati e/o falsi.

Anche questo è un reato comune, che può essere commesso da "chiunque" ponga in essere la condotta criminosa.

La pena prevista per il soggetto che realizzi la fattispecie criminosa è la reclusione da uno a cinque anni.

Sulla portata di tale condotta in relazione a strumenti finanziari quotati e sulle misure da predisporre per evitarne il verificarsi, si veda quanto riportato nella Parte Speciale relativa ai reati ed illeciti amministrativi di abuso di mercato.

8.1.5 La tutela delle funzioni di vigilanza

OSTACOLO ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELLE AUTORITÀ PUBBLICHE DI VIGILANZA (ART. 2638 C.C.)

Si tratta di un'ipotesi di reato che può essere realizzata con due condotte distinte:

- a) la prima (i) attraverso l'esposizione nelle comunicazioni previste dalla legge alle autorità pubbliche di vigilanza, quali Consob o Banca d'Italia, (al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di queste ultime) di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti sottoposti alla vigilanza, ovvero (ii) mediante l'occultamento, con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati e concernenti la medesima situazione economica, patrimoniale o finanziaria.

La responsabilità sussiste anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi;

- b) la seconda si realizza con il semplice ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza svolte da parte di pubbliche autorità, attuato consapevolmente ed in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle autorità medesime.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori, i direttori generali, i sindaci ed i liquidatori.

La pena prevista per il soggetto che realizzi la fattispecie criminosa è la reclusione da uno a quattro anni, aumentata del doppio qualora si tratti di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 TUF.

8.2 ATTIVITA' SENSIBILI

8.2.1 Attività Sensibili nell'ambito dei reati societari

Le principali Attività Sensibili, già esposte nella Parte Generale del presente documento che potranno essere integrate da parte dell'amministratore unico, sono state circoscritte alle seguenti:

- predisposizione delle scritture contabili
- selezione dei consulenti
- gestione delle operazioni sul capitale
- gestione dei rapporti con gli organi societari e di controllo
- La predisposizione di comunicazioni dirette ai soci riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società, anche nel caso in cui si tratti di comunicazioni diverse dalla documentazione contabile periodica (bilancio d'esercizio, relazione semestrale, ecc.);
- predisposizione del bilancio.

8.3 REGOLE GENERALI

Obiettivo della presente Parte Speciale, al fine di prevenire la commissione dei Reati Societari, è che tutti i Destinatari del Modello si attengano – nei limiti delle rispettive competenze – a regole di condotta conformi a quanto quivi prescritto oltre che nelle policy e procedure cui la Società fa riferimento diretto o indiretto.

8.3.1 Il sistema in linea generale

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole di cui al presente Modello e, in particolare, a quelle indicate ai successivi paragrafi, i Dipendenti e gli Organi Sociali della Società devono in generale conoscere e rispettare:

1. le prassi aziendali, la documentazione e le disposizioni inerenti la struttura gerarchico-funzionale aziendale ed organizzativa ed il sistema di controllo della gestione;
2. le norme inerenti il sistema amministrativo, contabile, finanziario e di reporting attualmente esistenti;
3. la normativa italiana e straniera applicabile.

8.3.2 Principi generali di comportamento

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto a carico dei Dipendenti e degli Organi Sociali della Società di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25-ter, D.Lgs. 231/2001); sono altresì proibite le violazioni ai principi ed alle procedure aziendali previste nella presente Parte Speciale.

La presente Parte Speciale prevede, conseguentemente, l'espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:

1. tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge, delle prassi e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
2. osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
3. assicurare il regolare funzionamento della Società e degli Organi Sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare nel rispetto delle leggi vigenti.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti, è fatto divieto, in particolare, di:

con riferimento al precedente punto 1:

- a. rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- b. omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;

con riferimento al precedente punto 2:

- a. restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
- b. ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva;
- c. acquistare o sottoscrivere azioni della Società o di società controllate fuori dai casi previsti dalla legge, con lesione all'integrità del capitale sociale;
- d. effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno;
- e. procedere a formazione e/o aumenti fittizi del capitale sociale, attribuendo azioni per un valore inferiore al loro valore nominale in sede di aumento del capitale sociale;

con riferimento al precedente punto 3:

- a. determinare o influenzare l'assunzione delle deliberazioni dell'assemblea, ponendo in essere atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare.

8.4 PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI

Ai fini dell'attuazione delle regole elencate al precedente Capitolo, devono rispettarsi, oltre ai principi generali contenuti nella Parte Generale del presente Modello, le procedure specifiche qui di seguito descritte per le singole Attività Sensibili.

8.4.1 Predisposizione delle comunicazioni sociali e divulgazione verso l'esterno di dati o notizie riguardanti la Società

I suddetti documenti devono essere redatti in modo tale che siano determinati con chiarezza e completezza i dati e le notizie che ciascuna funzione fornisce, i criteri contabili per l'elaborazione dei dati e la tempistica per la loro consegna alle funzioni responsabili.

8.4.2 La Selezione dei consulenti

La selezione dei consulenti come la scelta dei fornitori rientra nell'ambito del rispetto della procedura sugli approvvigionamenti.

8.4.3 Tenuta della contabilità e predisposizione di bilanci e relazioni

La rilevazione dei dati di bilancio e la loro elaborazione ai fini della predisposizione della bozza di bilancio deve seguire i principi di veridicità, correttezza, precisione e completezza dei dati e delle informazioni contenute nel bilancio ovvero negli altri documenti contabili di cui al presente punto 1 oltre che nei documenti a questi ultimi connessi.

Inoltre, tutte le operazioni sul capitale sociale nonché la costituzione di società, l'acquisto e la cessione di partecipazioni, le fusioni e le scissioni devono essere effettuate nel rispetto della normativa vigente.

8.4.4 Altre regole finalizzate alla prevenzione dei reati societari in genere

Si dispone l'attuazione dei seguenti presidi integrativi:

- attivazione di un programma di formazione-informazione periodica del personale la cui attività è maggiormente esposta al rischio di commissione reati societari;
- previsione di riunioni periodiche tra Amministratore unico e OdV per verificare l'osservanza della disciplina in tema di normativa societaria;
- formalizzazione e/o aggiornamento di regolamenti interni e procedure aventi ad oggetto l'osservanza della normativa societaria.

9 PARTE SPECIALE C: Reati di Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro e reato di impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

9.1 LE FATTISPECIE DEI REATO

Le fattispecie dei reati commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies, D.Lgs. 231/2001)

L'art. 25 septies del D.Lgs. 231/2001 prevede l'applicazione di sanzioni pecuniarie ed interdittive agli enti i cui esponenti commettano i reati di cui agli artt. 589 (omicidio colposo) e 590 terzo comma (lesioni personali colpose gravi o gravissime) del codice penale, in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro. Le fattispecie delittuose riguardano unicamente le ipotesi in cui l'evento sia stato determinato non già da colpa di tipo generico (e dunque per imperizia, imprudenza o negligenza) bensì da "colpa specifica" che richiede che l'evento si verifichi a causa della inosservanza delle norme sulla salute e sicurezza sul lavoro.

OMICIDIO COLPOSO (ART. 589 C.P.)

Il reato si configura ogni qualvolta un soggetto cagioni per colpa la morte di altro soggetto. Tale reato è rilevante per REA.

LESIONI PERSONALI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME (ART. 590 COMMA 3 C.P.)

Il reato si configura ogni qualvolta un soggetto, in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, cagioni per colpa ad altro soggetto lesioni gravi o gravissime.

Ai sensi del comma 1 dell'art. 583 c. p., la lesione è considerata grave nei seguenti casi:

- 1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
- 2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

Ai sensi del comma 2 dell'art. 583 cod. pen., la lesione è considerata invece gravissima se dal fatto deriva:

- 1) una malattia certamente o probabilmente insanabile;
- 2) la perdita di un senso;
- 3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
- 4) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

Anche tale reato è rilevante per REA.

Per entrambe le fattispecie delittuose sopra indicate – ossia omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi o gravissime – gli enti sono soggetti ad una sanzione pecuniaria che varia, a seconda della gravità dell'evento dannoso, tra un minimo di 250 ed un massimo di 1000 quote (a tal proposito si consideri che il valore di ogni quota può essere determinato, sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente, tra un minimo di 258 e un massimo di 1549 euro).

Perché si venga a configurare la responsabilità amministrativa della Società ai sensi del Decreto Legislativo 231/2001, l'art. 5 dello stesso esige però che i reati siano stati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio (ad esempio in termini di risparmio di costi o di tempi).

Nel caso di condanna per uno dei reati sopra indicati, la Società potrebbe essere assoggettata anche ad una sanzione interdittiva per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno. Tali sanzioni possono consistere in:

- interdizione dall'esercizio dell'attività;
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi;
- divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Con l'obiettivo di garantire l'adozione di un valido presidio avverso la potenziale commissione dei reati di cui all'art. 25 septies del D.Lgs. 231/2001, la Società ha deciso di dotarsi della presente Parte Speciale, in conformità con quanto disposto all'art. 30 del Decreto Sicurezza.

Ai sensi di tale norma, "in sede di prima applicazione i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alla OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui al presente articolo per le parti corrispondenti".

Nella predisposizione della presente Parte Speciale si fa riferimento al sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro inclusa nel Sistema di Gestione Integrato (SI), al fine di garantire il rispetto da parte dei Destinatari di regole minime di comportamento in relazione alla determinazione della politica aziendale in tema di sicurezza, alla relativa pianificazione degli obiettivi, alla messa in atto di opportune azioni di monitoraggio, alla sensibilizzazione del personale ed, infine, al periodico riesame del sistema in essere al fine di valutarne la sua efficacia ed efficienza.

IL DELITTO DI IMPIEGO DI CITTADINI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE (ART. 25-DUODECIES DEL D.LGS. 231/2001)

Il delitto di impiego di cittadini terzi il cui soggiorno è irregolare è stato introdotto dal Decreto Legislativo 16 luglio 2012, n. 109, entrato in vigore il 9 agosto 2012, che regola l'attuazione della Direttiva 2009/52/CE e che ha aggiunto l'art. 25-duodecies nel corpo del D.Lgs. 231/2001.

Tale reato si configura qualora il soggetto che riveste la qualifica di "datore di lavoro" occupi alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, o sia stato revocato o annullato, laddove i lavoratori occupati siano:

- a) in numero superiore a tre;
- b) minori in età non lavorativa;
- c) sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis, c.p.

In particolare le condizioni lavorative di cui al punto c) che precede riguardano l'esposizione dei lavoratori a situazioni di grave pericolo con riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

La sanzione prevista per l'ente è una sanzione pecuniaria entro il valore massimo di Euro 150.000.

9.2 ATTIVITÀ SENSIBILI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO

Tutte le aree e tutti gli ambienti nei quali i Dipendenti, i collaboratori o gli appaltatori svolgono attività lavorativa per la Società, sia essa tipicamente d'ufficio ovvero connessa alla produzione industriale, espongono il lavoratore al rischio infortunistico; pertanto, notevole importanza assumono le attività di verifica degli adempimenti richiesti dalle normative antinfortunistiche e di tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, nonché la previsione di procedure informative sulla gestione delle strutture e sulla valutazione sanitaria degli ambienti di lavoro.

Di seguito sono elencate quelle attività che, per il loro contenuto intrinseco, sono considerate maggiormente esposte al rischio di commissione reato di cui all'art. 25-septies, D.Lgs. 231/2001:

1. **Adempimento degli obblighi normativi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro** (Tra cui anche il monitoraggio, messa in sicurezza e manutenzione degli impianti e degli automezzi aziendali con personale della Società o con presenza di manodopera esterna anche con la sovrapposizione di interventi di una o più ditte appaltatrici);
2. Selezione degli appalti e degli appaltatori.

Eventuali modifiche o integrazioni delle suddette Attività Sensibili sono rimesse alla competenza dell'Organo Amministrativo che potrà procedere con la successiva attività di ratifica secondo quanto indicato nella Parte Generale del Modello.

Con riguardo all'inosservanza delle norme poste a tutela della salute e sicurezza dei Lavoratori, da cui possa discendere l'evento dannoso in una delle aree a rischio su indicate, si ritengono particolarmente sensibili le seguenti attività:

- a) determinazione delle politiche di salute e sicurezza sul lavoro volte a definire gli impegni generali assunti dalla Società per la prevenzione dei rischi ed il miglioramento progressivo della salute e sicurezza;
- b) identificazione e corretta applicazione delle prescrizioni delle leggi e dei regolamenti applicabili in tema di sicurezza sul lavoro;
- c) identificazione e valutazione dei rischi per tutte le categorie di Lavoratori, con particolare riferimento a:
 - stesura del Documento di Valutazione dei Rischi;
 - contratti di appalto;
 - valutazione dei rischi delle interferenze;
 - Piani di Sicurezza e Coordinamento, Fascicolo dell'Opera e Piani Operativi di Sicurezza;
- d) fissazione di obiettivi allineati con gli impegni generali definiti nelle politiche di cui al punto a) ed elaborazione di programmi per il raggiungimento di tali obiettivi con relativa definizione di priorità, tempi ed attribuzione delle rispettive responsabilità - con assegnazione delle necessarie risorse – in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento a:
 - attribuzioni di compiti e doveri;
 - attività del Servizio Prevenzione e Protezione e del Medico Competente;
 - attività di tutti gli altri soggetti su cui ricade la responsabilità dell'attuazione delle misure per la salute e sicurezza dei Lavoratori.
- e) sensibilizzazione della struttura aziendale, a tutti i livelli, al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi prefissati anche attraverso la programmazione di piani di formazione con particolare riferimento a:
 - monitoraggio, periodicità, fruizione e apprendimento;
 - formazione differenziata per soggetti esposti a rischi specifici;
- f) attuazione di adeguate attività di monitoraggio, verifica ed ispezione al fine di assicurare l'efficacia del suddetto sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro, in particolare per ciò che concerne:
 - - misure di mantenimento e miglioramento;

- - gestione, rettifica ed inibizione dei comportamenti posti in violazione delle norme, relativi a provvedimenti disciplinari;
 - - coerenza tra attività svolta e competenze possedute;
- g) attuazione delle necessarie azioni correttive e preventive in funzione degli esiti del monitoraggio;
- h) effettuazione di un periodico riesame da parte della direzione aziendale al fine di valutare l'efficacia ed efficienza del sistema di gestione per la sicurezza del lavoro e la tutela della salute nel raggiungere gli obiettivi prefissati, nonché l'adeguatezza di questi ultimi rispetto sia alla specifica realtà della Società che a eventuali cambiamenti nell'attività.

9.3 REGOLE E PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI

9.3.1 Principi di comportamento

Al fine di consentire l'attuazione dei principi finalizzati alla protezione della salute e della sicurezza dei Lavoratori così come individuati dall'art. 15 Decreto Sicurezza ed in ottemperanza a quanto previsto dagli artt. 18, 19 e 20 del medesimo decreto si prevede quanto segue.

9.3.2 La politica aziendale in tema di sicurezza

La Società ha adottato una politica di SSL ponendosi come obiettivo quello di enunciare i principi cui deve ispirarsi ogni azione dei Destinatari e a cui gli stessi devono attenersi in rapporto al proprio ruolo ed alle responsabilità assunte, nell'ottica del miglioramento continuo della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in conformità a quanto previsto dalla norma OHSAS 18001. Tale politica contiene:

- una chiara affermazione della responsabilità dell'intera organizzazione aziendale, dal Datore di Lavoro al singolo Lavoratore, nella gestione delle tematiche relative alla salute e sicurezza sul lavoro, ciascuno per le proprie attribuzioni e competenze;
- l'impegno a considerare tali tematiche come parte integrante della gestione aziendale;
- l'impegno al miglioramento continuo ed alla prevenzione;
- l'impegno a fornire le risorse umane e strumentali necessarie;
- l'impegno a garantire che i Destinatari, nei limiti delle rispettive attribuzioni, siano sensibilizzati a svolgere la propria attività nel rispetto delle norme sulla tutela della salute e sicurezza;
- l'impegno al coinvolgimento ed alla consultazione dei Lavoratori, anche attraverso il RLS;
- l'impegno ad un riesame periodico della politica per la salute e sicurezza adottato al fine di garantire la sua costante adeguatezza alla struttura organizzativa della Società.

9.3.3 Il processo di pianificazione

La Società, con cadenza periodica:

- definisce gli obiettivi finalizzati al mantenimento e/o miglioramento delle misure di prevenzione e protezione;
- predispone un piano per il raggiungimento di ciascun obiettivo, individua le figure/strutture coinvolte nella realizzazione del suddetto piano e attribuisce dei relativi compiti e responsabilità;
- definisce le risorse, anche economiche, necessarie;
- prevede le modalità di verifica dell'effettivo ed efficace raggiungimento degli obiettivi.

9.3.4 L'organizzazione del sistema

9.3.4.1 Compiti e responsabilità

Nella definizione dei compiti organizzativi ed operativi dei Lavoratori, devono essere esplicitati e resi noti anche quelli relativi alle attività di sicurezza di loro competenza, nonché le responsabilità connesse all'esercizio delle stesse ed i compiti di ispezione, verifica e sorveglianza in materia di SSL. Il Capitolo 5 del Manuale di gestione integrato riporta il dettaglio delle mansioni per ciascuna funzione aziendale, ivi comprese quelle specifiche in materia di salute e sicurezza. In ogni caso, si riportano qui di seguito gli adempimenti che, in attuazione dei principi sopra descritti e della normativa applicabile, sono posti a carico delle figure rilevanti.

Il Datore di Lavoro

Al Datore di Lavoro della Società sono attribuiti tutti gli obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, tra cui i seguenti compiti non delegabili:

valutare tutti i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori;
elaborare, all'esito di tale valutazione, un Documento di Valutazione dei Rischi
(da custodirsi presso l'azienda) contenente tra l'altro:

- una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
- l'indicazione delle eventuali misure di prevenzione e di protezione attuate e degli eventuali dispositivi di protezione individuale adottati a seguito della suddetta valutazione dei rischi (artt. 74-79 Decreto Sicurezza);
- il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
- l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere;
- l'indicazione del nominativo del RSPP, del RLS e del Medico Competente che abbiano partecipato alla valutazione del rischio.
- L'attività di valutazione e di redazione del documento deve essere compiuta in collaborazione con il RSPP e con il Medico Competente. La valutazione dei rischi è oggetto di consultazione preventiva con il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza;

3. designare il Responsabile del Servizio di Prevenzione.

Al Datore di Lavoro sono attribuiti numerosi altri compiti dallo stesso delegabili a soggetti qualificati. Tali compiti, previsti dal Decreto Sicurezza, riguardano, tra l'altro: a) la nomina del Medico Competente per l'effettuazione della Sorveglianza Sanitaria; b) la preventiva designazione dei Lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione delle emergenze; c) l'adempimento degli obblighi di informazione, formazione ed addestramento; d) la convocazione della riunione periodica di cui all'art. 35 Decreto Sicurezza; e) l'aggiornamento delle misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, etc.

In relazione a tali compiti ed a ogni altro dovere incombente sul Datore di Lavoro che possa essere da questi delegato ai sensi del Decreto Sicurezza, la suddetta delega è ammessa con i seguenti limiti e condizioni:

- che esso risulti da atto scritto recante data certa;
- che il delegato possenga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- che essa attribuisca al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate.

Al fine di garantire l'attuazione di un modello di sicurezza aziendale sinergico e partecipativo, il Datore di Lavoro fornisce al Servizio di Prevenzione e Protezione ed al Medico Competente informazioni in merito a:

- a) la natura dei rischi; l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;
- b) la descrizione dei luoghi di lavoro e degli eventuali processi produttivi;
- c) i dati relativi agli infortuni e quelli relativi alle malattie professionali.

Il Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP)

Nell'adempimento degli obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, il Datore di Lavoro si avvale, ricorrendo anche a soggetti esterni alla Società, del Servizio di Prevenzione e Protezione dei rischi professionali che provvede:

- all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
- ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive a seguito della valutazione dei rischi e i sistemi di controllo di tali misure;
- ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
- a proporre i programmi di informazione e formazione dei Lavoratori;
- a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro nonché alla riunione periodica di cui all'art. 35 Decreto Sicurezza;
- a fornire ai Lavoratori ogni informazione in tema di tutela della salute e sicurezza sul lavoro che si renda necessaria.

Qualora nell'espletamento dei relativi compiti, il RSPP della Società verificasse la sussistenza di eventuali criticità nell'attuazione delle azioni di recupero prescritte dal Datore di Lavoro, il RSPP coinvolto dovrà darne immediata comunicazione all'OdV.

L'eventuale sostituzione del RSPP dovrà altresì essere comunicata all'OdV con l'espressa indicazione delle motivazioni a supporto di tale decisione.

Il RSPP deve avere capacità e requisiti professionali in materia di prevenzione e sicurezza e, precisamente deve:

- essere in possesso di un titolo di istruzione secondaria superiore;
- aver partecipato a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro;
- aver conseguito attestato di frequenza di specifici corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi;
- aver frequentato corsi di aggiornamento.

Il RSPP è coinvolto regolarmente ed è invitato alle riunioni dell'OdV relativamente alle materie di sua competenza.

Il Medico Competente

Il Medico Competente provvede tra l'altro a:

- collaborare con il Datore di Lavoro e con il Servizio di Prevenzione e Protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della Sorveglianza Sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psicofisica dei lavoratori, all'attività di formazione ed informazione nei loro confronti, per la parte di competenza, e all'organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro;
- programmare ed effettuare la Sorveglianza Sanitaria;
- istituire, aggiornare e custodire sotto la propria responsabilità una cartella sanitaria e di rischio per ogni Lavoratore sottoposto a Sorveglianza Sanitaria;
- fornire informazioni ai lavoratori sul significato degli accertamenti sanitari a cui sono sottoposti ed informandoli sui relativi risultati;
- comunicare per iscritto in occasione della riunione periodica di cui all'art. 35 Decreto Sicurezza i risultati anonimi collettivi della Sorveglianza Sanitaria effettuata, fornendo indicazioni sul significato di detti risultati ai fini dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psicofisica dei lavoratori;
- visitare gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa in base alla valutazione di rischi.
- Il Medico Competente deve essere in possesso di uno dei titoli ex art. 38, D.Lgs. 81/2008 e, precisamente:
 - di specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica, o in tossicologia industriale, o in igiene industriale, o in fisiologia ed igiene del lavoro, o in clinica del lavoro ed altre specializzazioni individuate, ove necessario, con decreto del Ministro della Sanità di concerto con il Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica; oppure

- essere docente o libero docente in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica, o in tossicologia industriale, o in igiene industriale, o in fisiologia ed igiene del lavoro;
- essere in possesso dell'autorizzazione di cui all'art. 55, D.Lgs. 277/91, che prevede una comprovata esperienza professionale di almeno 4 anni.

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)

È il soggetto eletto o designato, in conformità a quanto previsto dagli accordi sindacali in materia, per rappresentare i lavoratori per gli aspetti di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Riceve, a cura del Datore di Lavoro o di un suo delegato, la prevista formazione specifica in materia di salute e sicurezza.

Il RLS:

- accede ai luoghi di lavoro;
- è consultato preventivamente e tempestivamente in merito alla valutazione dei rischi e all'individuazione, programmazione, realizzazione e verifica delle misure preventive;
- è consultato sulla designazione del RSPP e degli incaricati dell'attuazione delle misure di emergenza e di pronto soccorso e del Medico Competente;
- è consultato in merito all'organizzazione delle attività formative;
- promuove l'elaborazione, l'individuazione a l'attuazione di misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità psicofisica dei lavoratori;
- partecipa alla "riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi";
- riceve informazioni inerenti la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative e, ove ne faccia richiesta e per l'espletamento della sua funzione, copia del Documento di Valutazione dei Rischi e del DUVRI.

Il RLS dispone del tempo necessario allo svolgimento dell'incarico, senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi necessari per l'esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli; non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria

attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.

I Lavoratori

È cura di ciascun Lavoratore porre attenzione alla propria sicurezza e salute e a quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni ed omissioni, in relazione alla formazione e alle istruzioni ricevute e alle dotazioni fornite.

I Lavoratori devono in particolare:

- osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal Datore di Lavoro o dal suo delegato ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- utilizzare correttamente le apparecchiature da lavoro nonché gli eventuali dispositivi di sicurezza;
- segnalare immediatamente al Datore di Lavoro le deficienze dei mezzi e dispositivi dei punti precedenti, nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, dandone notizia al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza;
- non rimuovere né modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal Datore di Lavoro;
- sottoporsi ai controlli sanitari previsti nei loro confronti;
- contribuire, insieme al Datore di Lavoro o al suo delegato all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro.

I lavoratori di aziende che svolgono per la Società attività in regime di appalto e subappalto devono esporre apposita tessera di riconoscimento.

9.3.4.2 *Informazione e formazione*

Informazione

L'informazione che la Società riserva ai Destinatari deve essere facilmente comprensibile e deve consentire agli stessi di acquisire la necessaria consapevolezza in merito a:

- a) le conseguenze derivanti dallo svolgimento della propria attività non conformemente alle regole adottate dalla Società in tema di SSL;
- b) il ruolo e le responsabilità che ricadono su ciascuno di essi e l'importanza di agire in conformità con la politica aziendale e le procedure in materia di sicurezza e ogni altra prescrizione relativa al sistema di SSL adottato dalla Società, nonché ai principi indicati nella presente Parte Speciale.

Ciò premesso, la Società, in considerazione dei diversi ruoli, responsabilità e capacità e dei rischi cui è esposto ciascun Dipendente, è tenuta ai seguenti oneri informativi:

- la Società deve fornire adeguata informazione ai dipendenti e nuovi assunti (compresi lavoratori interinali, stagisti e co.co.pro.) circa i rischi specifici dell'impresa, per quanto limitati, sulle conseguenze di questi e sulle misure di prevenzione e protezione adottate;
- deve essere data evidenza dell'informativa erogata per la gestione del pronto soccorso, emergenza, evacuazione e prevenzione incendi e devono essere verbalizzati gli eventuali incontri;
- i dipendenti e nuovi assunti (compresi lavoratori interinali, stagisti e co.co.pro.) devono ricevere informazione sulla nomina del RSPP, sul Medico Competente e sugli addetti ai compiti specifici per il pronto soccorso, salvataggio, evacuazione e prevenzione incendi;
- deve essere formalmente documentata l'informazione e l'istruzione per l'uso delle attrezzature di lavoro messe a disposizione dei Lavoratori;
- il RSPP e/o il Medico Competente devono essere coinvolti nella definizione delle informazioni;
- la Società deve organizzare periodici incontri tra le funzioni preposte alla sicurezza sul lavoro;

- la Società deve coinvolgere il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza nella organizzazione della attività di rilevazione e valutazione dei rischi, nella designazione degli addetti alla attività di prevenzione incendi, pronto soccorso ed evacuazione.

Di tutta l'attività di informazione sopra descritta deve essere data evidenza su base documentale, anche mediante apposita verbalizzazione.

Formazione

- La Società deve fornire adeguata formazione a tutti i dipendenti in materia di sicurezza sul lavoro;
- Il RSPP e/o il Medico Competente devono partecipare alla stesura del piano di formazione;
- La formazione erogata deve prevedere questionari di valutazione;
- La formazione deve essere adeguata ai rischi della mansione cui il Lavoratore è in concreto assegnato;
- Gli addetti a specifici compiti in materia di prevenzione e protezione (addetti prevenzione incendi, addetti all'evacuazione, addetti al pronto soccorso) devono ricevere specifica formazione;
- La Società deve effettuare periodiche esercitazioni di evacuazione di cui deve essere data evidenza (verbalizzazione dell'avvenuta esercitazione con riferimento a partecipanti, svolgimento e risultanze).

Di tutta l'attività di formazione sopra descritta deve essere data evidenza su base documentale, anche mediante apposita verbalizzazione, e deve essere ripetuta periodicamente.

9.3.4.3 Comunicazione, flusso informativo e cooperazione

Al fine di dare maggior efficacia al sistema organizzativo adottato per la gestione della sicurezza e quindi alla prevenzione degli infortuni sul luogo di lavoro, la Società si organizza per garantire un adeguato livello di circolazione e condivisione delle informazioni tra tutti i Lavoratori.

A tal proposito la Società adotta un sistema di comunicazione interna che prevede due differenti tipologie di flussi informativi:

a) dal basso verso l'alto

Il flusso dal basso verso l'alto è garantito dalla Società mettendo a disposizione apposite schede di segnalazione attraverso la compilazione delle quali ciascuno dei Lavoratori ha la possibilità di portare a conoscenza del proprio superiore gerarchico osservazioni, proposte ed esigenze di miglioria inerenti alla gestione della sicurezza in ambito aziendale;

b) dall'alto verso il basso

Il flusso dall'alto verso il basso ha lo scopo di diffondere a tutti i Lavoratori la conoscenza del sistema adottato dalla Società per la gestione della sicurezza nel luogo di lavoro.

A tale scopo la Società garantisce ai Destinatari un'adeguata e costante informativa attraverso la predisposizione di comunicati da diffondere internamente e l'organizzazione di incontri periodici che abbiano ad oggetto:

- eventuali nuovi rischi in materia di salute e sicurezza dei Lavoratori;
- modifiche nella struttura organizzativa adottata dalla Società per la gestione della salute e sicurezza dei Lavoratori;
- contenuti delle procedure aziendali adottate per la gestione della sicurezza e salute dei Lavoratori;
- ogni altro aspetto inerente alla salute e alla sicurezza dei Lavoratori.

Documentazione

La Società dovrà provvedere alla conservazione, sia su supporto cartaceo che informatico, i seguenti documenti:

- la cartella sanitaria, la quale deve essere istituita e aggiornata dal Medico Competente e custodita dal Datore di Lavoro;
- il Documento di Valutazione dei Rischi che indica la metodologia con la quale si è proceduto alla valutazione dei rischi e contiene il programma delle misure di mantenimento e di miglioramento.

La Società è altresì chiamata a garantire che:

- il RSPP, il Medico Competente, gli incaricati dell'attuazione delle misure di emergenza e pronto soccorso, vengano nominati formalmente;
- venga data evidenza documentale delle avvenute visite dei luoghi di lavoro effettuate congiuntamente dal RSPP e dal Medico Competente;
- venga adottato e mantenuto aggiornato il registro delle pratiche delle malattie professionali riportante data, malattia, data emissione certificato medico e data inoltro della pratica;
- venga conservata la documentazione inerente a leggi, regolamenti, norme antinfortunistiche attinenti all'attività aziendale;
- vengano conservati i manuali e le istruzioni per l'uso di macchine, attrezzature ed eventuali dispositivi di protezione individuale forniti dai costruttori;
- venga conservata ogni procedura adottata dalla Società per la gestione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- tutta la documentazione relativa alle attività di Informazione e Formazione venga conservata a cura del RSPP e messa a disposizione dell' OdV.

9.3.5 L'attività di monitoraggio

La Società deve assicurare un costante ed efficace monitoraggio delle misure di prevenzione e protezione adottate sui luoghi di lavoro.

A tale scopo la Società:

- assicura un costante monitoraggio delle misure preventive e protettive predisposte per la gestione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- assicura un costante monitoraggio dell'adeguatezza e della funzionalità di tali misure a raggiungere gli obiettivi prefissati e della loro corretta applicazione;

Pag. 140 di 220

- compie approfondita analisi con riferimento ad ogni infortunio sul lavoro verificatosi, al fine di individuare eventuali lacune nel sistema di gestione della salute e della sicurezza e di identificare le eventuali azioni correttive da intraprendere.

Al fine di adempiere adeguatamente all'attività di monitoraggio ora descritta, la Società, laddove la specificità del campo di intervento lo richiedesse, farà affidamento a risorse esterne con elevato livello di specializzazione.

La Società garantisce che gli eventuali interventi correttivi necessari, vengano predisposti nel più breve tempo possibile.

La documentazione del Sistema di gestione Integrato che ha specifica attinenza alla gestione della salute e sicurezza dei lavoratori e che pertanto è parte integrante dei principi procedurali specifici è di seguito riportato:

PGEN 4.1 Gestione della Documentazione del Sistema Integrato
ISTR GEN 08 Aggiornamento legislativo
PGEN 5.4 Definizione e Gestione Obiettivi Aziendali
PGS 01 Identificazione dei pericoli, analisi dei rischi e definizione dei controlli
PGS 02 Controllo e verifica dei rischi aziendali
ISTR. S.08 Pronto soccorso aziendale
ISTR. S.01 Gestione DPI
ISTR. S.02 Sorveglianza sanitaria
ISTR. S.03 Assegnazione e comunicazione delle cariche sulla sicurezza
ISTR.S. 04 Informativa per l'accertamento sanitario di assenza di stato di tossicodipendenza
ISTR. S. 24 REV 0 Informativa per gli accertamenti sanitari di assenza di alcoldipendenza
ISTR.S. 02.05 Tutela delle lavoratrici in maternità
PGEN 6.2 Formazione e addestramento
PGEN 6.3 Manutenzione
ISTR Q. 149 Uso Pressa Idraulica
Istr S.07 - Attività di saldatura

Istr S.09 - Schede attrezzature Troncatrice a Disco
Istr S.10 - Schede attrezzature Troncatrice Thomas
Istr S.11 - Schede attrezzature Trapano a Colonna
Istr S.12 - Scede attrezzatura Mola da banco
Istr S.13 - Scede attrezzatura Pressa elettroidraulica
Istr S.20 - Scede attrezzatura Lavapezzi Safety Kleen
Istr S.21 - Scede attrezzatura Pressa Tubi
Istr GEN .10 - Lavaggio MBR
PGEN 7.4 Approvvigionamento
POI 7.5.1 Processo di raccolta e trasporto rifiuti
ISTR GEN 03 - Gestione Centri di raccolta comunali
ISTR GEN 03/1 - Accesso ai centri di raccolta per autisti
ISTR Q. 148 - Conferimenti presso centri di raccolta
ISTR Q. 152 - Attività di Raccolta Olio vegetale
ISTR Q. 154 Rev. 0 - Dlgs 144 del 2008
ISTR Q. 3 Istruzioni di condotta per autisti
ISTR Q. 4 Autocompattatore Automatizzato
ISTR Q. 4 A Norme di sicurezza per gli operatori di autocompattatori
ISTR Q. 5 Raccolta multimateriale
ISTR Q. 6 Raccolta carta automatizzato
ISTR Q. 7 Uso attrezzatura scarrabile
ISTR Q. 9 Consegna e riconsegna varie
ISTR Q. 10 Riparazione e sostituzione cassonetti
ISTR Q. 13 Uso pedane
ISTR Q. 15 Raccolta batterie
ISTR Q. 16 Raccolta siringhe
ISTR Q. 18 Raccolta ingombranti e potature con motogru
ISTR Q. 23 Guasti automezzi su strada

ISTR Q. 26 Raccolta manuale
ISTR Q. 28 Lavaggio cassonetti automatizzato
ISTR Q. 29 Uso attrezzature per il sollevamento di carichi ingombranti e potature
ISTR Q. 137 Uso Attrezzature per il sollevamento RAEE
ISTR Q. 43 Uso imbracatura per il corpo
ISTR Q. 45 Accessibilità cassonetti
ISTR S. 14 Scheda attrezzature: Compattatori Monoperatore automatici FARID
ISTR S. 15 Scheda attrezzature: Compattatori Posteriori FARID con impianto elettrico PLC
ISTR S. 16 Scheda attrezzature: Compattatori Posteriori FARID con impianto elettrico CAN-BUS
ISTR S. 17 Scheda attrezzature: Mini compattatori FARID con impianto PLC
ISTR S. 18 Scheda attrezzature: Mini compattatori FARID con impianto elettrico CAN-BUS
ISTR S. 19 Scheda attrezzature: AMS modello CL1 N
POI 7.5.2 Processo di spazzamento delle aree pubbliche
ISTR. Q. 17 Servizio spazzamento manuale
ISTR Q. 19 Attività spazzamento meccanizzato con programmazione mercati e fiere
ISTR Q. 25 Manutenzione straordinaria automezzi
POI 7.5.7 Processo di gestione servizio tariffa Igiene ambientale/TARES
PGA 05 Controllo e Coordinamento Appaltatori e Fornitori
ISTR A 04 Lavaggio automezzi
ISTR A 10 Monitoraggio e controllo dell'impianto di lavaggio
PGA 12 Gestione Rumore
ISTR A 05 Trattamento degli sversamenti
ISTR A 06 Etichettatura prodotti chimici
ISTR A 07 Movimentazione e conservazione prodotti chimici
PGEN 8.1 Audit del sistema Integrato
PGEN 8.3 gestione delle non conformità
PGEN 8.2 Gestione emergenze
ISTR S.05.A PE Sede Le Morelline Due

10 PARTE SPECIALE D: Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché di autoriciclaggio

10.1 LE FATTISPECIE DI REATO

Le fattispecie dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25-octies, D.Lgs. 231/2001).

La presente Parte Speciale si riferisce ai Reati di Riciclaggio introdotti nel corpus del D.Lgs. 231/2001, all'art. 25-octies, attraverso il Decreto Antiriciclaggio.

Per Reati di Riciclaggio, considerati tali anche se le attività che hanno generato i beni da riciclare si sono svolte nel territorio di un altro Stato comunitario o di un Paese extracomunitario, si intendono:

RICETTAZIONE (ART. 648 C.P.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta danaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare.

Per "acquisto" si intende l'effetto di un'attività negoziale, a titolo gratuito ed oneroso, mediante la quale l'agente consegna il possesso del bene.

Per "ricezione" si intende ogni forma di conseguimento del possesso de bene proveniente dal delitto, anche se solo temporaneamente.

Per "occultamento" si intende il nascondimento del bene proveniente da delitto dopo averlo ricevuto.

Perché sussista il reato non è necessario che il danaro o i beni debbano provenire direttamente o immediatamente da un qualsiasi delitto, ma è sufficiente anche una provenienza mediata, a condizione che l'agente sia consapevole di tale provenienza. Ricorre pertanto il delitto in esame non solo in relazione al prodotto o al profitto del reato, ma anche al danaro o alle cose che costituiscono il prezzo del reato, cioè alle cose acquistate col danaro di provenienza delittuosa oppure al danaro conseguito dall'alienazione di cose della medesima provenienza (si pensi al caso in cui una società, al fine di ottenere un prezzo vantaggioso, acquisti beni da un soggetto che, parallelamente alla fornitura di tali beni, notoriamente svolga attività illecite quali lo spaccio di stupefacenti

o faccia parte di un'associazione di tipo mafioso e utilizzi i profitti derivanti da tali attività illecite per investirli nell'attività lecita).

La pena prevista per il soggetto che realizzi la fattispecie criminosa è la reclusione da due a otto anni e la multa da Euro 516 ad Euro 10.329.

Tale reato è solo astrattamente configurabile per REA.

RICICLAGGIO (ART. 648-BIS C.P.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Per "sostituzione" si intende la condotta consistente nel rimpiazzare il denaro, i beni o le altre utilità di provenienza illecita con valori diversi.

Per "trasferimento" si intende la condotta consistente nel ripulire il denaro, i beni o le altre utilità mediante il compimento di atti negoziali.

Per la realizzazione di tale reato, dunque, è richiesto un quid pluris rispetto al reato di ricettazione, ovvero il compimento di atti o fatti diretti alla sostituzione del denaro.

La pena prevista per il soggetto che realizzi la fattispecie criminosa è la reclusione da quattro a dodici anni e la multa da Euro 1.032 ad Euro 15.493.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio dell'attività professionale.

Tale reato è solo astrattamente configurabile per REA.

IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA (ART. 648-TER C. P.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso di impiego in attività economiche o finanziarie di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.

La punibilità per tale reato è prevista solo per coloro i quali non siano già compartecipi del reato principale ovvero non siano imputabili a titolo di ricettazione o riciclaggio.

Il termine "impiegare" è normalmente sinonimo di "utilizzo per qualsiasi scopo": tuttavia, considerato che il fine ultimo perseguito dal legislatore consiste nell'impedire il turbamento del sistema economico e dell'equilibrio concorrenziale attraverso l'utilizzo di capitali illeciti reperibili a costi inferiori rispetto a quelli leciti, si ritiene che per "impiegare" debba intendersi in realtà "investire". Pertanto, dovrebbe ritenersi rilevante un utilizzo a fini di profitto.

Premesso che presupposto comune di tutte e tre le fattispecie incriminatrici di cui agli artt. 648, 648 bis e 648 ter c.p. è quello costituito dalla provenienza da delitto del denaro o di qualsiasi altra utilità di cui l'agente sia venuto a disporre, si precisa che tali fattispecie si distinguono sotto il profilo soggettivo, per il fatto che la prima di esse richiede, oltre alla consapevolezza della su indicata provenienza, necessaria anche per le altre, solo una generica finalità di profitto, mentre la seconda o la terza richiedono la specifica finalità di far perdere le tracce dell'origine illecita, con l'ulteriore peculiarità, quanto alla terza, che detta finalità deve essere perseguita mediante l'impiego delle risorse in attività economiche o finanziarie.

La pena prevista per il soggetto che realizzi la fattispecie criminosa è la reclusione da quattro a dodici anni e la multa da Euro 1.032 ad Euro 15.493.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio dell'attività professionale.

Tale reato è solo astrattamente configurabile per REA.

IL REATO DI AUTORICICLAGGIO (ART. 648 TER.1.)

Il nuovo reato previsto dall'articolo del codice penale 648 ter 1 prevede la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a Euro 25.000 per "chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa".

Pene più lievi (reclusione da uno a quattro anni e multa da euro 2.500 a euro 12.500) nell'ipotesi del secondo comma, quando "il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla

commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

E' esclusa la punibilità delle condotte consistenti nella destinazione dei proventi illeciti alla mera utilizzazione o godimento personale. E' prevista un'aggravante di pena se il fatto è commesso nell'esercizio di attività professionale, bancaria o finanziaria e un'attenuante per il caso di ravvedimento operoso del reo¹.

¹ Per l'ipotizzare una responsabilità amministrativa dell'ente a titolo dell'autoriciclaggio, secondo alcune interpretazioni dottrinali, sarebbe necessario che il dipendente o l'apicale abbiano commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente non solo il reato di autoriciclaggio, ma anche il reato d'origine dei proventi illeciti e questo sia anch'esso espressamente previsto e punito dal D.Lgs.231/2001 quale reato presupposto

10.2 Attività' sensibili

10.2.1 Attività sensibili nell'ambito dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché di Autoriciclaggio

La Società, pur non rientrando tra i destinatari degli specifici obblighi introdotti dal D.Lgs. 231/2007, ha ritenuto di predisporre la seguente parte speciale a presidio di un'area comunque a rischio di commissione reati il cui elemento determinante è costituito dai rapporti con la clientela nell'ambito dei quali si può rinvenire a carico di coloro che agiscono per l'ente una finalità illecita o la consapevolezza di una altrui finalità illecita.

Di seguito sono elencate le attività già indicate nella Parte Generale del presente Modello che, per il loro contenuto intrinseco, sono considerate maggiormente esposte alla commissione dei Reati di cui al D.Lgs. 231/2001:

- 1) gestione degli acquisti e selezione dei fornitori;
- 2) flussi finanziari in entrata e uscita inclusi donazioni e sponsorizzazioni
- 3) gestione della contabilità aziendale e comunicazioni sociali.

Eventuali modifiche o integrazioni delle suddette Attività Sensibili sono rimesse alla competenza dell'organo amministrativo che potrà procedere con la successiva attività di ratifica secondo quanto indicato nella Parte Generale del Modello.

10.3 Regole e principi procedurali specifici

10.3.1 Principi generali di comportamento

Obiettivo della presente Parte Speciale, al fine di prevenire la commissione dei Reati di Riciclaggio, ivi incluso anche il reato di autoriciclaggio, è che tutti i Destinatari del Modello si attengano a regole di condotta conformi a quanto qui prescritto ed alle procedure cui si fa riferimento diretto o indiretto.

In particolare, i soggetti sopra indicati, anche in relazione al tipo di rapporto posto in essere con la Società, dovranno attenersi ai seguenti principi di condotta:

1. astenersi dal tenere comportamenti tali da integrare le fattispecie previste dai Reati di Riciclaggio (ivi compreso, quindi, l'autoriciclaggio);
2. astenersi dal tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
3. tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla gestione anagrafica di fornitori/clienti/partner anche stranieri;
4. non intrattenere rapporti commerciali con soggetti (fisici o giuridici) dei quali sia conosciuta o sospettata l'appartenenza ad organizzazioni criminali o comunque operanti al di fuori della liceità quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, persone legate all'ambiente del riciclaggio, al traffico di droga, all'usura;
5. non utilizzare strumenti anonimi per il compimento di operazioni di trasferimento di importi rilevanti;
6. effettuare un costante monitoraggio dei flussi finanziari aziendali;
7. accertarsi sempre dell'origine del flusso finanziario;
8. rispettare le procedure relative alla predisposizione delle dichiarazioni fiscali e gestione dei relativi adempimenti;
9. tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo nella predisposizione delle comunicazioni sociali.

Per l'attuazione di tali principi si rinvia alle procedure, particolarmente dettagliate di cui al successivo paragrafo.

10.3.2 Principi procedurali specifici

Il processo decisionale afferente le Attività Sensibili maggiormente esposte al rischio di commissione dei reati deve uniformarsi ai seguenti criteri:

- Verifica dell'attendibilità commerciale e professionale dei fornitori e dei Partner;
- Verifica che i soggetti Terzi in genere ed i Partner non abbiano sede o residenza ovvero qualsiasi collegamento con paesi considerati come non cooperativi dal GAFI; qualora fornitori e Partner siano in qualche modo collegati ad uno di tali Paesi, sarà necessario che le decisioni ad essi relative ottengano l'espressa autorizzazione dell'amministratore unico, sentito l'Organismo di Vigilanza;
- Garanzia di trasparenza e di tracciabilità degli eventuali accordi/joint venture con altre società per la realizzazione di investimenti, in Italia ed all'estero e verificarne la congruità economica (rispetto dei prezzi medi di mercato, attraverso l'utilizzo di professionisti di fiducia).
- Effettuazione di controlli sia formali che sostanziali dei flussi finanziari aziendali in entrata ed uscita; tali controlli devono tener conto della sede legale della società controparte (ad es. paradisi fiscali, Paesi a rischio terrorismo ecc.), degli Istituti di credito utilizzati (sede delle banche coinvolte nelle operazioni) e di eventuali schermi societari e strutture fiduciarie utilizzate per eventuali operazioni straordinarie;
- Diniego di accettazione di denaro e titoli al portatore (assegni, vaglia postali, certificati di deposito, ecc.) per importi complessivamente superiori a Euro 3.000, se non tramite intermediari a ciò abilitati, quali banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A.;
- Previsione di modalità formalizzate e debitamente autorizzate per la modifica delle coordinate bancarie di pagamento del fornitore rispetto a quelle inizialmente concordate in sede contrattuale ovvero rispetto a quelle dallo stesso utilizzate in precedenti rapporti contrattuali;
- Mantenere evidenza, delle transazioni effettuate su conti correnti aperti presso stati in cui permangono regole di trasparenza meno restrittive per importi superiori, complessivamente, a Euro 3.000;

- Con specifico riferimento al reato di auto-riciclaggio, mantenere una gestione trasparente e puntuale della predisposizione delle dichiarazioni e gestione degli adempimenti fiscali (i.e. fiscalità aziendale) nonché degli adempimenti fiscali richiesti dalle norme vigenti per i quali la Società si avvale della consulenza a collaborazione professionisti esterni; per cui la Società ha adottato idonee procedure per presidiare l'area di rischio;
- Nella predisposizione delle comunicazioni sociali ai sensi degli artt. 2612 e ss. del codice civile, assicurare il rispetto di principi di trasparenza, correttezza, oggettività e tracciabilità della gestione.
- Nell'ambito della selezione dei consulenti fiscali la stessa deve essere molto stringente e con controlli specifici per la selezione di ogni genere di fornitore, in particolare la selezione dei consulenti deve avvenire attraverso il rispetto della procedura di selezione.

11 PARTE SPECIALE E: Delitti informatici e trattamento illecito di dati

11.1 LE FATTISPECIE DI REATO

11.1.1 Le fattispecie dei delitti informatici e trattamento illecito di dati

La presente Parte Speciale si riferisce ai delitti informatici e trattamento illecito di dati (di seguito, per brevità, i "Delitti Informatici").

Si descrivono qui di seguito le singole fattispecie di reato per le quali l'art. 24-bis, D.Lgs. n. 231/2001 prevede una responsabilità degli enti nei casi in cui tali reati siano stati compiuti nell'interesse o a vantaggio degli stessi.

Tale reato è solo astrattamente configurabile per REA.

FALSITÀ IN DOCUMENTI INFORMATICI (ART. 491-BIS C.P.)

L'articolo in oggetto stabilisce che tutti i delitti relativi alla falsità in atti, tra i quali rientrano sia le falsità ideologiche che le falsità materiali, sia in atti pubblici che in atti privati, sono punibili anche nel caso in cui la condotta riguardi non un documento cartaceo bensì un documento informatico.

I documenti informatici, pertanto, sono equiparati a tutti gli effetti ai documenti tradizionali.

Per documento informatico deve intendersi la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti (art. 1, co. 1, lett. p), D.Lgs. 82/2005, salvo modifiche ed integrazioni).

A titolo esemplificativo, integrano il delitto di falsità in documenti informatici la condotta di inserimento fraudolento di dati falsi nelle banche dati pubbliche oppure la condotta dell'addetto alla gestione degli archivi informatici che proceda, deliberatamente, alla modifica di dati in modo da falsificarli.

Inoltre, il delitto potrebbe essere integrato tramite la cancellazione o l'alterazione di informazioni a valenza probatoria presenti sui sistemi dell'ente, allo scopo di eliminare le prove di un altro reato.

Tale reato è solo astrattamente configurabile per REA.

ACCESSO ABUSIVO AD UN SISTEMA INFORMATICO O TELEMATICO (ART. 615-TER C.P.)

Tale reato si realizza quando un soggetto "abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha diritto ad escluderlo". Tale delitto è punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

- 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
- 2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;
- 3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

Qualora il delitto in oggetto riguardi sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.

Il delitto di accesso abusivo al sistema informatico rientra tra i delitti contro la libertà individuale. Il bene che viene protetto dalla norma è il domicilio informatico seppur vi sia chi sostiene che il bene tutelato è, invece, l'integrità dei dati e dei programmi contenuti nel sistema informatico. L'accesso è abusivo poiché effettuato contro la volontà del titolare del sistema, la quale può essere implicitamente manifestata tramite la predisposizione di protezioni che inibiscano a terzi l'accesso al sistema.

Risponde del delitto di accesso abusivo a sistema informatico anche il soggetto che, pur essendo entrato legittimamente in un sistema, vi si sia trattenuto contro la volontà del titolare del sistema oppure il soggetto che abbia utilizzato il sistema per il perseguimento di finalità differenti da quelle per le quali era stato autorizzato.

Il delitto di accesso abusivo a sistema informatico si integra, ad esempio, nel caso in cui un soggetto accede abusivamente ad un sistema informatico e procede alla stampa di un documento contenuto nell'archivio del PC altrui, pur non effettuando alcuna sottrazione materiale di file, ma limitandosi ad eseguire una copia (accesso abusivo in copiatura), oppure procedendo solo alla visualizzazione di informazioni (accesso abusivo in sola lettura).

Il delitto potrebbe essere astrattamente commesso da parte di qualunque dipendente della Società accedendo abusivamente ai sistemi informatici di proprietà di terzi (outsider hacking), ad esempio, per prendere cognizione di dati riservati di un'impresa concorrente, ovvero tramite la manipolazione di dati presenti sui propri sistemi come risultato dei processi di business allo scopo di produrre un bilancio falso o, infine, mediante l'accesso abusivo a sistemi aziendali protetti da misure di sicurezza, da parte di utenti dei sistemi stessi, per attivare servizi non richiesti dalla clientela.

Tale reato è solo astrattamente configurabile per REA.

DETTENZIONE E DIFFUSIONE ABUSIVA DI CODICI DI ACCESSO A SISTEMI INFORMATICI O TELEMATICI (ART. 615-QUATER C.P.)

Tale reato si realizza quando un soggetto, "al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso di un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo". Tale reato è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a Euro 5.164.

La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da Euro 5.164 a Euro 10.329 se il danno è commesso:

- 1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;
- 2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema.

Il legislatore ha introdotto questo reato al fine di prevenire le ipotesi di accessi abusivi a sistemi informatici. Per mezzo dell'art. 615-quater c.p., pertanto, sono punite le condotte preliminari all'accesso abusivo poiché consistenti nel procurare a sé o ad altri la disponibilità di mezzi di accesso necessari per superare le barriere protettive di un sistema informatico.

I dispositivi che consentono l'accesso abusivo ad un sistema informatico sono costituiti, ad esempio, da codici, password o schede informatiche (ad esempio, badge, carte di credito, bancomat e smart card).

Questo delitto si integra sia nel caso in cui il soggetto che sia in possesso legittimamente dei dispositivi di cui sopra (operatore di sistema) li comunichi senza autorizzazione a terzi soggetti, sia nel caso in cui tale soggetto si procuri illecitamente uno di tali dispositivi. La condotta è abusiva nel caso in cui i codici di accesso siano ottenuti a seguito della violazione di una norma, ovvero di una clausola contrattuale, che vieti detta condotta (ad esempio, policy Internet).

L'art. 615-quater c.p., inoltre, punisce chi rilascia istruzioni o indicazioni che rendano possibile la ricostruzione del codice di accesso oppure il superamento delle misure di sicurezza.

Risponde, ad esempio, del delitto di diffusione abusiva di codici di accesso, il dipendente della Società autorizzato ad un certo livello di accesso al sistema informatico che ottenga illecitamente il livello di accesso superiore, procurandosi codici o altri strumenti di accesso mediante lo sfruttamento della propria posizione all'interno della Società oppure carisca in altro modo fraudolento o ingannevole il codice di accesso.

Tale reato è solo astrattamente configurabile per REA.

DIFFUSIONE DI APPARECCHIATURE, DISPOSITIVI O PROGRAMMI INFORMATICI DIRETTI A DANNEGGIARE O INTERROMPERE UN SISTEMA INFORMATICO O TELEMATICO (ART. 615-QUINQUIES C.P.)

Tale reato si realizza qualora qualcuno, "allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici". Tale reato è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a Euro 10.329.

Questo delitto è integrato, ad esempio, nel caso in cui il soggetto si procuri un virus, idoneo a danneggiare un sistema informatico o qualora si producano o si utilizzino delle smart card che consentono il danneggiamento di apparecchiature o di dispositivi elettronici.

Questi fatti sono punibili solo nel caso in cui un soggetto persegua lo scopo di danneggiare un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati oppure i programmi in essi contenuti o, ancora, al fine di favorire l'interruzione parziale o totale o l'alterazione del funzionamento. Ciò si verifica, ad esempio, qualora un dipendente introduca un virus idoneo a danneggiare o ad interrompere il funzionamento del sistema informatico di un concorrente.

Tale reato è solo astrattamente configurabile per REA.

INTERCETTAZIONE, IMPEDIMENTO O INTERRUZIONE ILLECITA DI COMUNICAZIONI INFORMATICHE O TELEMATICHE (ART. 617-QUATER C.P.)

Tale ipotesi di reato si integra qualora un soggetto fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero impedisce o interrompe tali comunicazioni, nonché nel caso in cui un soggetto riveli, parzialmente o integralmente, il contenuto delle comunicazioni al pubblico mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico. Tale reato è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

- 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
- 2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;
- 3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

La norma tutela la libertà e la riservatezza delle comunicazioni informatiche o telematiche durante la fase di trasmissione al fine di garantire l'autenticità dei contenuti e la riservatezza degli stessi.

La fraudolenza consiste nella modalità occulta di attuazione dell'intercettazione, all'insaputa del soggetto che invia o cui è destinata la comunicazione.

Perché possa realizzarsi questo delitto è necessario che la comunicazione sia attuale, vale a dire in corso, nonché personale ossia diretta ad un numero di soggetti determinati o determinabili (siano essi persone fisiche o giuridiche). Nel caso in cui la comunicazione sia rivolta ad un numero indeterminato di soggetti la stessa sarà considerata come rivolta al pubblico.

Attraverso tecniche di intercettazione è possibile, durante la fase della trasmissione di dati, prendere cognizione del contenuto di comunicazioni tra sistemi informatici o modificarne la destinazione: l'obiettivo dell'azione è tipicamente quello di violare la riservatezza dei messaggi, ovvero comprometterne l'integrità, ritardarne o impedirne l'arrivo a destinazione.

Il reato si integra, ad esempio, con il vantaggio concreto dell'ente, nel caso in cui un dipendente esegua attività di sabotaggio industriale mediante l'intercettazione fraudolenta delle comunicazioni di un concorrente.

Tale reato è solo astrattamente configurabile per REA.

INSTALLAZIONE DI APPARECCHIATURE ATTE AD INTERCETTARE, IMPEDIRE O INTERROMPERE COMUNICAZIONI INFORMATICHE O TELEMATICHE (ART. 617-QUINQUIES C.P.)

Questa fattispecie di reato si realizza quando qualcuno, "fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi". Tale reato è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La condotta vietata dall'art. 617-quinquies c.p. è, pertanto, costituita dalla mera installazione delle apparecchiature, a prescindere dalla circostanza che le stesse siano o meno utilizzate. Si tratta di un reato che mira a prevenire quello precedente di intercettazione, impedimento o interruzione di comunicazioni informatiche o telematiche.

Anche la semplice installazione di apparecchiature idonee all'intercettazione viene punita dato che tale condotta rende probabile la commissione del reato di intercettazione. Ai fini della condanna il giudice dovrà, però, limitarsi ad accertare se l'apparecchiatura installata abbia, obiettivamente, una potenzialità lesiva.

Qualora all'installazione faccia seguito anche l'utilizzo delle apparecchiature per l'intercettazione, interruzione, impedimento o rivelazione delle comunicazioni, si applicheranno nei confronti del soggetto agente, qualora ricorrano i presupposti, più fattispecie criminose.

Il reato si integra, ad esempio, a vantaggio dell'ente, nel caso in cui un dipendente, direttamente o mediante conferimento di incarico ad un investigatore privato (se privo delle necessarie autorizzazioni) si introduca fraudolentemente presso la sede di un concorrente o di un cliente insolvente al fine di installare apparecchiature idonee all'intercettazione di comunicazioni informatiche o telematiche.

Tale reato è solo astrattamente configurabile per REA.

DANNEGGIAMENTO DI INFORMAZIONI, DATI E PROGRAMMI INFORMATICI (ART. 635-BIS C.P.)

Tale fattispecie reato si realizza quando un soggetto "distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui". Tale reato è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia o se è commesso abusando della qualità di operatore del sistema.

Il reato, ad esempio, si integra nel caso in cui il soggetto proceda alla cancellazione di dati dalla memoria del computer senza essere stato preventivamente autorizzato da parte del titolare del terminale.

Il danneggiamento potrebbe essere commesso a vantaggio dell'ente laddove, ad esempio, l'eliminazione o l'alterazione dei file o di un programma informatico appena acquistato siano poste in essere al fine di far venire meno la prova del credito da parte del fornitore dell'ente o al fine di contestare il corretto adempimento delle obbligazioni da parte del fornitore.

DANNEGGIAMENTO DI SISTEMI INFORMATICI O TELEMATICI (ART. 635-QUATER C.P.)

Questo reato si realizza quando un soggetto "mediante le condotte di cui all'art. 635-bis (danneggiamento di dati, informazioni e programmi informatici), ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento". Tale reato è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

La pena è aumentata se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero abusando della qualità di operatore di sistema.

Si tenga conto che qualora l'alterazione dei dati, delle informazioni o dei programmi renda inservibile o ostacoli gravemente il funzionamento del sistema si integrerà il delitto di danneggiamento di sistemi informatici e non quello di danneggiamento dei dati previsto dall'art. 635-bis c.p.

Il reato si integra in caso di danneggiamento o cancellazione dei dati o dei programmi contenuti nel sistema, effettuati direttamente o indirettamente (per esempio, attraverso l'inserimento nel sistema di un virus).

Tale reato è solo astrattamente configurabile per REA.

DANNEGGIAMENTO DI SISTEMI INFORMATICI O TELEMATICI DI PUBBLICA UTILITÀ (ART. 635-QUINQUIES C.P.)

Questo reato si configura quando "il fatto di cui all'art. 635-quater (Danneggiamento di sistemi informatici o telematici) è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento". Tale reato è punito con la pena della reclusione da uno a quattro anni.

La sanzione è della reclusione da tre a otto anni se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se lo stesso è reso, in tutto o in parte, inservibile nonché nelle ipotesi in cui il fatto sia stato commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

La pena è aumentata se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero abusando della qualità di operatore di sistema.

Nel delitto di danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità, diversamente dal delitto di danneggiamento di dati, informazioni e programmi di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.), quel che rileva è che il sistema sia utilizzato per il perseguimento di pubblica utilità indipendentemente dalla proprietà privata o pubblica del sistema stesso.

Il reato si può configurare nel caso in cui un Dipendente cancelli file o dati, relativi ad un'area per cui sia stato abilitato ad operare, per conseguire vantaggi interni (ad esempio, far venire meno la prova del credito da parte di un ente o di un fornitore) ovvero che l'amministratore di sistema, abusando della sua qualità, ponga in essere i comportamenti illeciti in oggetto per le medesime finalità già descritte.

Tale reato è solo astrattamente configurabile per REA.

FRODE INFORMATICA DEL SOGGETTO CHE PRESTA SERVIZI DI CERTIFICAZIONE DI FIRMA ELETTRONICA (ART. 640-QUINQUIES C.P.)

Questo reato si configura quando "il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica , al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato". Tale reato è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 Euro.

Questo reato può essere integrato da parte dei certificatori qualificati o meglio i soggetti che prestano servizi di certificazione di firma elettronica qualificata. La Società, tuttavia, non effettua attività di certificazione di firma elettronica.

Tale reato è solo astrattamente configurabile per REA.

11.2 Attività sensibili

11.2.1 Attività Sensibili nell'ambito dei delitti informatici

I delitti di cui alla presente Parte Speciale trovano come presupposto l'utilizzo della rete informatica intesa come struttura integrata di apparati, collegamenti, infrastrutture e servizi.

A seguito di una approfondita analisi della realtà aziendale, le principali Attività Sensibili che la Società ha individuato al proprio interno sono le seguenti:

1. Gestione ed utilizzo del sistema informatico e della rete aziendale;
2. Utilizzo degli applicativi informatici aziendali (software) e delle banche dati (con riferimento al copyright).

Eventuali modifiche o integrazioni delle suddette Attività Sensibili sono rimesse alla competenza dell'organo amministrativo che potrà procedere con la successiva attività di ratifica secondo quanto indicato nella Parte Generale del Modello.

11.3 E.3 Regole Generali

11.3.1 E.3.1 Regole e principi generali

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari del Modello si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei Delitti Informatici.

Nell'espletamento delle attività aziendali e, in particolare, nelle Attività Sensibili, è espressamente vietato ai i soggetti sopra indicati, anche in relazione al tipo di rapporto posto in essere con la Società, porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti, anche omissivi, tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate nella presente Parte Speciale (art. 24-bis Decreto).

In particolare non è ammesso:

- porre in essere quei comportamenti che (i) integrano le fattispecie di reato o, sebbene non costituiscano di per sé un'ipotesi di reato, (ii) possano esserne il presupposto (ad esempio, mancato controllo);
- divulgare informazioni relative ai sistemi informatici aziendali;
- utilizzare i sistemi informatici della Società per finalità non connesse alla mansione svolta.

Al fine di mitigare il rischio di commissione dei Delitti Informatici e, di conseguenza, anche di assicurare il corretto adempimento degli obblighi connessi alla normativa di riferimento, la Società, in relazione alle operazioni inerenti lo svolgimento della propria attività, assolve i seguenti adempimenti:

- 1) fornisce, ai Destinatari, un'adeguata informazione circa il corretto utilizzo degli user-id e delle password per accedere ai principali sottosistemi informatici utilizzati;
- 2) limita, attraverso abilitazioni di accesso differenti, l'utilizzo dei sistemi informatici e l'accesso agli stessi, da parte dei Destinatari, esclusivamente per le finalità connesse agli impieghi da questi ultimi svolti;
- 3) effettua, per quanto possibile, nel rispetto della normativa sulla privacy, degli accordi sindacali in essere e dello Statuto dei Lavoratori, controlli periodici sulla rete informatica aziendale al fine di individuare comportamenti anomali;
- 4) predispone e mantiene adeguate difese fisiche a protezione dei server della Società;
- 5) predispone e mantiene adeguate difese a protezione degli ulteriori sistemi informatici aziendali.

11.3.2 Principi procedurali specifici

Ai fini dell'attuazione delle regole e del rispetto dei divieti elencati al precedente Capitolo, devono essere ottemperati i principi procedurali qui di seguito descritti, oltre alle Regole e ai Principi Generali già contenuti nella Parte Generale del presente Modello.

In particolare, si elencano qui di seguito le regole che devono essere rispettate dai destinatari della presente Parte Speciale, meglio individuati al Capitolo precedente, nell'ambito delle Attività Sensibili:

1. i dati e le informazioni non pubbliche, relative anche a clienti e terze parti (commerciali, organizzative, tecniche), incluse le modalità di connessione da remoto, devono essere gestiti come riservati;
2. è vietato introdurre in azienda computer, periferiche, altre apparecchiature o software senza preventiva autorizzazione;
3. è vietato in qualunque modo modificare la configurazione di postazioni di lavoro fisse o mobili;
4. è vietato acquisire, possedere o utilizzare strumenti software e/o hardware che potrebbero essere adoperati per valutare o compromettere la sicurezza di sistemi informatici o telematici (sistemi per individuare le password, identificare le vulnerabilità, decifrare i file criptati, intercettare il traffico in transito, ecc.);
5. è vietato ottenere credenziali di accesso a sistemi informatici o telematici aziendali, dei clienti o di terze parti, con metodi o procedure differenti da quelle per tali scopi autorizzate dalla Società;
6. è vietato divulgare, cedere o condividere con personale interno o esterno alla Società le proprie credenziali di accesso ai sistemi e alla rete aziendale, di clienti o terze parti;
7. è vietato accedere ad un sistema informatico altrui (anche di un collega) e manomettere ed alterarne i dati ivi contenuti;
8. è vietato manomettere, sottrarre o distruggere il patrimonio informatico aziendale, di clienti o di terze parti, comprensivo di archivi, dati e programmi;
9. è vietato comunicare a persone non autorizzate, interne o esterne alla Società, i controlli implementati sui sistemi informativi e le modalità con cui sono utilizzati;
10. è proibito distorcere, oscurare sostituire la propria identità e inviare e-mail riportanti false generalità o contenenti virus o altri programmi in grado di danneggiare o intercettare dati.

La Società si impegna, a sua volta, a porre in essere i seguenti adempimenti:

1. informare adeguatamente, attraverso meeting, ordini di servizio o all'atto di assunzione, i Dipendenti e gli altri soggetti eventualmente autorizzati dell'importanza di mantenere i propri codici di accesso (username e password) confidenziali e di non divulgare gli stessi a soggetti terzi;
2. fare sottoscrivere ai Dipendenti e agli altri soggetti eventualmente autorizzati uno specifico documento con il quale gli stessi si impegnino al corretto utilizzo delle risorse informatiche aziendali;
3. informare i Dipendenti e gli altri soggetti eventualmente autorizzati della necessità di non lasciare incustoditi i propri sistemi informatici e della convenienza di bloccarli, qualora si dovessero allontanare dalla postazione di lavoro, con i propri codici di accesso;
4. impostare i sistemi informatici in modo tale che, qualora non vengano utilizzati per un determinato periodo di tempo, si blocchino automaticamente;
5. fornire un accesso da e verso l'esterno (connessione alla rete Internet) esclusivamente ai sistemi informatici dei Dipendenti o di eventuali soggetti terzi che ne abbiano la necessità ai fini lavorativi o connessi all'amministrazione societaria;
6. limitare gli accessi alla stanza server unicamente al personale autorizzato;
7. proteggere, per quanto possibile, ogni sistema informatico societario al fine di prevenire l'illecita installazione di dispositivi hardware in grado di intercettare le comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico, o intercorrenti tra più sistemi, ovvero capace di impedirle o interromperle;
8. fornire ogni sistema informatico di adeguato software firewall e antivirus e far sì che, ove possibile, questi non possano venir disattivati;
9. impedire l'installazione e l'utilizzo di software non approvati dalla Società e non correlati con l'attività professionale espletata per la stessa;
10. limitare l'accesso alle aree ed ai siti Internet particolarmente sensibili poiché veicolo per la distribuzione e diffusione di programmi infetti (c.d. "virus") capaci di danneggiare o distruggere sistemi informatici o dati in questi contenuti (ad esempio, siti di posta elettronica o siti di diffusione di informazioni e file);
11. impedire l'installazione e l'utilizzo, sui sistemi informatici della Società, di software (c.d. "P2P", di files sharing o di instant messaging) mediante i quali è possibile

- scambiare con altri soggetti all'interno della rete Internet ogni tipologia di file (quali filmati, documenti, canzoni, virus, ecc.) senza alcuna possibilità di controllo da parte della Società;
12. qualora per la connessione alla rete Internet si utilizzino collegamenti wireless (ossia senza fili, mediante routers dotati di antenna WiFi), proteggere gli stessi impostando una chiave d'accesso, onde impedire che soggetti terzi, esterni alla Società, possano illecitamente collegarsi alla rete Internet tramite i routers della stessa e compiere illeciti ascrivibili ai Dipendenti;
 13. prevedere un procedimento di autenticazione mediante username e password al quale corrisponda un profilo limitato della gestione di risorse di sistema, specifico per ognuno dei Dipendenti e degli altri soggetti eventualmente autorizzati;
 14. impedisce l'accesso alla rete informatica aziendale dall'esterno.

12 PARTE SPECIALE F: Delitti di Criminalità Organizzata

REA Rosignano Energia Ambiente S.p.A.

Società con Socio Unico RetiAmbiente S.p.A.

Soggetta ad attività di direzione e coordinamento di RetiAmbiente S.p.A.

Località Le Morelline due snc - 57016 - Rosignano Solvay (LI)

Tel. 0586 76511 - Fax 0586 765128 - P.IVA 01098200494 - reaspa@pec.it

12.1 LE FATTISPECIE DI REATO

12.1.1 I delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter D.Lgs. 231/2001)

La presente Parte Speciale si riferisce ai delitti di criminalità organizzata. La Legge 15 luglio 2009 n. 94, recante disposizioni in materia di sicurezza pubblica ha previsto, tra l'altro, l'inserimento nel D.Lgs. 231/2001 dell'articolo 24-ter (di seguito i "Delitti di Criminalità Organizzata"). Il suddetto articolo ha pertanto ampliato la lista dei c.d. reati-presupposto, aggiungendovi:

- l'art 416 c.p. ("Associazione per delinquere");
- l'art. 416-bis c.p. ("Associazione di stampo mafioso");
- l'art. 416-ter c.p. ("Scambio elettorale politico-mafioso");
- l'art. 630 c.p. ("Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione");
- l'art. 74 del D.P.R. n. 309/1990 ("Associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti o psicotrope");
- l'art. 407 comma 2, lett. a), n. 5, c.p.p. ("Delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra, di esplosivi e di armi clandestine").

Da un'analisi preliminare è emersa immediatamente l'inapplicabilità a REA delle fattispecie sopraccitate, eccezion fatta per quella di cui all' art. 416 c.p.

Si fornisce, pertanto, una breve descrizione dell'unica norma, richiamata dall'art. 24-ter del D.Lgs. 231/2001, ritenuta prima facie rilevante per la Società.

Associazione per delinquere (art. 416 cod. Pen.)

La condotta sanzionata dall'art. 416 c.p. è costituita dalla formazione e dalla permanenza di un vincolo associativo continuativo con fine criminosa tra tre o più persone, allo scopo di commettere una serie indeterminata di delitti, con la predisposizione di mezzi necessari per la realizzazione del programma criminoso e con la permanente consapevolezza di ciascun associato di far parte di un sodalizio e di essere disponibile ad operare per l'attuazione del programma delinquenziale.

In sintesi, dunque, il reato associativo si caratterizza per tre elementi fondamentali, costituiti:

1. da un vincolo associativo tendenzialmente permanente destinato a durare anche oltre la realizzazione dei delitti concretamente programmati;
2. dall'indeterminatezza del programma criminoso;
3. dall'esistenza di una struttura organizzativa, sia pur minima, ma adeguata a realizzare gli obiettivi criminosi presi di mira.

In particolare, sono puniti coloro che promuovono, costituiscono od organizzano l'associazione, per ciò solo, oltre a coloro che regolano l'attività collettiva da una posizione di superiorità o supremazia gerarchica, definiti dal testo legislativo come "capi".

Sono puniti altresì, con una pena, inferiore tutti coloro che partecipano all'associazione.

La norma è volta, infine, a reprimere anche l'associazione diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600 (Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù), 601 (Tratta di persone) e 602 (Acquisto e alienazione di schiavi) del codice penale, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Disposizioni contro le immigrazioni clandestine).

Il reato appena descritto assume rilevanza anche se commesso a livello "transnazionale" ai sensi dell'art. 10 della Legge 16 marzo 2006, n. 146, di ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale.

A tal riguardo giova sottolineare che, ai sensi dell'art. 3 della suddetta legge, si considera "transnazionale" il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

- sia commesso in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;

- ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

Come emerge dalla descrizione sopra riportata, mediante lo strumento del delitto associativo potrebbero essere integrate altre fattispecie criminose sia che le stesse vengano espressamente richiamate dal D.Lgs. 231/2001 sia che non rientrino fra quelle autonomamente comportanti la responsabilità amministrativa dell'ente.

Alcune tipologie di reato previste dal Decreto sono state analizzate ed approfondite nelle relative Parti Speciali (cui occorre rinviare), indipendentemente dalla circostanza che la loro esecuzione avvenga in forma associativa o meno. Viceversa, REA ha ritenuto opportuno dare rilevanza ed autonoma dignità ad una tipologia d'illeciti non direttamente contemplati dal Decreto, ma che, in virtù delle condotte sanzionate, risulta, prima facie, a rischio in relazione alla propria operatività. Si tratta dei reati tributari, dei quali non va peraltro esclusa la prossima inclusione nel catalogo dei reati-presupposto cui il D.Lgs. 231/2001 ricollega pene specifiche.

12.1.2 I Reati Tributari

I reati tributari, previsti dal D.Lgs. 74/2000 recante la "Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'art. 9 della Legge 25 giugno 1999, n. 205", sono:

- dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;
- dichiarazione fraudolenta mediante artifici;
- dichiarazione infedele;
- omessa dichiarazione;
- emissione di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti;
- occultamento o distruzione di documenti contabili;
- omesso versamento di ritenute certificate;
- omesso versamento di IVA;
- indebita compensazione;
- sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte.

Le sanzioni applicabili a REA nell'ipotesi di commissione dei Delitti di Criminalità Organizzata, possono essere di natura interdittiva, ed in tal caso avrebbero una durata non inferiore ad un anno, oltre che di natura pecuniaria.

Queste ultime andrebbero calcolate approssimativamente fra un minimo di 103.000 Euro ed un massimo di 1.550.000 Euro, considerato che dovrebbero esser applicate da 400 a 1.000 quote ed il valore di ciascuna viene determinato, avendo riguardo alle condizioni economiche e patrimoniali della Società, fra un minimo di Euro 258 ed un massimo di Euro 1.549.

12.2 Attività Sensibili

12.2.1 Attività Sensibili nell'ambito dei delitti di criminalità organizzata

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, le attività maggiormente sensibili ai fini della presente Parte Speciale del Modello risultano essere le seguenti (di seguito, le "Attività Sensibili"):

1. Selezione del personale;
2. Rischi relativi alle controparti contrattuali (e.g. la selezione dei consulenti, in particolare per ciò che concerne l'affidamento di attività in appalto o subappalto – e quindi la fornitura di beni e servizi ad esse strumentali – ovvero la prestazione di qualunque tipo d'assistenza e consulenza; i rapporti con i fornitori in genere e con le società del gruppo per la gestione dei servizi infragruppo);
3. Gestione degli adempimenti tributari (e.g. la predisposizione delle dichiarazioni fiscali ed attività collaterali; la compilazione, tenuta e conservazione delle scritture contabili rilevanti ai fini fiscali).

Eventuali integrazioni della lista di Attività Sensibili potranno essere disposte dall'amministratore unico di REA, avente il compito di individuare le relative ipotesi e di definire gli opportuni provvedimenti operativi secondo quanto indicato nella Parte Generale del Modello.

12.3 Regole Generali

12.3.1 Regole e Principi generali

La presente Parte Speciale definisce i comportamenti che i Destinatari di REA devono porre in essere. Obiettivo della stessa è che i Destinatari si attengano – nella misura in cui gli stessi siano coinvolti nello svolgimento delle Attività Sensibili e in considerazione della diversa posizione e dei diversi obblighi che ciascuno di essi assume nei confronti della Società – a regole di condotta conformi a quanto prescritto nella stessa al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei Delitti di Criminalità Organizzata.

In particolare, la presente Parte Speciale ha la funzione di fornire:

1. un elenco dei principi generali nonché dei principi procedurali specifici cui i Destinatari sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del Modello;
2. all'OdV ed ai responsabili delle funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso, i principi e gli strumenti operativi necessari al fine di poter esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica agli stessi demandati.

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole di cui al presente Modello, i Destinatari sono tenuti, in generale, a rispettare tutte le regole ed i principi disposti dalla Società e contenuti, tra l'altro, nei seguenti documenti, per le parti di proprio interesse:

1. organigramma aziendale e schemi organizzativi;
2. procedure per la selezione del personale, dei Partners, dei Consulenti e dei fornitori;
3. procedure relative agli acquisti e per la predisposizione del bilancio e le scritture contabili;
4. Codice etico.

Accanto al rispetto dei principi procedurali specifici di cui al successivo Capitolo F.4, tutti i Destinatari sono pertanto tenuti al rispetto dei principi di comportamento contenuti nei

suddetti documenti organizzativi al fine di prevenire la commissione dei Reati individuati nella presente Parte Speciale.

Infine, per ciò che concerne i rapporti con Partner e Consulenti di REA, equiparabili a tutti gli effetti ai Destinatari del Modello, ai medesimi deve essere resa nota da parte della Società l'adozione della presente Parte Speciale, del Codice etico e delle rilevanti procedure aziendali, la cui conoscenza e il cui rispetto costituirà obbligo contrattuale a loro carico. Nei contratti con tali soggetti deve, infatti, essere contenuta apposita clausola che richiami il rispetto del Modello e del Codice Etico.

12.3.2 Principi procedurali specifici

Al fine di garantire adeguati presidi nell'ambito delle singole Attività Sensibili, si riportano di seguito le regole che devono essere rispettate da REA, e quindi da tutti i Destinatari – inclusi Partner e Consulenti – nonché dagli altri soggetti eventualmente autorizzati a svolgere le attività che abbiano rilevanza ai fini della presente Parte Speciale, in aggiunta a quanto prescritto nelle policy, procedure aziendali e documenti organizzativi meglio specificati nel Capitolo F.3.1.

1. REA si impegna ad utilizzare costantemente criteri di selezione del personale per garantire che la scelta venga effettuata in modo trasparente, sulla base dei seguenti criteri:
 - professionalità adeguata rispetto all'incarico o alle mansioni da assegnare;
 - parità di trattamento;
 - affidabilità rispetto al rischio di infiltrazione criminale.

A tale ultimo riguardo, REA assicura che vengano prodotti da ciascun Dipendente prima dell'assunzione i seguenti documenti:

- casellario giudiziario;
 - certificato dei carichi pendenti, non anteriore a tre mesi.
2. REA si impegna altresì a garantire che tutti i Destinatari, Partners e Consulenti siano informati circa i rischi specifici di infiltrazione criminale mediante la

diffusione di notizie sulle forme di criminalità presenti sul territorio raccolte utilizzando:

- relazioni periodiche, ove reperibili, provenienti dalle istituzioni pubbliche competenti;
 - rilevazioni degli ispettorati del lavoro;
 - statistiche ISTAT;
 - studi criminologici eventualmente richiesti ad esperti qualificati;
 - rilevazioni delle camere di Commercio, delle associazioni imprenditoriali e sindacali, associazioni antiracket, nonché ogni altro soggetto pubblico che svolga funzioni simili nell'ambito delle diverse aree territoriali;
 - informazioni ricevute e/o reperite da pubbliche istituzioni e/o soggetti qualificati;
3. La Società si impegna a fornire la massima collaborazione nell'attuazione degli accordi, per la prevenzione delle infiltrazioni criminali, previsti da specifiche disposizioni di legge o imposti dalle Autorità competenti.
4. Con riferimento alle attività da porre in essere nei confronti dei Destinatari, REA si impegna infine a garantire l'organizzazione di corsi di formazione concernenti i rischi di infiltrazioni criminali e l'educazione alla legalità.
5. Nella scelta e successiva gestione del rapporto contrattuale con i Partners, REA si impegna ad attuare efficacemente le procedure aziendali volte a garantire che il processo di selezione avvenga nel rispetto dei criteri di trasparenza, pari opportunità di accesso, professionalità, affidabilità ed economicità, fermo restando la prevalenza dei requisiti di legalità rispetto a tutti gli altri. A tal fine si procederà ad esempio:
- alla creazione di Supplier lists formate sulla base delle procedure di qualificazione dei fornitori e delle altre controparti contrattuali, le quali vengano periodicamente sottoposte a monitoraggio e ad azioni mirate di controllo, al fine di verificare la persistenza dei requisiti richiesti per l'ammissione;
 - a garantire che il processo di approvvigionamento sia costantemente regolato dal principio della segregazione dei ruoli anche nell'ipotesi in cui si ricorra ad una procedura di affidamento semplificata.

6. Al fine di prevenire eventuali infiltrazioni criminali nell'esercizio dell'attività d'impresa sono altresì previsti a carico dei Destinatari – ciascuno per le attività di propria competenza – i seguenti obblighi:

- ciascun Destinatario ha l'obbligo di non sottostare a richieste di qualsiasi tipo contrarie alla legge e di darne, comunque, informativa al proprio diretto superiore il quale, a sua volta, dovrà darne comunicazione all'amministratore unico di REA e alle Autorità di Polizia procedendo alle eventuali denunce del caso;
- ciascun Destinatario ha l'obbligo di informare immediatamente le autorità di polizia in caso di attentati ai beni aziendali o di subite minacce, fornendo tutte le informazioni necessarie tanto in relazione al singolo fatto lesivo quanto alle ulteriori circostanze rilevanti anche antecedenti, procedendo alle eventuali denunce del caso.

E' in ogni caso fatto obbligo a ciascun Destinatario, anche per il tramite di propri superiori gerarchici, di segnalare all'OdV qualsiasi elemento da cui possa desumersi il pericolo di interferenze criminali in relazione all'attività d'impresa e la Società si impegna a tal riguardo a garantire la riservatezza a coloro che adempiano ai suddetti obblighi di segnalazione o denuncia con un pieno supporto, anche in termini di eventuale assistenza legale.

7. Nella predisposizione e successiva tenuta delle scritture contabili rilevanti ai fini tributari, la Società pone in essere una serie di misure idonee ad assicurare che i Destinatari nell'ambito delle rispettive competenze:

- non emettano fatture o rilascino altri documenti per operazioni inesistenti al fine di consentire a terzi di commettere un'evasione fiscale;
- custodiscano in modo corretto ed ordinato le scritture contabili e gli altri documenti di cui sia obbligatoria la conservazione ai fini fiscali, approntando difese fisiche e/o informatiche che impediscano eventuali atti di distruzione e/o occultamento.

8. Nella predisposizione delle dichiarazioni annuali relative alle imposte sui redditi e sul valore aggiunto REA fa in modo che i Destinatari nell'ambito delle rispettive competenze:

- non indichino elementi passivi fittizi avvalendosi di fatture o altri documenti aventi rilievo probatorio analogo alle fatture, per operazioni inesistenti;
 - non indichino elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi (es. costi fittiziamente sostenuti e/o ricavi indicati in misura inferiore a quella reale) facendo leva su una falsa rappresentazione nelle scritture contabili obbligatorie e avvalendosi di mezzi idonei ad ostacolarne l'accertamento;
 - non indichino una base imponibile in misura inferiore a quella effettiva attraverso l'esposizione di elementi attivi per un ammontare inferiore a quello reale o di elementi passivi fittizi;
 - non facciano decorrere inutilmente i termini previsti dalla normativa applicabile per la presentazione delle medesime così come per il successivo versamento delle imposte da esse risultanti.
9. La Società, anche attraverso la predisposizione di specifiche procedure, si impegna a garantire l'attuazione del principio di segregazione dei ruoli in relazione alle attività di gestione delle contabilità aziendale e nella successiva trasposizione nelle dichiarazioni tributarie con riferimento, a titolo esemplificativo, a:
- controllo sull'effettività delle prestazioni rispetto alle fatture emesse;
 - verifica della veridicità delle dichiarazioni rispetto alle scritture contabili;
 - verifica della corrispondenza tra i certificati rilasciati in qualità di sostituto d'imposta e l'effettivo versamento delle ritenute.

13 PARTE SPECIALE G: Reati in tema di falsità nei segni di riconoscimento e di turbata libertà dell'industria e del commercio

13.1 Fattispecie di Reato

13.1.1 Le fattispecie di reati in tema di falsità nei segni di riconoscimento

La presente Parte Speciale si riferisce alle fattispecie di reati di contraffazione e alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti e modelli e disegni disciplinati dal nuovo art. 25-bis e reati in tema di turbata libertà dell'industria e del commercio previsto all'art. 25-bis.1 D.Lgs. 231/2001.

Secondo la nuova disciplina, infatti, l'ente potrà essere considerato responsabile sia qualora vengano commessi nel suo interesse o a suo vantaggio reati in tema di falsità nei segni di riconoscimento come previsto all'art. 473 c.p.

La responsabilità delle società discendente da reati di cui all'art. 25-bis D.Lgs. 231/01

La nuova disposizione di cui all'art. 25-bis D.Lgs. 231/2001 ha ampliato le categorie dei reati-presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente includendovi le fattispecie di contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti modelli e disegni e prevedendo, in relazione alla commissione di tali reati, l'applicabilità all'ente medesimo di una sanzione pecuniaria da un minimo di 200 duecento a un massimo di 500 (cinquecento) quote.

In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- per il delitto di cui all'articolo 453 c.p. la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;
- per i delitti di cui agli articoli 454 c.p. 460 c.p. e 461 c.p. la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- per il delitto di cui all'articolo 455 c.p. le sanzioni pecuniarie stabilite dalla lettera a), in relazione all'articolo 453 c.p., e dalla lettera b), in relazione all'articolo 454 c.p., ridotte da un terzo alla metà;
- per i delitti di cui agli articoli 457 c.p. e 464, secondo comma c.p., le sanzioni pecuniarie fino a duecento quote;
- per il delitto di cui all'articolo 459 c.p. le sanzioni pecuniarie previste dalle lettere a), c) e d) ridotte di un terzo;
- per il delitto di cui all'articolo 464, primo comma c.p., la sanzione pecuniaria fino a trecento quote;
- per i delitti di cui agli articoli 473 c.p. e 474 c.p., la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.
- Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui agli articoli 453 c.p., 454 c.p., 455 c.p., 459 c.p., 460 c.p., 461 c.p., 473 c.p. e 474 c.p., si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno.

Qualora il prodotto o il profitto conseguito dall'ente siano di rilevante entità, inoltre, la sanzione potrà essere aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.

Ove l'ente sia responsabile in relazione ad una pluralità di illeciti commessi con un'unica azione od omissione ovvero commessi nello svolgimento di una medesima attività, infine, la sanzione prevista dall'art. 25-bis potrà essere aumentata fino al triplo (e, quindi, fino a 4,5 milioni di euro circa).

In particolare, tra i reati presupposto dell'art. 25-bis risultano astrattamente applicabili alla realtà di REA solo i seguenti reati in tema di falsità nei segni di riconoscimento come previsto all'art. 473 c.p.

CONTRAFFAZIONE, ALTERAZIONE O USO DI MARCHI O SEGNI DISTINTIVI OVVERO DI BREVETTI, MODELLI E DISEGNI (ART. 473 C.P.)

Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500,00 ad euro 25.000,00.

Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

La responsabilità delle società discendente dai reati in tema di turbata libertà dell'industria e del commercio.

Con Legge 23 luglio 2009 n. 99 è stato introdotto l'art. 25-bis1 che prevede l'estensione della responsabilità amministrativa delle società ai c.d. delitti contro l'industria ed il commercio e in particolare:

TURBATA LIBERTÀ DELL'INDUSTRIA O DEL COMMERCIO (ART. 513 C.P.)

Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da Euro 103,00 a Euro 1.032,00;

ILLECITA CONCORRENZA CON MINACCIA O VIOLENZA (ART. 513-BIS C.P.)

Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei

anni. La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziaria in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.

FRODI CONTRO LE INDUSTRIE NAZIONALI (ART. 514 C.P.)

Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a € 516,00. Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474.

FRODE NELL'ESERCIZIO DEL COMMERCIO (ART. 515 C.P.);

Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a Euro 2.065,00. Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a Euro 103,00.

VENDITA DI SOSTANZE ALIMENTARI NON GENUINE COME GENUINE (ART. 516 C.P.);

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a € 1.032,00.

VENDITA DI PRODOTTI INDUSTRIALI CON SEGNI MENDACI (ART. 517 C.P.);

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a Euro 20.000,00. Articolo 25-bis.1 decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231

FABBRICAZIONE E COMMERCIO DI BENI REALIZZATI USURPANDO TITOLI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE (ART. 517-TER C.P.);

Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a Euro 20.000,00.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

CONTRAFFAZIONE DI INDICAZIONI GEOGRAFICHE O DENOMINAZIONI DI ORIGINE DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI (ART. 517-QUATER C.P.).

Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a € 20.000,00. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

In relazione alla commissione dei delitti contro l'industria e il commercio previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 517-ter e 517-quater la sanzione pecuniaria fino a 500 (cinquecento) quote;
- b) per i delitti di cui agli articoli 513-bis e 514, la sanzione pecuniaria fino a ottocento quote.

Nel caso di condanna per i delitti di cui alla lettera b) del comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.

Tutto ciò premesso, tra i reati presupposto dell'art. 25-bis 1, risultano solo astrattamente applicabili alla realtà REA solo i seguenti:

- turbata libertà dell'industria o del commercio;
- illecita concorrenza con minaccia o violenza;
- frodi contro le industrie nazionali;
- frode nell'esercizio del commercio.

13.2 Attività Sensibili

13.2.1 Attività Sensibili

Le principali Attività Sensibili, che la Società ha individuato al proprio interno sono i seguenti:

- a. gestione dei rapporti commerciali e delle comunicazioni.

13.2.2 Principi Generali di comportamento

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari, come sopra individuati e nella misura in cui gli stessi possano essere coinvolti nello svolgimento di attività nelle aree a rischio, si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei reati e degli illeciti amministrativi di abuso di mercato.

In particolare, nell'espletamento delle attività considerate a rischio, è espressamente vietato ai Destinatari di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato e di illecito amministrativo rientranti tra quelle considerate nella presente Parte Speciale (art. 25-bis ed art. 25-bis 1 del D.Lgs. 231/2001).

In particolare, è espressamente vietato ai Destinatari di:

- a) utilizzare prodotti di dubbia origine o i cui marchi possano essere contraffatti;
- b) perpetrare comportamenti criminosi al fine di denigrare i concorrenti ed i loro servizi;
- c) sviluppare campagne pubblicitarie e/o comunicazioni al pubblico la cui finalità è quella di screditare uno o più concorrenti;

La Società, al fine di garantire un corretto rispetto del Modello, predispone un programma di formazione-informazione periodica dei Destinatari sui reati di cui alla presente Parte Speciale e sulle relative procedure aziendali in essere.

Le procedure aziendali relative alla prevenzione dei reati di cui alla presente Parte Speciale possono essere aggiornate, anche su proposta o segnalazione dell'Organismo di Vigilanza.

Sono ammesse, sotto la responsabilità di chi le attua, eventuali deroghe alle procedure previste dal Modello, nei soli casi di particolare urgenza nella formazione o nell'attuazione della decisione o in caso di impossibilità temporanea del rispetto delle procedure. In questi casi, è inviata immediata informazione all'Organismo di Vigilanza ed è sempre richiesta la successiva ratifica da parte del soggetto competente.

13.3 Principi Procedurali Specifici

Coerentemente con le previsioni del Modello, nonché con i controlli e le procedure interne di REA, devono essere rispettate le seguenti previsioni:

- a) verificare sempre l'origine e la provenienza dei prodotti, in particolare quelli forniti da terzi;
- b) verificare che l'etichettatura dei prodotti corrisponda al vero;
- c) utilizzare marchi di altrui titolarità solo se propriamente licenziati alla Società,
- d) rispettare il flusso informativo periodico nei confronti delle funzioni di controllo che permetta di verificare la liceità dei marchi utilizzati come previsto al punto che precede;
- e) verificare che i disegni o modelli industriali siano sempre genuini e non utilizzati in violazione di diritti altrui.

Contratti

Nei contratti con i Partner e con i fornitori e con i progettisti, i fabbricanti, esportatori, deve essere contenuta apposita clausola che manlevi REA da eventuali violazioni di diritti industriali altrui e che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al Decreto nonché del Modello di REA.

14 PARTE SPECIALE H: Reati ambientali

14.1 Fattispecie di Reato

La presente Parte Speciale si riferisce ai cosiddetti “reati ambientali”.

Si descrivono qui di seguito le singole fattispecie di reato per le quali l’art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001 prevede la responsabilità degli enti nei casi in cui tali reati siano stati compiuti nell’interesse o a vantaggio degli stessi. In particolare, il Decreto Legislativo 7 luglio 2011, n. 121 recante “Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell’ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all’inquinamento provocato dalle navi e all’introduzione di sanzioni per violazioni” ha previsto, attraverso l’inserimento nel Decreto dell’articolo 25-undecies, l’estensione della responsabilità amministrativa delle società e degli enti ad una serie di reati ambientali.

La lista aggiornata dei cosiddetti Reati Presupposto ad oggi risulta essere composta come segue:

- i. Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.)
2. Disastro ambientale (art. 452 - quater c.p.)
3. Delitti colposi contro l’ambiente (art. 452 – quinquies c.p.)
4. Traffico ed abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452- quinquies c.p.)
5. l’uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.);
6. la distruzione o il deterioramento di Habitat all’interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.);
7. lo Scarico illecito di Acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose e/o superanti i valori limite stabiliti dalla legge e/o dalle autorità competenti (art. 137 commi 2, 3, e 5 Cod. Amb.), la violazione del divieto di Scarico sul suolo, nel suolo e nelle acque sotterranee (art. 137 comma 11 Cod. Amb.) e lo Scarico illecito nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili di sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento (art. 137 comma 13 Cod. Amb.);
8. la gestione non autorizzata di rifiuti (art. 256 comma 1 lett. a) Cod. Amb.), la realizzazione e gestione non autorizzata di Discarica (art. 256 comma 3 Cod. Amb.), la miscelazione di rifiuti pericolosi (art. 256 comma 5 Cod. Amb.) ed il

- deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi (art. 256, comma 6, primo periodo, Cod. Amb.);
9. l'omessa Bonifica di siti inquinati e la mancata comunicazione dell'evento inquinante (art. 257 comma 1 e comma 2 Cod. Amb.);
 10. la falsità nella predisposizione di certificati di analisi dei rifiuti (art. 258 comma 4 Cod. Amb.);
 11. il traffico illecito di rifiuti (art. 259 comma 1 Cod. Amb.);
 12. le attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260, comma 1 e 2 Cod. Amb.);
 13. l'indicazione di false informazioni nell'ambito del sistema di tracciabilità dei rifiuti (art. 260 bis, comma 6 Cod. Amb.) e trasporto di rifiuti privo di documentazione SISTRI o accompagnato da documentazione SISTRI falsa o alterata (art. 260-bis, comma 7 secondo e terzo periodo e comma 8, Cod. Amb.);
 14. la violazione dei Valori limite di emissione e delle prescrizioni stabilite dalle disposizioni normative o dalle autorità competenti (art. 279 comma 5 Cod. Amb.);
 15. i reati relativi al commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, nonché i reati relativi alla violazione di norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica (artt. 1, comma 1 e 2; art. 2, comma 1 e 2; art. 6 comma 4 e art. 3 bis comma 1 della Legge 150/1992);
 16. la violazione delle disposizioni relative alla produzione, consumo, importazione, esportazione, detenzione e commercializzazione di sostanze lesive dell'ozono (art. 3 comma 6 della Legge 28 dicembre 1993 n. 549 recante "Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente");
 17. l'inquinamento doloso o colposo provocato dalle navi (artt. 8, comma 1 e comma 2; art. 9 comma 1 e comma 2 del D.Lgs. 202/2007).

Si fornisce, pertanto, una breve descrizione delle fattispecie di cui all'art. 25-undecies del Decreto ritenute rilevanti nell'ambito dell'attività svolta dalla Società.

14.1.1 Fattispecie di reato di cui agli artt. 452-bis, 452-quater e 452-quinquies del Codice Penale

INQUINAMENTO AMBIENTALE

L'art. 452-bis cod. pen. punisce la condotta di chi abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

- a) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- b) di un Ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danni di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

DISASTRO AMBIENTALE

L'art. 452-quater punisce la condotta di chi, fuori dai casi previsti dall'art. 434 cod. pen., abusivamente cagiona un disastro ambientale. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

1. l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un Ecosistema;
2. l'alterazione dell'equilibrio di un Ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
3. l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

DELITTI COLPOSI CONTRO L'AMBIENTE

L'art. 452-quinquies prevede che, se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli siano diminuite da un terzo a due terzi. Se dalla commissione dei fatti deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.

14.1.2 Fattispecie di reato di cui all'art. 137 Cod. Amb.

Risultano rilevanti per le finalità di cui al Decreto le seguenti condotte:

SCARICO DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI SENZA AUTORIZZAZIONE O CON AUTORIZZAZIONE SOSPESA O REVOCATA

L'art. 137, commi 2 e 3, Cod. Amb. sanziona la condotta di chiunque effettui nuovi scarichi di Acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione o le altre prescrizioni delle autorità competenti ai sensi degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4 Cod. Amb..

Si precisa che in relazione alle condotte di cui sopra, per "sostanze pericolose" si intendono quelle espressamente indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza Cod. Amb. a cui si fa rinvio.

SCARICO DI ACQUE INDUSTRIALI ECCEDENTI LIMITI TABELLARI

L'art. 137, comma 5, Cod. Amb. prevede l'irrogazione di sanzioni nei confronti di chiunque nell'effettuare uno Scarico di Acque reflue industriali superi i limiti fissati dalla legge o dalle autorità competenti ai sensi dell'art. 107 Cod. Amb..

Si precisa che tale condotta rileva esclusivamente in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del Codice dell'Ambiente e che i valori limite a cui fa riferimento la suddetta norma sono indicati alle tabelle 3 e 4 dello stesso Allegato 5.

Anche la criminalizzazione di tale condotta è punita con una sanzione pecuniaria più elevata qualora vengano superati particolari valori limite fissati per le sostanze di cui alla tabella 3/A dell'Allegato 5 al Codice dell'Ambiente.

VIOLAZIONE DEL DIVIETO DI SCARICO SUL SUOLO, NEL SUOLO E NELLE ACQUE SOTTERRANEE

All'art. 137 comma 11, primo periodo è sanzionata la condotta di chiunque, nel caso di Scarico sul suolo, non osservi i divieti di Scarico previsti dagli artt. 103 e 104 Cod. Amb.

14.1.3 Fattispecie di reato di cui all'art. 256 Cod. Amb.

L'art. 256 Cod. Amb. sanziona penalmente una pluralità di condotte che, configurandosi prevalentemente come violazione di disposizioni normative relative alla gestione di rifiuti, sono potenzialmente lesive dell'ambiente.

Le attività illecite previste dall'art. 256 Cod. Amb. sono riconducibili alla categoria dei "reati di pericolo astratto", per i quali la messa in pericolo del bene giuridico protetto (i.e. l'ambiente) è presunta dal legislatore, senza necessità di verificare concretamente la sussistenza del pericolo. La semplice violazione delle norme relative alle attività di Gestione dei Rifiuti o l'impedimento dei controlli predisposti in via amministrativa costituiscono, quindi, di per sé fattispecie di reato punibili.

Assumono rilevanza ai fini del Decreto:

GESTIONE NON AUTORIZZATA DI RIFIUTI AI SENSI DELL'ART. 256 COMMA 1 COD. AMB.

Il primo comma dell'art. 256 Cod. Amb. punisce una pluralità di condotte connesse alla Gestione non autorizzata dei Rifiuti, ossia le attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di Rifiuti di qualsiasi genere – pericolosi e non pericolosi – poste in essere in mancanza della specifica autorizzazione, iscrizione o comunicazione prevista dagli artt. da 208 a 216 Cod. Amb.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 193 comma 9 Cod. Amb., per le "attività di trasporto" non rilevano gli spostamenti di Rifiuti all'interno di un'area privata.

Una responsabilità del Produttore potrebbe, tuttavia, configurarsi a titolo di concorso nel reato. Ciò, non solo in caso di conoscenza della natura illecita dell'attività di Gestione dei Rifiuti concessa in appalto, ma anche in caso di violazione di specifici obblighi di controllo sul soggetto incaricato della raccolta e smaltimento dei Rifiuti prodotti che potrebbe pertanto integrare un'ipotesi di "concorso colposo in reato doloso".

GESTIONE DI DISCARICA NON AUTORIZZATA AI SENSI DELL'ART. 256 TERZO COMMA COD. AMB.

Il comma terzo dell'art. 256 Cod. Amb. punisce chiunque realizzi o gestisca una Discarica non autorizzata, con specifico aggravamento di pena nel caso in cui la stessa sia destinata allo smaltimento di Rifiuti Pericolosi.

In particolare, si precisa che nella definizione di Discarica non rientrano "gli impianti in cui i rifiuti sono scaricati al fine di essere preparati per il successivo trasporto in un impianto di recupero, trattamento o smaltimento, e lo stoccaggio di rifiuti in attesa di recupero o trattamento per un periodo inferiore a tre anni come norma generale, o lo stoccaggio di rifiuti in attesa di smaltimento per un periodo inferiore a un anno".

La Corte di Cassazione ha peraltro chiarito che deve considerarsi “discarica” anche la zona interna al luogo di produzione dei Rifiuti destinata stabilmente allo smaltimento degli stessi (Cass. Pen. Sent. 26 gennaio 2007 n. 10258).

Al fine di determinare la condotta illecita di realizzazione e gestione di Discarica non autorizzata devono quindi sussistere le seguenti condizioni:

- una condotta ripetuta nel tempo di accumulo dei rifiuti in un’area o anche il semplice allestimento dell’area attraverso lo spianamento o la recinzione del terreno;
- il degrado dell’area stessa, consistente nell’alterazione permanente dello stato dei luoghi, nonché
- il deposito di una quantità consistente di rifiuti.

Ai fini della configurabilità della “gestione abusiva”, infine, si deve dar luogo ad un’attività autonoma, successiva alla realizzazione, che implichi l’attivazione di un’organizzazione di mezzi e persone volti al funzionamento della Discarica stessa.

MISCELAZIONE DI RIFIUTI PERICOLOSI AI SENSI DELL’ART. 256 QUINTO COMMA COD. AMB.

Sono punite, ai sensi del comma quinto dell’art. 256 Cod. Amb., le attività non autorizzate di Miscelazione dei Rifiuti aventi differenti caratteristiche di pericolosità ovvero di Rifiuti Pericolosi con Rifiuti non Pericolosi.

Si ricorda che la Miscelazione di Rifiuti Pericolosi - che non presentino la stessa caratteristica di pericolosità, tra loro o con altri rifiuti, sostanze o materiali - è consentita solo se espressamente autorizzata ai sensi e nei limiti di cui all’art. 187 Cod. Amb. Tale condotta pertanto assume rilevanza penale solo se eseguita in violazione di tali disposizioni normative.

Il reato in oggetto può essere commesso da chiunque abbia la disponibilità di rifiuti pericolosi e non pericolosi.

14.1.4 H.1.4. Fattispecie di reato di cui all’art. 257 Cod. Amb.

L’art. 257 Cod. Amb., concernente la disciplina penale della Bonifica dei siti, prevede due distinte fattispecie di reato:

L'OMESSA BONIFICA DEL SITO INQUINATO

Ai sensi dell'art. 257 Cod. Amb. è in primo luogo punito chiunque cagioni l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee, con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio, se non provvede alla Bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito dell'apposito procedimento amministrativo delineato dagli articoli 242 e ss. Cod. Amb.

Presupposti per la configurabilità della suddetta fattispecie di reato sono:

- 1) il superamento delle concentrazioni soglia di rischio (CSR);
- 2) la mancata Bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti.

Trattasi di reato di evento a condotta libera o reato causale puro, sottoposto a condizione obiettiva di punibilità, ove: a) l'evento di reato è previsto solo come evento di danno, ossia come inquinamento; b) l'inquinamento è definito come superamento delle CSR, che è un livello di rischio superiore ai livelli di attenzione individuati dalle concentrazioni soglia di contaminazione ("CSC") e quindi ai livelli di accettabilità già definiti dal D.M. n. 471/1999.

Non è punito, pertanto, l'inquinamento in sé, ma la mancata Bonifica da eseguirsi secondo le regole fissate nell'apposito progetto. In proposito, la Suprema Corte ha precisato che «la configurabilità del reato richiede necessariamente il superamento della concentrazione soglia di rischio (CSR) ma la consumazione del reato non può prescindere dall'adozione del progetto di Bonifica ex art. 242. Infatti l'art. 257 prevede ora che la Bonifica debba avvenire in conformità al progetto di cui agli artt. 242 e seguenti che regolano la procedura di caratterizzazione e il progetto di Bonifica così superando la formulazione dell'art. 51-bis del D.Lgs. n. 22/1997 che si limitava a prevedere la Bonifica secondo il procedimento di cui all'art. 17. Si deve ritenere, quindi, che in assenza di un progetto definitivamente approvato non possa nemmeno essere configurato il reato di cui all'art. 257» (Cass. penale, sez. III, 9 giugno 2010 (ud. 13 aprile 2010), n. 22006).

Il reato è aggravato qualora l'inquinamento sia provocato da sostanze pericolose, secondo quanto previsto dall'art. 257, comma 2, Cod. Amb..

MANCATA COMUNICAZIONE DELL'EVENTO INQUINANTE ALLE AUTORITÀ COMPETENTI SECONDO LE MODALITÀ INDICATE DALL'ART. 242 COD. AMB.

Al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il sito, il responsabile della contaminazione deve, entro le 24 ore successive alla realizzazione dell'evento, adottare le necessarie misure di prevenzione e darne immediata comunicazione ai sensi e con le modalità di cui all'art. 304, comma 2, Cod. Amb.

In tal caso, diversamente dal reato di omessa Bonifica, «la segnalazione che il responsabile dell'inquinamento è obbligato a effettuare alle autorità indicate in base all'art. 242 è dovuta a prescindere dal superamento delle soglie di contaminazione e la sua omissione è sanzionata dall'art. 257» (Cassazione penale, sez. III, 29 aprile 2011 (ud. 12 gennaio 2011), n. 16702).

14.1.5 Fattispecie di reato di cui all'art. 258 comma 4 secondo periodo Cod. Amb.

FALSITÀ NELLA PREDISPOSIZIONE DI UN CERTIFICATO DI ANALISI DEI RIFIUTI

Ai sensi del 258 comma 4, secondo periodo del Cod. Amb., è punito chiunque, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisca false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nonché chiunque faccia uso di un certificato falso durante il trasporto.

Tale fattispecie di reato va inserita nel quadro degli adempimenti previsti dall'art. 188 bis del Cod. Amb. relativamente alla tracciabilità dei rifiuti, dal momento della produzione e sino alla loro destinazione finale. A tal riguardo il legislatore ha disposto che la tracciabilità dei rifiuti può avvenire: (a) aderendo su base volontaria o obbligatoria – ai sensi dell'art. 188 ter Cod. Amb. - al sistema SISTRI, ovvero (b) adempiendo agli obblighi di tenuta dei registri di carico e scarico nonché del formulario di identificazione di cui agli artt. 190 e 193 del Cod. Amb.

14.1.6 Fattispecie di reato di cui all'art. 260 primo e secondo comma Cod. Amb.

ATTIVITÀ ORGANIZZATE PER IL TRAFFICO ILLECITO DI RIFIUTI

Ai sensi dell'art. 260, comma primo, del Cod. Amb. è punito chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti. Il reato è aggravato qualora i rifiuti siano ad alta radioattività, secondo quanto previsto dall'art. 260 comma 2, Cod. Amb..

14.1.7 Fattispecie di reato di cui all'art. 260-bis Cod. Amb.

SISTEMA INFORMATICO DI CONTROLLO DELLA TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI

L'art. 260-bis comma 6 Cod. Amb. punisce colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.

Sono inoltre puniti, ai sensi dell'art. 260-bis - comma 7 secondo e terzo periodo e comma 8 primo e secondo periodo - i trasportatori che: (a) omettono di accompagnare il trasporto di rifiuti pericolosi con la copia cartacea della scheda di movimentazione del SISTRI e con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti; (b) fanno uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente indicazioni false sulla natura, composizione e caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati, e (c) accompagnano il trasporto di rifiuti - pericolosi e non pericolosi - con una copia cartacea fraudolentemente alterata della scheda SISTRI - AREA Movimentazione.

Tali fattispecie di reato si riferiscono a tutte le imprese ed enti produttori e trasportatori di rifiuti che aderiscono al SISTRI, nel momento in cui tale sistema entrerà in vigore.

14.1.8 Fattispecie di reato di cui all'art. 279 Cod. Amb.

EMISSIONE IN ATMOSFERA DI GAS INQUINANTI OLTRE I LIMITI CONSENTITI

Ai sensi dell'art. 279, quinto comma, del Cod. Amb., è punito chiunque, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i Valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del Cod. Amb., dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 Cod. Amb. o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente, determinando anche il superamento dei Valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

14.1.9 Fattispecie di reato di cui alla L.n. 549/1993

In tema di tutela dell'ozono stratosferico (L. 549/1993), sono punite la produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la commercializzazione e la detenzione delle sostanze lesive secondo quanto previsto dal Regolamento CE n. 3093/94 (quest'ultimo abrogato e sostituito da ultimo dal Regolamento CE n. 1005/2009).

In relazione ai Reati Ambientali di cui all'art. 25-undecies del Decreto sono previste sanzioni pecuniarie da un minimo di circa Euro 40.000 ad un massimo di circa Euro 1.250.000.

Le sanzioni interdittive sono previste, ai sensi dell'art. 25-undecies comma 7 del Decreto, solo per determinate fattispecie di reato (ad es. lo Scarico di Acque reflue industriali, la Discarica destinata allo smaltimento di rifiuti pericolosi, il traffico illecito di rifiuti) e comunque per un periodo non superiore a sei mesi.

La sanzione interdittiva definitiva è prevista se l'ente ha come scopo unico o prevalente quello di consentire o agevolare le attività finalizzate al traffico illecito di rifiuti (art. 260 Cod. Amb.) e per il reato di inquinamento doloso provocato dalle navi di cui all'art. 8 del D.Lgs. 202/2007.

14.2 Attività Sensibili

I delitti di cui alla presente Parte Speciale trovano come presupposto la potenziale integrazione di condotte lesive dell'ambiente.

Considerato che REA è in possesso della Certificazione secondo la norma UNI EN ISO 14001 e secondo il regolamento EMAS da diversi anni, il rischio di commissione dei reati ambientale risulta mitigato. In ogni caso, le aree potenzialmente a rischio che la stessa ha individuato al proprio interno in sede di identificazione delle Attività Sensibili - che potranno essere ulteriormente ampliate da parte dell'Amministratore Unico - sono le seguenti:

1. Gestione delle autorizzazioni;
2. Gestione dell'attività relativa alla raccolta e smistamento dei Rifiuti;
3. Attività conservative e di manutenzione, in particolare nelle fasi operative di pulitura, consolidamento dei materiali e sostituzione delle parti degradate e la gestione dei cassonetti e mezzi per la raccolta;
4. Identificazione, caratterizzazione e classificazione dei Rifiuti;
5. Gestione del Deposito Temporaneo dei Rifiuti;
6. Affidamento in appalto delle attività di gestione dei Rifiuti (intermediazione, trasporto e recupero/smaltimento) e controlli sul corretto espletamento del relativo incarico;
7. Gestione degli adempimenti (ivi inclusa la comunicazione alle autorità) relativi agli eventi accidentali che siano potenzialmente in grado di contaminare il suolo, il sottosuolo, le acque superficiali e/o le acque sotterranee.

Nello svolgimento delle suddette Attività Sensibili si tengano in considerazione:

- la gestione di attività e processi rilevanti ai fini ambientali anche in rapporto con terze parti;
- l'assegnazione di appalti ad imprese terze e la gestione dei rapporti con gli attuali appaltatori e fornitori (il cui rischio principale si associa all'omessa verifica del possesso, da parte delle imprese appaltatrici, delle autorizzazioni e dei requisiti

Pag.202 di 220

- previsti dal D.Lgs. 152/2006 e da ulteriore legislazione specifica in materia di tutela dell'ambiente);
- la gestione dei rapporti con interlocutori terzi - pubblici o privati - nello svolgimento delle proprie attività lavorative per conto e/o nell'interesse della Società.

14.3 Regole e principi generali

14.3.1 Introduzione

REA, nella sua missione al servizio dei cittadini, considera il rispetto dell'ambiente e dei propri luoghi di lavoro fattori fondamentali nello svolgimento della propria attività. A tal proposito, si ricorda che la Società - nell'ottica di voler raggiungere l'eccellenza nella protezione dell'ambiente - è da circa 10 anni in possesso della certificazione secondo la norma UNI EN ISO 14001 e secondo il regolamento EMAS.

La Società ha sempre avuto costante attenzione anche al rispetto dell'ambiente in tutte le sue manifestazioni e valenze.

La UNI EN ISO 14001:2004 E L'EMAS sono importanti e validi strumenti che permettono di gestire e tenere sotto controllo tutti gli aspetti ambientali del complesso delle attività di REA, dal rispetto della normativa alla prevenzione dell'inquinamento ed alla individuazione, misurazione ed aggiornamento degli aspetti ambientali diretti, e indiretti.

Un aspetto molto importante della norma UNI EN ISO 14001:2004 è rappresentato dal miglioramento continuo degli impatti sull'ambiente e dal raggiungimento degli obiettivi di perfezionamento degli stessi.

Pertanto la Società definisce e si impegna a mantenere attiva nel tempo la propria Politica Ambientale ad estendere le certificazioni ai propri siti in un processo di miglioramento allo scopo di:

- rispettare e migliorare le prescrizioni di legge;
- assicurare le risorse necessarie al suo mantenimento;
- prevenire l'inquinamento;
- gestire i rifiuti delle proprie attività monitorandone la quantità;
- verificare le possibilità e le modalità di riduzione degli stessi;
- tenere in considerazione eventuali reclami da parte della cittadinanza;
- formare ed informare il proprio personale dell'importanza di seguire le disposizioni del Sistema di Gestione Ambientale, Sicurezza e Ambiente mediante opportuni piani di formazione;

- sensibilizzare attraverso l'attività di comunicazione all'esterno, i propri fornitori ed appaltatori;
- migliorare l'utilizzo delle risorse idriche e dei consumi energetici verificando le possibilità e le modalità della loro riduzione.
- REA si impegnerà a verificare, almeno una volta all'anno in occasione del previsto riesame da parte della propria Direzione, i seguenti aspetti:
- la validità ed attualità della Politica Ambientale della Società;
- il raggiungimento degli obiettivi prefissati e l'individuazione dei nuovi;
- il miglioramento continuo raggiunto;
- l'adeguatezza delle risorse destinate al Sistema Integrato come meglio definito in premesse;
- la consapevolezza del personale verso le tematiche dell'ambiente.

La Politica Ambientale è :

- consegnata a tutti i dipendenti di REA e affissa negli spazi della comunicazione aziendale;
- inviata a tutti i fornitori ed appaltatori per aumentare la loro attenzione verso i temi ambientali;
- resa disponibile a chiunque del pubblico ne faccia specifica richiesta, a tutte le parti interessate e alla Pubblica Amministrazione.
- Pubblicata sul sito www.reaspa.it

La UNI EN ISO 14001:2004 - che in ogni caso non esime la Società e ciascun Dipendente e Destinatario dal rispetto dei requisiti e dall'adempimento degli obblighi previsti dalla normativa vigente - individua gli adempimenti essenziali affinché siano garantiti:

- la definizione della Politica Ambientale, indirizzata a definire gli impegni generali a tutela dell'ambiente;
- l'identificazione e corretta applicazione delle prescrizioni della normativa applicabile in tema di tutela ambientale;
- la fissazione di obiettivi conformi agli impegni generali definiti nella politica di cui al punto i) e l'elaborazione di programmi per il raggiungimento di tali obiettivi con

- relativa definizione di priorità, tempi di attribuzione delle rispettive responsabilità e assegnazione delle risorse necessarie;
- la sensibilizzazione e la formazione in materia di problematiche ambientali di tutti i soggetti che, a diversi livelli, operano per la Società, attraverso un'adeguata attività di informazione e la programmazione di piani di formazione;
 - l'attuazione di adeguate attività di monitoraggio, verifica ed ispezione;
 - l'attuazione delle necessarie azioni correttive e preventive fondate sugli esiti del monitoraggio;
 - l'effettuazione di un periodico riesame da parte della direzione della Società al fine di valutare l'efficacia e l'efficienza del sistema di gestione nel raggiungere gli obiettivi prefissati. Si sottolinea inoltre che la Società ha adottato un Sistema di Gestione Ambientale ("Sistema Integrato ("SI")"), che fa riferimento ai requisiti definiti nelle seguenti norme e linee-guida:

L'elenco completo della legislazione applicabile alle attività, prodotti e servizi è riportato nel Registro di Leggi e Regolamenti applicabili a cui si fa rimando.

Sulla base di tali presupposti, e nell'ottica di mantenere attiva nel tempo la descritta politica ambientale, REA ritiene di estrema importanza l'adozione della presente Parte Speciale quale valido presidio di prevenzione dei Reati Ambientali all'interno della propria organizzazione.

14.3.2 Regole e principi generali

La presente Parte Speciale definisce i comportamenti che i Destinatari devono porre in essere nell'espletamento delle Attività Sensibili.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che i Destinatari, nella misura in cui gli stessi possano essere coinvolti nelle Attività Sensibili, si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa, al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei Reati Ambientali. Inoltre, tale Parte Speciale vuole fornire all'OdV e ai responsabili delle funzioni della Società che collaborano con lo stesso i principi e le indicazioni operative necessari al fine di poter esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

Nell'espletamento delle attività della Società e, in particolare, delle Attività Sensibili, è espressamente vietato a tutti i Destinatari, anche in relazione al tipo di rapporto instaurato con la Società, porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti, anche omissivi, tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate nella presente Parte Speciale "6" (art. 25-undecies del Decreto). Non è altresì ammesso porre in essere quei comportamenti che, sebbene non costituiscano di per sé un'ipotesi di reato, possano esserne il presupposto.

Al fine di evitare il rischio di commissione dei reati Presupposto indicati nella presente Parte Speciale e assicurare il corretto adempimento degli obblighi connessi alla normativa di riferimento la Società, in relazione alle operazioni inerenti lo svolgimento della propria attività, assolve i seguenti adempimenti:

1. Predisporre strumenti idonei ad identificare gli investimenti con riferimento agli esborsi in materia ambientale;
2. Adotta presidi di controllo adeguati alla eterogeneità delle aree di lavoro della stessa Società (come, ad esempio, sulla base della valutazione di rischi ambientali di ciascun cantiere);
3. Attribuisce le deleghe in materia ambientale al fine di garantire: (i) poteri decisionali coerenti con le deleghe assegnate; (ii) un potere di spesa adeguato per l'efficace adempimento delle funzioni delegate; (iii) l'obbligo di rendicontazione formalizzata sui poteri delegati.
4. Prevede la sottoscrizione da parte dei Fornitori di condizioni contrattuali che comprendano clausole standard relative alla tutele connesse agli aspetti ambientali.

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti la gestione della Società, oltre alle regole di cui al presente Modello, i Destinatari – tenuto conto dei rispettivi ruoli e responsabilità – devono conoscere e rispettare tutte le regole, procedure e principi contenuti, a titolo esemplificativo, nei seguenti documenti:

1. Codice Etico;
2. manuale del Sistema Integrato ("SI"), procedure e disposizioni organizzative adottate dall'Ente in relazione al Sistema di Gestione Ambientale, Sicurezza e

- Ambiente o che possano comunque, anche indirettamente, avere riflessi sul medesimo;
3. procedure e/o processi operativi concernenti la gestione degli Scarichi (i.e. richieste di autorizzazioni, monitoraggio ecc.) e ogni altro documento della Società in materia ;
 4. procedure e/o processi operativi concernenti la gestione dei Rifiuti e ogni altro documento in materia;
 5. procedure e/o processi operativi concernenti la gestione dell'emergenza ambientale e ogni altro documento in materia;
 6. procedure e/o processi operativi adottati dalla Società in tema di assegnazione di appalti, lavori forniture e servizi e in tema di valutazione e qualificazione dei Fornitori.

14.3.3 Principi procedurali specifici

Ai fini dell'attuazione delle regole e del rispetto dei divieti elencati al precedente paragrafo, devono essere ottemperati i principi procedurali qui di seguito descritti, oltre alle regole e ai principi generali già contenuti nella Parte Generale del presente Modello.

In generale, si rende necessario:

- Rispettare il flusso informativo periodico nei confronti delle funzioni e degli organismi di controllo (OdV, Amministratore Unico, Soci e Collegio Sindacale);
- Adottare tutte le precauzioni necessarie per prevenire o comunque contenere nei limiti di legge i potenziali eventi inquinanti delle acque, del suolo, del sottosuolo e dell'aria.

In particolare, con riferimento ad ogni singola Attività Sensibile, pur rimandando al Manuale di Sistema Integrato, qui di seguito sono elencati alcuni dei presidi esistenti:

1. Identificazione, caratterizzazione e classificazione dei Rifiuti, la Società
 - Gestisce i Rifiuti nel rispetto delle prescrizioni normative, provvedendo alla loro classificazione nell'ambito delle diverse fasi e contesti di attività in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni legislative vigenti e adottando procedure che

contengano le indicazioni necessarie alla corretta caratterizzazione e Gestione dei Rifiuti prodotti;

- Prevede uno specifico piano di informazione e formazione per i Dipendenti coinvolti nella Gestione dei Rifiuti.

2. Gestione del Deposito Temporaneo dei Rifiuti, la Società

Stabilisce apposita procedura ed adotta tutti i necessari presidi affinché la segregazione dei Rifiuti venga correttamente garantita con particolare riferimento alle modalità di gestione e dei limiti quantitativi e temporali tempo per tempo vigenti;

3. Affidamento in appalto delle attività di gestione dei Rifiuti (intermediazione, /smaltimento) e controlli sul corretto espletamento del relativo incarico;

Prevede che la negoziazione dei contratti con i fornitori che collaborino con la Società al trasporto, smaltimento o recupero dei rifiuti e che tali attività avvengano solo con soggetti qualificati nonché in possesso di tutte le necessarie autorizzazioni in materia ambientale per tutta la durata del rapporto.

4. Gestione degli adempimenti (ivi inclusa la comunicazione alle autorità) relativi agli eventi accidentali che siano potenzialmente in grado di contaminare il suolo, il sottosuolo, le acque superficiali e/o le acque sotterranee, la Società

- Prevede la mappatura di tutti i processi potenzialmente in grado di contaminare il suolo, il sottosuolo, le acque superficiali e/o le acque sotterranee, al fine di prevedere specifici strumenti a presidio delle eventuali criticità individuate e di determinare i ruoli e le responsabilità, anche ai fini della comunicazione degli eventi alle autorità competenti;
- Definisce dei principi generali di comportamento in caso di eventi accidentali per rendere più efficiente il flusso di informazioni verso gli organi di controllo, e prevede obblighi a carico al soggetto interessato di interpellare il proprio responsabile (in caso di Dipendente della Società) o referente interno (in caso di soggetti terzi) ed inoltrare formalmente richiesta di parere all'Organismo di Vigilanza.

La documentazione del Sistema di gestione Integrato che ha specifica attinenza alla gestione degli aspetti ambientali è riportata nella seguente tabella:

PGEN 4.1 Gestione della Documentazione del Sistema Integrato
ISTR GEN 08 Aggiornamento legislativo
PGA 01 Identificazione e valutazione Aspetti ed Impatti Ambientali e redazione Bilancio Ambientale
PGEN 5.4 Definizione e Gestione Obiettivi Aziendali
PGEN 6.2 Formazione e addestramento
PGEN 6.3 Manutenzione
PGEN 7.3 Processo della progettazione
PGEN 7.4 Approvvigionamento
POI 7.5.1 Processo di raccolta e trasporto rifiuti
ISTR GEN 03 - Gestione Centri di raccolta comunali
ISTR Q. 148 - Conferimenti presso centri di raccolta
ISTR Q. 152 - Attività di Raccolta Olio vegetale
ISTR Q. 154 Rev. 0 - Dlgs 144 del 2008
ISTR Q. 5 Raccolta multimatertiale
ISTR Q. 6 Raccolta carta automatizzato
ISTR Q. 15 Raccolta batterie
ISTR Q. 16 Raccolta siringhe
ISTR Q. 23 Guasti automezzi su strada
ISTR Q. 26 Raccolta manuale
ISTR Q. 28 Lavaggio cassonetti automatizzato
POI 7.5.2 Processo di spazzamento delle aree pubbliche
ISTR. Q. 17 Servizio spazzamento manuale
ISTR Q. 19 Attività spazzamento meccanizzato con programmazione mercati e fiere
ISTR Q. 25 Manutenzione straordinaria automezzi
PGA 05 Controllo e Coordinamento Appaltatori e Fornitori
PGA 06 Gestione Emissioni in Atmosfera
PGA 07 Gestione Approvvigionamenti e Scarichi Idrici
ISTR A 02 Requisiti ambientali fornitori
ISTR A 04 Lavaggio automezzi

ISTR A 10 Monitoraggio e controllo dell'impianto di lavaggio
PGA 08 Gestione Rifiuti
ISTR A 09 Campionamenti idrici
ISTR A 11 Gestione Rifiuti Prodotti
ISTR A 12 Gestione Rifiuti Soggetti ad ADR
PGA 09 Protezione Del Suolo
PGA 10 Gestione Prodotti Chimici
PGA 11 Gestione Consumi Energetici
PGA 12 Gestione Rumore
ISTR A 05 Trattamento degli sversamenti
ISTR A 06 Etichettatura prodotti chimici
ISTR A 07 Movimentazione e conservazione prodotti chimici
PGEN 8.1 Audit del sistema Integrato
POI 8.2.1 Monitoraggio e Misurazioni processi di Raccolta e trasporto Rifiuti e Spazzamento Aree Pubbliche
PGEN 8.3 gestione delle non conformità
PGEN 8.2 Gestione emergenze

15 PARTE SPECIALE I: Reato di corruzione tra privati

15.1 LE FATTISPECIE DI REATO

Le fattispecie dei reati societari (art. 25-ter del D.Lgs. 231/2001)

La presente Parte Speciale “G” si riferisce al reato di “corruzione tra privati” di cui all’art. 2635 cod. civ., introdotto nel corpus del D.Lgs. n. 231/2001 all’art. 25-ter, comma 1, lett. s)-bis per effetto dell’entrata in vigore della Legge 6 novembre 2012, n. 160 (c.d. “Legge Anticorruzione”).

Sebbene il reato di corruzione tra privati sia ricompreso dal Decreto tra i c.d. reati societari (oggetto della Parte Speciale “B”), la Società ha deciso di adottare una Parte Speciale ad hoc in considerazione della peculiarità di tale fattispecie di reato, della tipologia di attività rientranti tra le Aree a Rischio e della complessità del sistema di controllo volto a presidiarle.

15.1.1 Tutela contro la corruzione

CORRUZIONE TRA PRIVATI (ART. 2635 C.C.)

Tale ipotesi di reato è contemplata nel novero dei Reati Presupposto esclusivamente per quanto riguarda la condotta attiva. Sarà dunque punibile ai sensi del Decreto colui che dia o prometta denaro o altra utilità ad uno dei seguenti soggetti (in quanto appartenenti ad una società di capitali di cui al libro V, titolo XI, capo IV del codice civile):

- un amministratore;
- un direttore;
- un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili;
- un sindaco;
- un liquidatore;
- un soggetto sottoposto alla direzione o vigilanza di uno dei soggetti di cui ai precedenti punti.

La dazione o la promessa di denaro deve essere volta al compimento o all’omissione da parte del soggetto corrotto di un atto in violazione degli obblighi inerenti al suo ufficio o degli obblighi di fedeltà nei confronti della società di appartenenza.

Affinché si integri il reato di corruzione tra privati, dal compimento o dall' omissione dell'atto dovrà derivare un nocumento (ovvero un danno anche non patrimoniale) nei confronti della società di appartenenza del corrotto.

Si segnala infine che il reato è perseguibile a querela della parte offesa salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.

Per quanto riguarda le sanzioni applicabili alla Società nell'ipotesi di commissione dei Reati Societari, possono consistere in sanzioni di natura pecuniaria da un minimo di cento quote fino ad un massimo di cinquecento quote (corrispondenti ad un minimo di Euro 20.000 ca. ed un massimo di Euro 750.000 ca.).

15.2 Attività Sensibili

15.2.1 Aree a Rischio ed Attività Sensibili

Tenuto conto dell'approccio metodologico tenuto dalla Società sempre volto a migliorare i presidi aziendali, nonostante la difficoltà nel ravvisare ipotesi di reato attraverso esponenti aziendali in considerazione del numero ridotto di personale, la Società ha voluto comunque identificare tutte le potenziali Aree a Rischio ed Attività Sensibili (ovvero le attività strumentali) rilevate nella Società. Pertanto, in relazione ai reati e alle condotte criminose meglio esplicitate al capitolo precedente, le aree ritenute più specificamente a rischio risultano essere le seguenti:

1. Attività di M&A ed investimento del patrimonio aziendale;
2. Gestione delle controversie di natura contrattuale ed extracontrattuale (anche a seguito di reclami) e conclusione di accordi transattivi;
3. Rapporti con fornitori o consulenti o sviluppatori;
4. Sottoscrizione e gestione dei Contratti di assicurazione;
5. Gestione dei rapporti con gli istituti finanziari.

Pertanto, in relazione alle sopraindicate aree, le attività strumentali potenzialmente ritenute a rischio risultano essere le seguenti:

- A. Omaggi e liberalità;
- B. Definizione dei poteri di spesa;
- C. Politica sulle remunerazioni e rimborsi spese;
- D. Gestione dei flussi finanziari;
- E. Selezione e assunzione del personale dipendente;
- F. Assegnazione di consulenze fittizie.

15.3 Regole e principi generali

15.3.1 Regole e principi generali

Obiettivo della presente Parte Speciale è che i Destinatari si attengano – nei limiti delle rispettive competenze e nella misura in cui siano coinvolti nello svolgimento delle Attività Sensibili individuate in precedenza - a regole di condotta conformi a quanto prescritto in tale Parte Speciale, nel Codice Etico e nelle policy aziendali cui la prima fa riferimento, al fine di prevenire la commissione del Reato di corruzione tra privati.

In particolare, i Destinatari, nei limiti delle competenze e della partecipazione alle Attività Sensibili considerate nella presente Parte Speciale, dovranno attenersi ai seguenti principi di condotta:

1. astenersi dal tenere comportamenti tali da integrare il reato di corruzione tra privati;
2. astenersi dal porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé ipotesi del reato suddetto, possano potenzialmente diventarlo;
3. dare causa a situazioni che inducano un soggetto che agisca per conto di una società - con cui REA entri direttamente o indirettamente in relazione - ad anteporre il proprio interesse personale a quello sociale, dando luogo a situazioni di conflitto.

A tal proposito, ai Destinatari in relazione al rapporto in essere con la Società - è fatto assoluto divieto di:

- a) offrire o promettere a terzi denaro o altre liberalità con l'intento di acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività di REA.

In particolare, è vietata ogni forma di liberalità verso qualsiasi controparte, italiana o straniera (anche in quei Paesi dove l'elargizione di liberalità rappresenta una prassi accettata e diffusa), che possa indurre la stessa ad accordare un qualsiasi vantaggio a REA o comunque influenzarne l'indipendenza di giudizio. A titolo esemplificativo, deve considerarsi come idonea ad influenzare l'indipendenza di giudizio della controparte: (i) la liberalità offerta ad una persona (o ad un suo prossimo) che abbia recentemente assunto o debba assumere a breve una decisione riguardante l'attività della Società;

- ovvero (ii) la liberalità la cui natura o il cui valore esulino dalle normali pratiche di cortesia;
- b) offrire o promettere un vantaggio di qualsiasi natura verso una controparte italiana o straniera (es. promessa di assunzione di un parente) che possa determinare gli stessi effetti di cui al punto 1;
 - c) astenersi dal riconoscere compensi o effettuare prestazioni in favore di Consulenti, Fornitori o Partner che non trovino adeguata giustificazione rispettivamente all'incarico da svolgere, al tipo di prestazione richiesta, caratteristiche del rapporto di partnership e prassi vigenti in ambito locale;
 - d) astenersi dal selezionare o assumere personale dipendente senza reale necessità e che tale comportamento possa ingenerare un comportamento corruttivo.

15.3.2 Principi procedurali specifici

Ai fini dell'attuazione dei principi e regole generali e dei divieti elencati al precedente Capitolo L.3, devono rispettarsi, oltre ai principi generali contenuti nella Parte Generale del Modello, gli specifici principi procedurali qui di seguito descritti.

1. Operazioni straordinarie di disinvestimento ed investimento del patrimonio aziendale (M&A)

Con riferimento alle cosiddette attività di "M&A" la Società predispone i seguenti presidi: (i) verifica da parte del responsabile amministrativo e dei soci della sussistenza della reale esigenza dell'operazione; (ii) controllo costante delle attività collegare ai suddetti progetti.

2. Gestione delle controversie di natura contrattuale ed extracontrattuale (anche a seguito di reclami) e conclusione di accordi transattivi

Nella gestione del contenzioso giudiziale e stragiudiziale la Società adotta specifiche procedure aziendali volte a stabilire: (i) ruoli e le responsabilità dei soggetti incaricati di gestire il singolo contenzioso o il claim stragiudiziale; (ii) tracciabilità delle singole fasi di apertura e gestione del contenzioso e degli accordi

Pag.217 di 220

transattivi e (iii) che gli eventuali accordi transattivi siano debitamente formalizzati, sottoscritti in coerenza con il sistema autorizzativo in essere e correttamente archiviati.

3. Rapporti con fornitori o consulenti

In relazione ai rapporti con i suddetti soggetti la Società: (i) adotta specifici limiti al potere negoziale degli intermediari (i.e. consulenti) di REA e controlli sull'effettivo rispetto degli stessi; (ii) predilige il coinvolgimento di più soggetti nel processo di negoziazione, stipula e gestione dei contratti; (iii) prepone la trasparenza e la tracciabilità dell'intero procedimento di partecipazione a gare indette da privati, anche attraverso l'adozione di report; (iv) esegue dei preventivi controlli, verifiche ed accertamenti volte ad accertare l'affidabilità e la reputazione della propria controparte; (v) - predispone valutazione comparativa di più offerte contrattuali da parte di Consulenti e Fornitori per rimanere in linea con i benchmark di mercato e tenere sotto controllo anomali picchi di spesa; (vi) predispone idonee verifiche sul processo e realizzazione dell'opera o servizio richiesto e sulla congruità dell'importo pagato.

4. Sottoscrizione e gestione dei Contratti di assicurazione;

In relazione alla sottoscrizione e gestione dei rapporti con le assicurazioni la Società: (i) predispone la valutazione comparativa di più offerte prima della sottoscrizione di una polizza; (ii) per le polizze la richiesta viene predisposta sulla base di quanto indicato dal finanziatore e le polizze sottoscritte si devono mantenere conformi a quanto indicato e previsto dall'Amministratore Unico; (iii) adotta modalità di pagamento che escludano l'utilizzo di conti non intestati al fornitore e, in ogni caso, escludano pagamenti in contanti; (iv) inserisce ove possibile, clausole che impegnino la compagnia assicuratrice a riferirsi a principi equivalenti a quelli adottati da REA in materia di corruzione e contemplino il diritto della Società alla risoluzione del contratto (con eventuale pagamento di penali) in caso di violazione.

5. Gestione dei rapporti con gli istituti finanziari.

Con riferimento ai rapporti della Società con gli istituti finanziari la Società: (i) mantiene traccia e documenta ogni rapporto che viene istituito con gli istituti finanziari; (ii) lavora solo con primari istituti finanziari e bancari selezionati dal socio unico e sulla base di beauty contest (iii) inserisce ove possibile, clausole che impegnino l'istituto finanziario a riferirsi a principi equivalenti a quelli adottati da REA in materia di corruzione e contemplino il diritto della Società alla risoluzione del contratto (con eventuale pagamento di penali) in caso di violazione.

Per quanto infine attiene alle mere attività strumentali suindicate, nonostante le stesse non siano da considerare particolarmente a rischio per REA, la stessa adotta, inoltre, i seguenti principi.

In relazione alla gestione dei flussi finanziari la Società adotta procedure aziendali volte ad assicurare che: (i) tutti i flussi finanziari in entrata e uscita siano adeguatamente identificabili e tracciabili, nonché correttamente e regolarmente registrati in appositi libri e registri contabili; (ii) tutti i flussi finanziari in entrata e in uscita siano supportati da specifica documentazione giustificativa, che riporti chiaramente e fedelmente le transazioni a cui fa riferimento; (iii) per quanto possibile, sia rispettato il principio di segregazione dei ruoli tra i soggetti che autorizzano, coloro che eseguono e coloro che controllano i flussi finanziari in entrata e uscita; (iv) il denaro contante sia utilizzato solo per le spese di piccola cassa e comunque per importi inferiori ad Euro 3000 .

Con riferimento alla selezione e all'amministrazione del personale la Società adotta assicura: (i) che l'apertura del procedimento di assunzione sia effettuata esclusivamente sulla base di una reale e comprovabile esigenza aziendale; (ii) che il processo di selezione sia basato su criteri di oggettività, competenza e professionalità volti ad evitare favoritismi o clientelismi; (iii) una regolamentazione dei piani di incentivazione del personale volta a far sì che gli obiettivi in questi prefissati siano tali da non indurre a comportamenti illeciti e siano, invece, focalizzati su un risultato determinato, possibile, misurabile e relazionato con il tempo previsto per il loro raggiungimento.

Pag.219 di 220

La Società, in conformità con quanto previsto dal Codice Etico, adotta apposita procedura che disciplini l'offerta e l'accettazione di liberalità da parte e a favore di soggetti terzi. In particolare: (i) vieta la cessione o il ricevimento di denaro a titolo di liberalità; (ii) definisce il proprio ambito di applicazione, comprendendo omaggi effettuati e ricevuti a titolo di liberalità, nonché qualsiasi altra forma di elargizione o ricevimento di attività di intrattenimento (viaggi, soggiorni, spettacoli, etc.) (gli "Omaggi"); (iii) prevede che gli Omaggi effettuati o ricevuti non debbano mai eccedere le normali pratiche di cortesia o comunque essere di valore tale da poter essere intesi come volti ad influenzare l'indipendenza di giudizio di chi li riceve; (iv) prevede che la donazione di Omaggi sia sempre preceduta da una preventiva autorizzazione; (v) definisce, nel rispetto del principio di segregazione dei ruoli, le modalità, i compiti e le responsabilità dei soggetti coinvolti nel processo di richiesta, valutazione e autorizzazione di cui al punto precedente; (vi) prevede che l'autorizzazione di cui ai due punti precedenti non sia necessaria in caso di (i) Omaggi consistenti in cibo o bevande, volti al consumo personale e non eccedenti il valore stimato di Euro 150; (ii) Omaggi consistenti in fiori, cesti regalo, strenne natalizie et similia offerti in occasione di feste tradizionali e non eccedenti il valore stimato di Euro 100 e (iii) Omaggi consistenti in forme di intrattenimento quali biglietti per spettacoli teatrali o manifestazioni sportive et similia e non eccedenti il valore stimato di Euro 150;

Inoltre, in relazione alla concessione di sponsorizzazioni contribuzioni caritatevoli la Società adotta una specifica procedura che: (i) limiti la concessione di sponsorizzazioni e donazioni alle sole intese a promuovere iniziative di interesse sociale, ambientale, umanitario e culturale; (ii) preveda l'effettuazione di una verifica preventiva sul beneficiario volta ad accertarne l'onorabilità e l'assenza di conflitti di interesse; (iii) preveda una verifica ex post dell'effettivo e idoneo utilizzo da parte del beneficiario delle somme concesse.